



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio del Consigliere Militare

Servizio di Coordinamento della Produzione di Materiali di Armamento

RAPPORTO

del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sui lineamenti di politica del Governo

**in materia di esportazione, importazione e transito dei
materiali d'armamento.**

(ANNO 2010)

INDICE

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.	4
1.1 GENERALITÀ	4
1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.	5
a. I principi, i divieti ed i vincoli.	5
b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative.	6
c. I Materiali.....	8
d. Le Esclusioni.....	9
e. La normativa per le armi piccole e leggere.....	9
1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.	9
a. In ambito Nazioni Unite :	10
b. In ambito Unione Europea:.....	10
c. Il Wassenaar Arrangement.....	12
d. Il Gruppo di Lavoro COARM.....	13
1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DEI MATERIALI D'ARMAMENTO	13
a. Embarghi e misure restrittive.....	14
b. Azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale.....	14
b.1 Coordinamento amministrativo.....	14
b.2 Armi piccole e leggere.....	16
b.3 Intermediazione nel settore dei materiali d'armamento.	16
b.4 Ratifica delle Convenzioni Internazionali	17
b.5 Informazione Istituzionale.....	17
c. L'azione politico-amministrativa svolta in campo internazionale.....	18
c.1 Trasferimento dei materiali d'armamento.	18
c.2 Regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.....	19
c.3 Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali.....	20
c.4 COARM.	20
c.5 Armi piccole e leggere.....	21
c.6 Trattato sul Commercio di Armi.	22
2. IL PROCESSO DI RIORDINO DELLA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA AL CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E I TRASFERIMENTI DEI PRODOTTI PER LA DIFESA.....	22
3. ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2010.	25
3.1 AUTORIZZAZIONI.....	25

a. All'esportazione.....	25
b. All'importazione.....	29
c. Ai transiti.	29
d. Programmi di Produzione Intergovernativa.	30
e. Nulla Osta.	30
3.2 TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE.....	30
3.3 OPERAZIONI.....	30
a. Esportazioni.	31
b. Importazioni.....	31
c. Programmi Intergovernativi.....	31
3.4 TRANSAZIONI FINANZIARIE.	32
3.5 ULTERIORI VALUTAZIONI.	32
4. LINEAMENTI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2011.	34
4.1 IN AMBITO NAZIONALE:	34
4.2 IN AMBITO EUROPEO:	35
4.3 IN AMBITO INTERNAZIONALE:.....	35
4.4 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE.	35
Elenco ALLEGATI e TABELLE	37

1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.

Il quadro normativo di riferimento in materia di controllo sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali d'armamento è costituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal suo regolamento di attuazione D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93.

Nel corso del 2003 la norma – con legge 17 giugno 2003 n. 148 - è stata aggiornata per dare concreta esecuzione all'Accordo Quadro, sottoscritto tra la Francia, la Germania, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e l'Italia sulla ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa.

1.1 GENERALITÀ

L'adesione ai trattati dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica e l'attiva partecipazione ai consessi internazionali e multilaterali costituiscono i fondamenti della politica estera e di difesa dell'Italia.

In questo quadro di riferimento si colloca il trasferimento dei materiali per la difesa e la cooperazione commerciale ed industriale con gli Stati membri delle due entità politiche. Tale cooperazione consente di soddisfare i prioritari e condivisi bisogni di sicurezza e difesa e risponde alle esigenze di acquisire i sistemi più idonei ed avanzati, interoperabili con le forze armate della NATO e della UE.

Le forniture di prodotti militari verso Paesi al di fuori dell'UE e dell'Alleanza Atlantica sono autorizzate unicamente in base alla loro rispondenza ai principi ed ai disposti della normativa nazionale¹ ed alle determinazioni dei fori internazionali cui l'Italia partecipa.

I controlli sulle transazioni inerenti i prodotti militari rappresentano un'attività particolarmente complessa e delicata.

In un contesto mondiale in continua evoluzione, essi devono coniugare il diritto a soddisfare le legittime esigenze di difesa e di sicurezza riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite con le esigenze di contrasto al riarmo convenzionale e non convenzionale. I controlli contribuiscono altresì alla protezione della tecnologia più avanzata e sofisticata sviluppata e realizzata

¹ Tali forniture, rivolte a soddisfare legittime esigenze di difesa e di sicurezza riconosciute dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 51), sono ulteriormente vagliate alla luce di una serie di parametri (popolazione, PIL, rapporto PIL/difesa, spesa per la difesa pro capite) qualora lo Stato ricevente sia destinatario di aiuti pubblici allo sviluppo da parte dell'Italia.

del comparto industriale per la difesa, dalla cui tutela dipende in parte anche la nostra stessa sicurezza.

Il settore industriale del materiale per la difesa e sicurezza, sebbene di dimensioni inferiori rispetto a quelli dei Paesi europei nostri tradizionali partner industriali (Regno Unito, Francia, Germania), rappresenta un *patrimonio tecnologico, produttivo ed occupazionale* non trascurabile per l'economia del Paese.

Nel loro insieme, le aziende del settore esprimono notevoli capacità di ricerca e innovazione riuscendo a collocarsi in alcuni settori in posizioni di reale eccellenza con importanti ricadute in campo civile e sono altamente competitive a livello internazionale, in particolar modo verso mercati tecnologicamente molto evoluti come quelli europeo e nordamericano, dando un significativo contributo al settore dell'esportazione e alla bilancia dei pagamenti.

1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.

Con la legge 9 luglio 1990, n. 185 sono stati introdotti nella legislazione nazionale i principi, i divieti ed i vincoli ai quali deve essere uniformata l'azione politica del Governo in materia di controllo delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

a. I principi, i divieti ed i vincoli.

I principi sono enunciati all'interno dell'art. 1 della legge quando sancisce che le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, la cessione di licenze di produzione, devono essere:

- conformi alla politica estera, di difesa e di sicurezza dell'Italia, regolamentate secondo i principi della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali;
- effettuate esclusivamente da aziende iscritte al Registro Nazionale delle Imprese e solo con governi esteri o con imprese dagli stessi preventivamente autorizzate.

L'art. 1, stabilisce anche una serie di *divieti e vincoli* cui le Amministrazioni competenti devono attenersi nel rilasciare le autorizzazioni all'esportazione.

In particolare introduce *specifici divieti* ad effettuare transazioni commerciali con l'estero qualora:

- manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali;
- abbiano come oggetto tipologie di materiali come le armi chimiche, biologiche o nucleari, quelli idonei alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. A questi sono state aggiunte, successivamente alla pubblicazione della legge, le mine antiuomo e le bombe a frammentazione (c.d. cluster bombs) che, sulla base della Convenzione di Ottawa, non possono neppure essere costruite.

L'art. 1 vieta, altresì, le operazioni di esportazione quando:

- i materiali siano destinati a paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le delibere del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
- nel paese di destinazione la politica delle autorità governative risulti in contrasto con i principi dell'art. 11 della Costituzione Italiana;
- nei confronti di un determinato paese sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- in un paese vengano perpetrate, da parte dei relativi governi, gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- in un paese, tra quelli beneficiari degli aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, venga accertato che le autorità governative destinano al bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese.

b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative.

La legge n. 185/90 stabilisce nel dettaglio le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, gli organi competenti e i termini temporali entro i quali l'Amministrazione deve decidere in merito alle singole autorizzazioni.

Ai Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del tesoro ed Agenzia delle dogane), dell'Interno è attribuita, a vario titolo, la competenza di contribuire al perfezionamento dell'iter istruttorio e l'autorità a rilasciare le autorizzazioni di competenza.

La legge individua più fasi nella complessa ed articolata procedura per il rilascio delle autorizzazioni e tiene conto della pluralità degli aspetti (di politica estera, di difesa, di sicurezza e di carattere tecnologico e industriale) che sottendono alle operazioni di import ed export dei materiali per la sicurezza e difesa:

- una prima fase, **direttiva e di indirizzo**, ai sensi dell'art. 6 della legge 185/90, è stata inizialmente affidata al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD)². Dopo la soppressione del CISD, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 6 del DPR 20 aprile 1994, n. 373, la delicata funzione è stata assegnata al CIPE che, con delibera 6 agosto 1999, ne ha disposto l'attribuzione al Ministero degli Affari Esteri. Tale delibera prevede che la funzione sia esercitata d'intesa con i Ministeri della Difesa, dello Sviluppo Economico e con l'apposito Ufficio di Coordinamento della Produzione dei Materiali d'Armamento (UCPMA) istituito presso la Presidenza del Consiglio;
- una seconda fase, **istruttoria**, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali e successivamente dell'autorizzazione all'esportazione del materiale;
- una terza fase, **consultiva**, nella quale i Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa a seconda del caso possono o devono chiedere il parere dei Dicasteri partecipanti al Comitato Consultivo di cui all'art. 7 della legge n. 185³;

² Era costituito dai Ministri dei vari Dicasteri competenti, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il compito di “formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e dettare direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento”.

³ Il parere del Comitato è *facoltativo* per l'autorizzazione alle trattative contrattuali e per le autorizzazioni verso Paesi NATO ed UE; *obbligatorio* per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed alla cessione all'estero delle licenze industriali di produzione.

- o una quarta fase, che attiene alla **formalizzazione del provvedimento autorizzativo** ed alla definizione delle sue prescrizioni e relative clausole;
- o un'ultima fase, di **controllo**, finalizzata ad accertare la puntuale ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo ed alle disposizioni di Legge.

Il sistema per le autorizzazioni previsto dalla legge 185/90 attribuisce un ruolo primario ai pareri che l'UAMA (Unità per le Autorizzazioni di materiali d'Armamento presso il Ministero degli Affari Esteri) è tenuta ad esprimere. Tali pareri maturano in assidua sinergia con le competenti Direzioni Generali del Ministero degli Affari Esteri al fine di realizzare un permanente monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali verso i quali s'indirizzano le esportazioni di materiali di armamento. Successivamente la concertazione interministeriale, per le ulteriori fasi procedurali, trova la sua espressione ultima nell'attività espletata dal Comitato Consultivo, previsto dall'art. 7 della legge (presieduto dal Ministero degli Affari Esteri con la partecipazione del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente, Agenzia delle Dogane) che è incaricato di fornire valutazioni obbligatorie sulle richieste di autorizzazione di transazioni con Stati extra Nato e UE.

c. I Materiali.

La normativa individua in modo univoco i materiali⁴ che devono essere considerati quali materiali d'armamento, distinguendoli, di fatto, dagli altri prodotti, come quelli ad “*alta tecnologia*”, suscettibili di uso duale⁵.

In *Allegato A* sono riportate le categorie dei materiali d'armamento, individuate ai sensi della legge e degli accordi e regimi internazionali sottoscritti dall'Italia.

L'elenco dei materiali d'armamento è stabilito con Decreto ministeriale dal Ministro della Difesa di concerto con i Ministri degli altri Dicasteri interessati ed è aggiornato in base allo sviluppo tecnologico, alla realizzazione di nuovi materiali e sistemi d'arma ed all'evoluzione degli accordi internazionali.

⁴ Trattasi di materiali che per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive sono destinati ad un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

⁵ Trattasi di materiali destinati principalmente ad uso civile, ma che hanno caratteristiche idonee per essere utilizzati anche in ambito militare.

d. Le Esclusioni

I casi di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di legge sono in essa stabiliti, in particolare sono escluse/i:

- le **esportazioni temporanee** effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 9 lettera a)];
- le **esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato**, attuate in base ad accordi internazionali ai fini di assistenza militare, [art. 1 comma 9 lettera b)];
- i **transiti** di materiali d'armamento ed equipaggiamento **tra i paesi NATO**, [art. 1 comma 9 lettera c)].

Sono invece autorizzate direttamente dalle Dogane le importazioni effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 8 lettera a)].

e. La normativa per le armi piccole e leggere

Ai sensi dell'art. 1, comma 11 sono escluse dal campo di applicazione della legge: le armi sportive e da caccia e le relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e le munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 110/75; le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.⁶

Per tali materiali le autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed il controllo delle operazioni sono demandate al Ministero dell'Interno.

1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.

Numerosi sono i *fora* e le iniziative multilaterali per la cooperazione internazionale nel settore del controllo e monitoraggio dei trasferimenti di

⁶ Recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

materiali d'armamento cui l'Italia partecipa attivamente (Nazioni Unite, OSCE, Intesa di Wassenaar, Unione Europea, ecc.).

Le principali iniziative con ampi risvolti sull'applicazione della legge 185/90, sono:

a. In ambito Nazioni Unite :

è stato costituito (1991) un **Registro Internazionale dei trasferimenti di armi convenzionali**, che ha lo scopo di promuovere la reciproca fiducia e sicurezza fra gli Stati, nonché focalizzare l'attenzione della Comunità Internazionale sull'accumulo destabilizzante di materiale d'armamento.

L'Italia partecipa attivamente all'aggiornamento del registro, comunicando ogni anno le informazioni necessarie.

b. In ambito Unione Europea:

in data 13 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo dell'8 dicembre 2008 che definisce "Norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari" e che ha sostituito⁷ il Codice di Condotta dell'Unione Europea. sulle "esportazioni di armi".

Si tratta di un documento più articolato del Codice di Condotta che, in quanto Posizione Comune del Consiglio Europeo, assume un carattere vincolante per gli Stati membri, per il conseguente aggiornamento delle rispettive normative nazionali.

Tale documento si pone come obiettivo il rafforzamento politica della politica di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari dell'Unione europea.

La Posizione Comune del Consiglio si compone fundamentalmente di due parti:

- nella prima vengono definiti gli 8 criteri volti a fissare le linee guida che devono presiedere alla valutazione delle singole istanze di esportazione e all'eventuale emissione, in determinate circostanze, di provvedimenti di diniego;
- nella seconda sono contenute le misure operative finalizzate ad individuare specifiche previsioni e seguiti operativi a tali azioni di valutazione, mediante meccanismi specifici di consultazione.

⁷ Vedasi considerando (15) della Posizione Comune 2008/944/PESC.

La Posizione Comune del Consiglio europeo ha mantenuto gli otto criteri valutativi già fissati nel preesistente Codice di Condotta e basati sui principi definiti durante i Consigli Europei di Lussemburgo (29 giugno 1991) e di Lisbona (26-27 giugno 1992) e così sintetizzabili:

- Primo Criterio: **Rispetto degli Obblighi e degli Impegni Internazionali** degli Stati Membri ed in ambito internazionale.
- Secondo Criterio: **Rispetto dei diritti umani** nel Paese di destinazione finale e del diritto internazionale umanitario da parte di tale paese.
- Terzo Criterio: **Situazione interna del Paese di destinazione finale** in termini di esistenza di tensioni o di conflitti armati.
- Quarto Criterio: **Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale.**
- Quinto Criterio: **Sicurezza Nazionale degli Stati membri**, dei loro territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato Membro, e sicurezza nazionale dei paesi amici ed alleati,.
- Sesto Criterio: **Comportamento del Paese acquirente** riguardo alla Comunità Internazionale, in particolare per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze ed il rispetto del Diritto Internazionale.
- Settimo Criterio: **Sussistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzature militari** possano essere sviate all'interno del Paese acquirente o **riesportate** a condizioni non ammissibili.
- Ottavo Criterio: **Necessità che le esportazioni di armi siano compatibili con la capacità tecnica ed economica** del Paese destinatario.

Oltre ad indicazioni di carattere generale, con cui si realizza un maggiore rafforzamento della cooperazione e della convergenza nel quadro della PESC, la risoluzione affronta punti più specifici quali:

- possibilità per agli Stati membri di applicare politiche nazionali più restrittive;
- trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri nel caso di rifiuto di una domanda di licenza accompagnata da motivazioni dettagliate;
- rilascio di licenza preventivamente rifiutata da uno Stato Membro; deve essere oggetto di preventiva consultazione con lo Stato/Stati

Membri che hanno negato l'autorizzazione e corredato da una dettagliata motivazione;

- necessità di rilasciare il certificato di destinazione finale o altra documentazione previa adeguata verifica e/o autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese di destinazione;
- trasmissione in via riservata da parte di ciascun Stato membro agli altri Stati membri di una relazione annuale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, specificando altresì la modalità di applicazione della posizione comune in tale ambito;
- maggiore incoraggiamento degli Stati membri per l'applicazione dei criteri della posizione comune verso gli altri Paesi esportatori di tecnologia e attrezzature militari;
- necessità che le legislazioni nazionali consentano agli Stati membri di controllare le esportazioni di tecnologie e attrezzature militari incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- manuale per l'uso del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di attrezzature militari, che fornisce orientamenti, riveduti periodicamente, per l'applicazione della posizione comune.

c. Il Wassenaar Arrangement.

L'intesa di Wassenaar (1996)⁸ è un accordo multilaterale per il controllo dell'export di armi convenzionali, materiali e tecnologie a duplice uso, con cui si intende contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionale .

Le complesse attività tecnico-diplomatiche di questo organismo al quale aderiscono 40 Paesi e che ha sede a Vienna, mirano ad armonizzare ed a rendere sempre più trasparenti le politiche di esportazione e di controllo degli Stati membri partecipanti sulle esportazioni, con il precipuo obiettivo di limitare l'accumulo destabilizzante di armamenti convenzionali in determinate aree considerate a rischio.

⁸ Il nuovo regime succede al “*COordinating COmmittee for Multilateral export control (COCOM)*” che, dopo la fine guerra fredda, risultava avere intese ed utilizzare meccanismi superati dal corso degli eventi storici. Con l'Intesa di Wassenaar si è realizzata una più ampia partecipazione di Paesi uniti nell'obiettivo di ottenere il più ampio consenso per contribuire alla sicurezza ed alla stabilità regionale ed internazionale.

d. Il Gruppo di Lavoro COARM.

Il COARM, gruppo di lavoro istituito in seno al Consiglio Europeo, è nel tempo diventato il principale strumento di coordinamento e armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali d'armamento e duali .

Il sistema di notifica dei dinieghi e lo scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro "COARM", sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Paesi terzi e sulla situazione di Paesi o aree di più accentuate sensibilità o instabilità, hanno già fatto compiere passi significativi verso un maggior coordinamento delle politiche esportative tra gli Stati membri dell'Unione Europea ed una crescente armonizzazione e convergenza delle politiche di controllo dei trasferimenti di materiale d'armamento verso Paesi terzi.

1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

Nel corso del 2010, a fronte di un contesto internazionale caratterizzato dall'aggravarsi di conflitti e da nuove forme di attività terroristiche, è stata avvertita l'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione, sia nei confronti delle autorizzazioni relative ai prodotti per la difesa sia per i trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica, in particolare le armi ed i prodotti di duplice uso.

Tali azioni che rispondono al concetto di tutela degli interessi di sicurezza nazionale, sotto l'aspetto politico, economico e militare, ed hanno acquisito un ruolo determinante nella più ampia tematica della sicurezza internazionale, le cui strategie contro i programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa sono sempre più affidate ai maggiori organismi internazionali - quali l'Unione Europea, le Nazioni Unite - ed ai Regimi internazionali di non proliferazione. In tale settore, il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a svolgere nel 2010 iniziative di contrasto all'esportazione e riesportazione da Paesi terzi (cosiddette "triangolazioni") di beni e tecnologie sensibili a duplice uso, civile e militare, suscettibili di impiego in programmi di produzione di armi di distruzione di massa NBC e dei loro vettori.

L'azione amministrativa dei vari Dicasteri anche nel 2010 è stata finalizzata ad autorizzare le imprese del settore ad operare secondo i principi, i vincoli ed i divieti previsti dalla normativa nazionale e dai fori internazionali ai quali l'Italia partecipa attivamente. In particolare, per i divieti derivanti dalla

materia degli embarghi e delle violazioni dei diritti umani, adottati dagli organismi internazionali indicati dalla legge, dall'applicazione di ulteriori dettami quali *l'individuazione dei Paesi che eccedono nelle spese militari rispetto alle proprie esigenze di difesa*.

a. Embarghi e misure restrittive.

L'Unione Europea, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e l'OSCE aggiornano periodicamente la lista dei Paesi nei cui confronti sono stati elevati embarghi per la vendita di armi.

Si riporta in *Allegato B* l'elenco dei Paesi oggetto di embargo⁹.

L'Amministrazione, nel rilasciare o negare le autorizzazioni all'esportazione/importazione dei materiali d'armamento, tiene altresì conto del rispetto dei diritti umani nei Paesi potenziali acquirenti dei materiali d'armamento¹⁰.

Tale valutazione si basa sulle determinazioni delle Nazioni Unite, dell'UE e dell'OSCE.

Si riporta in *Allegato C* l'elenco, elaborato dall'ONU, dei Paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo.

b. Azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale.

b.1 Coordinamento amministrativo.

L'UCPMA, in strettissima collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa e tutti gli altri Dicasteri ed Agenzie direttamente interessati alla materia, ha continuato nella sua opera di coordinamento interministeriale per individuare soluzioni condivise delle diverse problematiche di carattere procedurale emergenti dall'attività delle Amministrazioni direttamente coinvolte nell'applicazione della legge 185/90.

Nel corso del 2010 le Amministrazioni:

- o hanno definito alcune procedure ed elementi documentali necessari per l'esportazione verso Paesi terzi di materiale prodotto nell'ambito di specifici programmi intergovernativi ed in particolare un'analisi ed una valutazione della partecipazione industriale italiana al programma a guida americana F-35 Joint

⁹ Considerati ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera c) della legge 185/90.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera d) della legge 185/90.

Strike Fighter, destinato a produrre ed acquisire una nuova linea di velivoli da attacco al suolo;

- sono state rafforzate dal Ministero dell'economia e delle finanze azioni e procedure per migliorare il servizio fornito all'utenza per ridurre i tempi amministrativi per l'emissione delle autorizzazioni per le operazioni bancarie. Al fine per offrire assistenza operativa e consulenza giuridica agli operatori bancari ed alle altre amministrazioni in merito a specifiche tematiche di carattere finanziario è stato ulteriormente ampliato, altresì, il servizio fornito attraverso l'account di posta elettronica: dt.dir5.legge185@tesoro.it;
- hanno dato concretezza al concerto interministeriale di periodica valutazione della congruità della spesa militare dei Paesi che ricevono dall'Italia aiuti allo sviluppo. Esteri-Difesa hanno aggiornato la valutazione della congruità della spesa militare di 9 Paesi beneficiari di aiuti allo sviluppo, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art.1, comma 6, punto e) della Legge 185/90;
- sulla base delle proposte del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa – è proseguita l'attività di revisione e monitoraggio della lista dei programmi di coproduzione internazionale (*Allegato D*). Tali programmi sono il frutto di stabili, consolidate ed integrate relazioni politico-militari con governi facenti parte della NATO e della UE e da rapporti industriali sempre più stretti di natura transnazionale con Paesi per lo più europei.

Come indicato in molte delle relazioni precedenti, questi programmi intergovernativi sono caratterizzati da **finanziamenti pluriennali da parte dei Governi** con il meccanismo del “*work share - cost share*”. In sostanza, i pagamenti effettuati dai Governi alle Agenzie internazionali responsabili di un programma si trasformano in contratti per le imprese degli stessi Paesi nel rispetto di criteri strettamente proporzionali.

Pertanto, i contratti assegnati alle imprese nazionali nel quadro dei programmi intergovernativi, corrispondendo ad esborsi effettuati per l'approvvigionamento di sistemi d'arma destinati alle Forze Armate nazionali, non possono essere considerati un'operazione commerciale di pari natura di quelle effettuate in semplice vendita verso l'estero.

Nel corso del 2010 la lista dei programmi di coproduzione internazionale non è stata ulteriormente aggiornata.

b.2 Armi piccole e leggere.

Sul piano interno, in ottemperanza ai vincoli della Posizione Comune 2008/944/PESC ed alla lista dei materiali d'armamento ad esso annessa, è proseguito lo stretto coordinamento del Ministero dell'Interno con il Ministero degli Affari Esteri, sulle istanze di esportazione di armi comuni da sparo.

Data la particolare delicatezza di questa materia, specialmente a causa della tracciabilità delle armi leggere meno agevole rispetto ai sistemi d'arma più complessi, e considerata la sua peculiare potenziale incidenza su violazioni di diritti umani, incremento di tensioni interne e internazionali, traffici illeciti ed attività terroristiche, le Amministrazioni hanno posto la massima attenzione nel vagliare ogni richiesta di esportazione, procedendo laddove necessario a ulteriori approfondimenti e ad articolate forme di concertazione interministeriale, attivando apposite consultazioni con gli altri Stati membri dell'Unione Europea non solo nei casi prescritti dalla Posizione Comune 2008/944/PESC ma anche ogni qualvolta ritenuto comunque opportuno,

b.3 Intermediazione nel settore dei materiali d'armamento.

Nel corso del 2010 si è continuato ad operare al processo di revisione della legge 185/90¹¹, per il recepimento nella normativa nazionale della Posizione Comune del Consiglio Europeo sulle attività di intermediazione nel campo della compravendita di armamenti adottata il 23 giugno 2003.

Tale Posizione Comune **esorta** gli Stati Membri ad adottare tutte le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione che si svolgono – ad opera di chiunque – **sui rispettivi territori nazionali**; li incoraggia, inoltre, a controllare quelle svolte al di fuori del territorio nazionale da persone fisiche e giuridiche che in esso risiedono od operano.

¹¹ Attività condotta da un gruppo di lavoro tecnico, formato dall'UCPMA, dalle altre strutture competenti della PCM e dai Dicasteri degli Esteri, della Difesa, dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia (Dipartimento Tesoro ed Agenzia delle Dogane), dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente,

b.4 Ratifica delle Convenzioni Internazionali

La Convenzione sulle munizioni a grappolo, che proibisce l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento delle munizioni a grappolo causando danni inaccettabili alle popolazioni civili, è stata approvata in occasione della Conferenza diplomatica di Dublino (19-30 maggio 2008) sottoscritta dall'Italia, insieme a 94 Paesi, alla Conferenza di Oslo, il 3 dicembre 2008.

L'Italia ha fatto parte sin dall'inizio del primo gruppo di 46 Paesi che aderirono alla Dichiarazione di Oslo sulle munizioni a grappolo e si è adoperata attivamente in seno alle riunioni e conferenze preparatorie della Conferenza di Dublino del maggio 2008 alla definizione del testo dell'accordo. Il nostro Paese continua anche a sostenere il processo sulle munizioni a grappolo in corso nell'ambito della Convenzione di Ginevra.

Il processo di ratifica della Convenzione di Oslo è attualmente in corso; in particolare il 16 marzo 2011 è stato licenziato dal Senato della Repubblica il disegno di legge n. 2538 per formalizzare l'adesione dell'Italia alla Convenzione sulle munizioni a grappolo e recepire gli obblighi che esso pone nel nostro ordinamento.

b.5 Informazione Istituzionale.

Oltre alla consueta attività di supporto inerente il sindacato ispettivo del Parlamento e delle Commissioni parlamentari, è stato inviato ai Presidenti delle Camere e successivamente pubblicato l'annuale Rapporto del Presidente del Consiglio e la Relazione per il 2009. Il testo è disponibile sul sito internet del Governo Italiano al seguente indirizzo:

<http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/Rapporto2009/rapporto2009.html>

Nel corso del 2010 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata organizzata una riunione sul tema dell'esportazione dei materiali d'armamento con le Organizzazioni non Governative (ONG), facenti parte della Rete Italiana Disarmo (RID).

c. L'azione politico-amministrativa svolta in campo internazionale.

L'UCPMA, nelle sue competenze di coordinamento interministeriale in tema di Trasferimento di materiali d'armamento, ha promosso e contribuito alla definizione di posizioni nazionali su alcune iniziative europee e intergovernative fra Paesi LoI¹².

Il Ministero degli Affari Esteri (UAMA) nelle sue varie articolazioni¹³, quale Dicastero cardine della politica italiana per il controllo dell'esportazione dei materiali d'armamento, assieme al Ministero della Difesa¹⁴ ha dedicato particolare attenzione all'attività internazionale e comunitaria condotta nei consessi multilaterali:

- di controllo delle esportazioni dei materiali d'armamento;
- di lotta all'accumulo di armi convenzionali ed alla proliferazione delle armi di distruzione di massa;

ed all'azione svolta dalla comunità internazionale per contrastare il traffico illecito di armi piccole e leggere.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri/UCPMA, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero della Difesa, ciascuno per quanto di competenza ed in strettissimo coordinamento, hanno seguito le attività concertazione in ambito europeo in materia di integrazione del mercato della difesa. In particolare con riguardo a:

c.1 Trasferimento dei materiali d'armamento.

È proseguita la partecipazione delle Amministrazioni nei fori interessanti la materia dell'export control.

Particolare significato riveste al riguardo il SubCommittee 2 (SC2) della LoI in cui sono stati affrontati nell'anno 2010 i seguenti argomenti principali:

- aggiornamento sullo stato di avanzamento dei rispettivi processi nazionali di ratifica dell'emendamento all'art. 16 del Framework Agreement (FA) fra i sei Paesi LoI.

¹² Paesi firmatari dell'Accordo Quadro sottoscritto a Farnborough (UK) nel 2000 (FR, GE, IT, SP, SW e UK)

¹³ UAMA e Direzioni generali.

¹⁴ Con l'Unità Organizzativa Responsabile (UOR) istituita presso lo Stato Maggiore della Difesa.

- armonizzazione delle liste di materiali della European common Military List (EUML) da associare alle Licenze Generali che consentono la movimentazione ai sensi dell'Intra Community Transfer Directive.
- incremento delle attività di coordinamento e di sintesi tra le posizioni nazionali dei Paesi LOI in tema di Intra Community Transfer in particolare sul tema della Certificazione delle imprese.
- ottenere piena convergenza tra i sei della LOI sul principio di prevedere sanzioni penali ed amministrative da comminare alle imprese che infrangano le norme fissate dall'Unione Europea.

La Commissione Europea, avuto riguardo alle posizioni espresse, ha adottato una Raccomandazione in tema di Certificazione delle Imprese a cui si dovranno attenere gli Stati Membri ai fini del rilascio della certificazione prevista dall'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno dell'Unione Europea di prodotti per la difesa. Tale raccomandazione fissa anche i requisiti fondamentali per un sistema informatico, locato presso la Commissione UE, per la gestione e la diffusione delle informazioni relative alle certificazioni rilasciate dai vari Paesi Membri.

Importante, al fine di armonizzare le procedure di trasferimento in ambito dei Paesi LOI, è il recepimento dell'emendamento all'Accordo Quadro/LOI (Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito) che comporta la definizione di un nuovo testo dell'art. 16 dell'Accordo Quadro firmato nel 2000 e ratificato nel 2003.

Questo emendamento è già stato recepito dalla Svezia, dalla Spagna, dal Regno Unito e dalla Francia. Germania ed Italia non hanno ancora recepito l'accordo.

c.2 Regimi multilaterali di **controllo delle esportazioni**.

Il controllo delle esportazioni di materiali di armamento è stato anche nel 2010 una delle priorità della Comunità internazionale e le relative problematiche sono state oggetto di accresciuta attenzione nei pertinenti fori multilaterali. In tale quadro, grazie anche al prezioso apporto della Rete diplomatica, alla collaborazione delle

altre competenti Amministrazioni nazionali ed al coordinamento con gli Stati membri dei su richiamati Regimi di controllo, il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a svolgere iniziative di contrasto all'esportazione e riesportazione da Paesi terzi di beni e tecnologie sensibili a duplice uso, civile e militare, suscettibili di impiego in programmi di produzione di armi di distruzione di massa NBC e dei loro vettori. Nel 2010 l'Italia ha avuto la Presidenza di turno del "Gruppo Esperti" della Intesa di Wassenaar, incaricato di mettere a punto e aggiornare le liste comuni di controllo all'esportazione.

c.3 Regimi multilaterali di **Non Proliferazione** delle armi non convenzionali.

Il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a dirigere la partecipazione italiana alle attività dei Regimi multilaterali di Non Proliferazione delle armi non convenzionali cosiddette "di distruzione di massa" nucleari (Gruppo dei Fornitori Nucleari - N.S.G.), chimiche, biologiche e batteriologiche (Gruppo Australia - A.G.) e dei loro vettori (Regime di Controllo delle Tecnologie Missilistiche - M.T.C.R.).

c.4 COARM.

Il Ministero degli Affari Esteri ha garantito la continua partecipazione italiana al gruppo di lavoro "*CO*nventional *AR*Maments" (COARM).

Il COARM è diventato il principale strumento di coordinamento e armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali strategici. Frutto di tale attività è innanzitutto il già menzionato "Codice Europeo di Condotta", la cui versione aggiornata e rafforzata è stata messa a punto dal COARM ed approvata nel dicembre 2008 dal Consiglio come Posizione Comune 944/2008/PESC. Le modalità di applicazione del Codice sono contenute in una apposita "Guida dell'Utente" rivolta alle Autorità nazionali preposte al rilascio delle autorizzazioni, entrata in vigore nel febbraio 2008, alla cui preparazione il Ministero degli Affari Esteri ha attivamente partecipato. Tale guida è stata adeguata

dal COARM alla Posizione Comune e pubblicata dal Segretariato del Consiglio il 29 Aprile 2009 con Nota nr.9241/09.

Il sistema di notifica dei dinieghi predisposto in ambito COARM e il costante scambio di informazioni tra gli Stati membri hanno contribuito a ridurre e, tendenzialmente, ad annullare gli effetti distorsivi provocati in passato da atteggiamenti difformi rispetto a fattispecie esportative sostanzialmente analoghe, causa di danneggiamento per gli esportatori di quelle Nazioni che - come l'Italia, con la Legge 185/90 - avevano adottato severe politiche di controllo ben prima dell'entrata in vigore del "Codice Europeo di Condotta".

Un'ulteriore iniziativa di trasparenza è la pubblicazione del Rapporto Annuale sulle esportazioni di armamenti predisposto dal Segretariato COARM, in coordinamento con la Presidenza di turno del Consiglio UE. Il documento "Dodicesima Relazione Annuale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 2011/C9/01 del 13 gennaio 2011.

c.5 Armi piccole e leggere.

La tradizionale attenzione riservata dall'Italia al tema della lotta al traffico illecito delle armi leggere e di piccolo calibro ha visto un'attiva partecipazione del Ministero degli Affari esteri nei maggiori fori negoziali multilaterali.

Nell'ambito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia ha sostenuto con forza la Risoluzione 65/64 sul commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro e la Risoluzione 65/50 sull'assistenza agli Stati nel combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro.

Concertata la propria posizione con i partners dell'Unione Europea, l'Italia ha anche partecipato alla Quarta Riunione biennale degli Stati parte del Programma d'Azione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro, svoltasi a New York dal 14 al 18 giugno 2010. La Riunione si è conclusa con l'adozione, per consenso, di un Documento Finale che riprende in buona parte le tradizionali posizioni italiane ed europee nel settore.

A livello di Unione Europea, l'Italia continua ad impegnarsi affinché venga inserito negli accordi fra l'Unione e i Paesi terzi un esplicito riferimento alla necessità di combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro. L'Italia ha fornito anche un importante contributo all'elaborazione di una proposta di decisione del Consiglio (n.2010/179/CFSP) a sostegno di un progetto presentato dal "South Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons" (SEESAC) finalizzato alla distruzione, messa in sicurezza e tracciabilità delle Small Arms and Light Weapons (SALW) nei Balcani Occidentali. E' inoltre proseguito lo sforzo che l'Italia e l'Unione Europea stanno congiuntamente compiendo per combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro per via aerea.

Tale sforzo ha dato i suoi frutti nell'adozione di una Decisione del Consiglio contro il traffico di armi leggere e di piccolo calibro per via aerea (n.2010/765/CFSP).

c.6 Trattato sul Commercio di Armi.

Il Trattato ha come obiettivo l'adozione di comuni standard di controllo sulla movimentazione internazionale di armi convenzionali, comprese quelle leggere e di piccolo calibro.

Il 14 giugno 2010 è stata adottata la Decisione del Consiglio 2010/336/CFSP sulle attività dell'Unione Europea a sostegno del processo verso un trattato sul commercio delle armi (ATT Arms Trade Treaty). La Decisione prevede una serie di attività volte a sensibilizzare gli Stati Membri delle Nazioni Unite alla promozione dell'ATT. A tale scopo saranno organizzati un ciclo di seminari divulgativi in diverse parti del mondo.

Nel luglio del 2010 si è svolta a New York la prima sessione preparatoria alla conferenza diplomatica che nel 2012 dovrà negoziare il Trattato sulla base del mandato approvato con la Risoluzione 64/48 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2009. Nel 2011 sono in programma due nuove sessioni del Comitato Preparatorio.

2. IL PROCESSO DI RIORDINO DELLA NORMATIVA NAZIONALE RELATIVA AL CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E I TRASFERIMENTI DEI PRODOTTI PER LA DIFESA

Il processo di integrazione europeo nel campo della difesa e la progressiva razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria europea ha portato negli ultimi anni ad un forte aumento sia dell'interscambio di sottosistemi e componenti militari che dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa. Di fronte a questo radicale cambiamento, il quadro normativo italiano è risultato sempre più inadeguato. Le modifiche apportate alla Legge 185/90 dalla Legge 148/03, di ratifica dell'Accordo Quadro/LOI relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, hanno toccato la norma solo in alcuni limitati aspetti

Diverse iniziative di carattere normativo sono state perfezionate in questo campo, sia a livello Intergovernativo, sia a livello Comunitario.

Durante il 2009, infatti, è stata pubblicata una Direttiva comunitaria e firmato un emendamento all'art. 16 dell'Accordo Quadro¹⁵ per migliorare l'efficienza delle movimentazione dei componenti fra i sei Paesi Europei e per favorire sia la costituzione di un più efficiente mercato europeo dei prodotti per la difesa che l'interscambio di componenti e materiali per la difesa fra le imprese europee.

La Direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009, finalizzata dalla DG *Enterprise and Industry* della Commissione Europea nell'ambito del cosiddetto "Defence Package"¹⁶, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 146/1 del 10 giugno 2009 e definisce norme in materia di "semplificazione dei termini e delle condizioni per i trasferimenti di prodotti militari all'interno della Comunità Europea".

Tale documento mira a disciplinare:

- alcuni aspetti specifici nel mercato europeo della Difesa e Sicurezza, caratterizzato da strumenti normativi specifici e frammentati nei 27 regimi nazionali molto diversi tra loro nelle procedure;
- l'ambito di applicazione;
- i tempi di concessione delle autorizzazioni;
- la Commissione Europea ha riconosciuto questi elementi come effettivi ostacoli alla creazione di una base industriale e tecnologica per la difesa in Europa ed allo sviluppo di un mercato europeo unico ed integrato degli

¹⁵ "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla Legge 9 luglio 1990, n. 185"

¹⁶ Oltre alla citata Direttiva il pacchetto contiene anche: la Direttiva 2009/81/CE che contiene norme per la regolamentazione degli Appalti Pubblici nel settore della sicurezza e difesa; e la Comunicazione della Commissione per una "Strategy for a stronger and more competitive European Defence Industry".

equipaggiamenti militari. L'obiettivo dichiarato della Direttiva, e più in generale del "Defence Package", è quello di ridurre:

- ✓ gli ostacoli alla circolazione nel mercato interno dei prodotti e dei servizi destinati alla difesa;
- ✓ le distorsioni della concorrenza che ne derivano, semplificando e armonizzando le condizioni e le procedure per il rilascio delle licenze.

Elemento di particolare valenza, nel caso di esportazione/riesportazione di materiale di origine Europea verso Paesi terzi, è l'attribuzione della responsabilità dell'esportazione al Paese in cui l'equipaggiamento sarà integrato, ai sensi delle previsioni della Posizione Comune 2008/944/PESC. Ogni Stato membro, comunque, sarà libero di fissare le limitazioni alle esportazioni che riterrà opportune.

La Direttiva prevede tre tipi di autorizzazione o licenza: generale, globale e individuale.

- L'autorizzazione generale consentirà il trasferimento dei prodotti per la difesa, selezionati in un'apposita lista definita da ogni Stato Membro, a condizione che siano destinati a imprese certificate dal proprio Governo ai sensi di specifiche previsioni contenute nella Direttiva comunitaria. (Questo tipo di autorizzazione riguarderà per lo più i materiali ritenuti poco "sensibili").
- L'autorizzazione globale consentirà il trasferimento di prodotti per la difesa tra aziende, anche appartenenti allo stesso gruppo industriale o partecipanti ad un programma di collaborazione, senza indicazione di quantità e valore. Gli elementi qualificanti (destinatario finale, descrizione del materiale, condizioni, ecc.) saranno specificati nel provvedimento di autorizzazione.
- L'autorizzazione individuale, del tutto simile a quella attualmente utilizzata, resterà limitata ad operazioni singole, in particolare quelle che coinvolgono prodotti "sensibili".

L'emendamento all'Accordo Quadro/LOI (Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito) comporta la definizione di un nuovo testo dell'art. 16 dell'Accordo Quadro firmato nel 2000 e ratificato nel 2003. Tale emendamento si sostanzia nella definizione di una procedura comune (Licenza Globale per componenti), fra i sei Paesi, per il trasferimento di componenti di materiale per la difesa fra i sei Paesi LoI.

Questo emendamento è già stato recepito dalla Svezia, dalla Spagna, dal Regno Unito e dalla Francia. Solo per Italia e Germania l'emendamento è in fase di recepimento.

Per parte italiana l'emendamento, come comunicato nella precedente Relazione al Parlamento, doveva essere recepito nell'ambito dell'iniziativa di riordino della Legge 185/90. Motivi di ordine tecnico, legati allo strumento della legge c.d.

comunitaria, scelta per dare delega al Governo per la trasposizione della Direttiva 2009/43/CE, hanno imposto di scindere i due processi e scegliere per questa ratifica la strada dello strumento legislativo ad hoc.

Il processo di riordino della Legge si sta muovendo anche verso la disciplina di operazioni attualmente non contemplate, come la delocalizzazione produttiva e le movimentazioni estero su estero (attività di intermediazione, ma anche attività delle Transnational Defence Companies - TDC), già prevista dalla Posizione Comune del Consiglio Europeo approvata nel 2003.

Per il processo di riordino nella sua interezza è stato istituito un apposito gruppo di lavoro (GdL) interministeriale coordinato da PCM/UCPMA che, nel corso del 2009 e del 2010, ha svolto l'attività seguendo quattro fasi:

- in una **prima fase** sono stati approfonditi i temi indicati e il contenuto degli impegni assunti o da assumere;
- in una **seconda fase** è stata verificata la strada opportuna da perseguire per un intervento correttivo di tutta la normativa in vigore;
- nella **terza fase** sono state individuate le nuove procedure da attuare per adeguare la normativa nazionale al processo di trasformazione del mercato della difesa;
- in una **quarta fase** sono state individuate le esigenze di organismi e strutture per assicurare un efficace funzionamento del nuovo sistema di controllo.

Nel corso del 2010, dopo attente analisi, le attività del GdL hanno portato all'identificazione del percorso legislativo costituito da "disegno di Legge Delega" e uno o più "Decreti Legislativi" e Regolamenti successivi per la definizione di un nuovo sistema di controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa.

Gli esiti di tale attività di coordinamento interministeriale sono stati presentati alle Organizzazioni non Governative interessate alla specifica materia rappresentate dalla Rete Italiana Disarmo (RID) ed alle Associazioni di categoria delle imprese.

3. ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO NELL'ANNO 2010.(tra parentesi i dati del 2009)

3.1 AUTORIZZAZIONI.

a. All'esportazione.

Nel corso del 2010 sono state rilasciate complessivamente da parte del Ministero degli Affari Esteri, n. **2.210** (2.181) autorizzazioni all'esportazione di materiali di armamento di cui:

- **1.492** (1.692) per esportazioni definitive;
- **610** (406) per esportazioni temporanee;
- **108** (83) per proroghe di autorizzazioni precedentemente rilasciate.

I valori riscontrati nel 2010, in termini numerici globali necessitano di una analisi specifica, in particolare si evidenzia il valore delle esportazioni definitive, per le quali è previsto il corrispettivo regolamento finanziario, pari a **2.906.288.705,85** (4.914.056.415,83) € (*Tabella 1*) ed un importo di autorizzazioni relative ai Programmi Intergovernativi pari a **345.430.573,38** (1.820.999.702,61) €

Rispetto al 2009 si è avuto un decremento significativo, pari a **40,86%**, del valore delle autorizzazioni alle esportazioni, al netto delle autorizzazioni per i programmi intergovernativi, contro l'aumento del (61,32%) dell'anno precedente.

Il minor livello di autorizzazioni rilasciate, rispetto al 2009, **va attribuito, da un lato al progressivo esaurimento di alcuni programmi governativi europei di cooperazione e dall'altro ad un minor numero di commesse internazionali correlabile alla difficile congiuntura economica.**

Ai soli fini statistici, in analogia con quanto effettuato in passato, l'analisi delle autorizzazioni alle esportazioni definitive¹⁷ rilasciate per l'anno 2010 è stata condotta utilizzando le seguenti fasce: valore limitato (fino a 10 mln. di €), valore medio (tra 10 e 50 mln. di €), valore rilevante (oltre i 50 mln. di €).

Si ritiene che l'analisi di tali aggregazioni possa fornire elementi di valutazione commisurabili alla valenza delle operazioni dell'intero sistema industriale del Paese, sia sul piano industriale che su quello economico.

L'analisi di dettaglio (*Tabelle 10*) ha evidenziato che:

- il **95,98% delle autorizzazioni**, corrispondente a **1.432** (980) autorizzazioni, è **relativo a materiali di valore inferiore a 10 mln. di €**, per un ammontare complessivo di **992,52** (1071,93) mln. di €, pari al **30,52** (15,92)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate;
- il **3,22** (4,43)% **delle autorizzazioni**, corrispondente a **48** (75) autorizzazioni, è **relativo a materiale di valore compreso fra i 10 e**

¹⁷ Valore globale al netto delle autorizzazioni relative ai Programmi intergovernativi.

50 mln. di € per un ammontare complessivo di **903,88** (1.684.34) mln. di €, pari al **27,80** (25,01)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate;

- **lo 0,80 (1,30)% delle autorizzazioni**, corrispondenti a **12** (22) autorizzazioni, è **relativo a materiali di valore superiore a 50 mln. di €** per un ammontare complessivo di **1.355,32** (3.978,78) mln. di €, pari al **41,68** (59,08)% del valore totale delle esportazioni definitive autorizzate.

Le numerosissime autorizzazioni rilasciate nel “*range*” fino ai 10 mln., per un controvalore pari al **30,52%** del totale, evidenziano la presenza di ordini per componenti e parti di ricambio. I dati riferiti alle autorizzazioni oltre i 50 mln., relativi alla vendita di sistemi completi, denotano un rilevante ribasso (rispetto al 2009).

Fra gli esportatori primeggia, come volume finanziario¹⁸, l’ALENIA AERONAUTICA con il 17,66% , pari a circa 574,15 mln. di €, seguita da:

- AGUSTA S.p.A. con il 16,65%, pari a circa 541,42 mln. di €;
- WHITEHEAD ALENIA S.S. S.p.A. con il 8,22%, pari a circa 267,18 mln. di €;
- FINCANTIERI S.p.A. con il 6,19%, pari a circa 201,41 mln. di €;
- MBDA ITALIA S.p.A. con il 5,79%, pari a circa 188,32 mln. di €;
- OTO MELARA S.p.A. con il 5,77%, pari a circa 187,53 mln. di €;
- MICROTECNICA S.r.l. con il 4,18%, pari a circa 135,89 mln. di €;
- ELETTRONICA S.p.A. con il 3,65%, pari a circa 118,53 mln. di €;
- SELEX SI con il 2,84%, pari a circa 92,37 mln. di €;
- AVIO S.p.A. con il 2,58%, pari a circa 83,84 mln. di €;

Per quanto attiene, invece, i **Paesi principali destinatari** delle autorizzazioni alle esportazioni definitive di prodotti per la difesa (non considerando le operazioni da effettuare nell’ambito dei Programmi intergovernativi, per lo più destinate a Paesi Europei) i principali acquirenti sono stati gli Emirati Arabi Uniti, che si attestano al 14,67%, pari a circa 477,07 mln di €, seguiti da:

¹⁸

Al netto del valore dei Programmi Intergovernativi.

- ARABIA SAUDITA con il 13,29%, pari a 432,20 mln. di €;
- ALGERIA con il 10,55%, pari a circa 343,09 mln. di €;
- STATI UNITI con il 9,27%, pari a circa 301,35 mln. di €;
- REGNO UNITO con il 6,15%, pari a 199,90 mln. di €;
- INDIA con al 4,54%, pari a 147,49 mln. di €;
- GERMANIA con il 3,75%, pari a 121,80 mln. di €.
- SINGAPORE con il 2,54%, pari a 82,68 mln. di €;
- AUSTRALIA con il 2,45%, pari 79,58 mln. di €;
- OMAN con il 2,44%, pari a circa 79,34 mln. di €;

Si riporta, nelle *Tabelle 15 e 16*, la tipologia di materiali destinati a ciascun Paese, per i quali sono state concesse le AUTORIZZAZIONI all'esportazione nel corso del 2009.

I **Paesi della NATO/UE**, verso i quali sono state emesse autorizzazioni, corrispondenti a circa il **33,69%** (46,81%) del totale, per un valore di circa **979,27** (2.300,27) mln. di €, si confermano tra i nostri tradizionali Paesi partner seppur con un netto decremento rispetto al 2009 (*Tabelle 1, 2, 3 e 4*).

I principali acquirenti dei Paesi UE/NATO sono stati: Stati Uniti d'America, Regno Unito e Germania, .

Per quanto riguarda, invece, le altre aree geopolitiche: l'Africa Settentrionale e il Vicino Medio Oriente (49,07%), l'America Settentrionale (10,39%) e l'Asia (10,21%). (*Tabella 5*).

Le autorizzazioni all'esportazione dirette verso i **Paesi Asiatici**, (Estremo Oriente) hanno **registrato un aumento** rispetto al 2009 dovuto principalmente ad una sostenuta dinamica di esportazioni verso India e Singapore. Il valore complessivo delle transazioni autorizzate si attesta per l'anno 2010 a circa **296,76** (416,25) mln € pari al **10,21%** del totale.

Per quanto riguarda **l'America Centro Meridionale**, le autorizzazioni di operazioni definitive verso i Paesi latino-americani sono diminuite a **62,2** mln di € (100,26 mln di €), anche se non in termini percentuali al **2,14%** (2,04%). Il principale acquirente è stato il Brasile.

La presenza dell'industria italiana per la difesa in alcuni mercati del Vicino e soprattutto del Medio Oriente si è sostanzialmente rafforzata. Il valore delle operazioni autorizzate verso i Paesi dell'area di **1.426,13**

mln di € è risultato inferiore rispetto a quello registrato nel 2009 (1.938,98 mln di €) ma ha comportato una crescita dell'area al 49,07% del totale contro il 39,46% del 2009.

Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Algeria rappresentano i principali partners commerciali.

In riferimento ai Paesi dell'Africa Centrale e Meridionale, il valore complessivo delle autorizzazioni rilasciate nel 2010 è pari a **25,01** mln di €, pari allo 0,86% del totale. Sul valore primeggia la fornitura allo Zambia e al Kenia.

Infine, l'area relativa ai Paesi dell'Oceania ha registrato un decremento del valore delle operazioni autorizzate che ha rappresentato il **2,75%** del totale attestandosi a **79,80** mln € (104,49 mln €). Il principale destinatario è stata l'Australia.

b. All'importazione.

Nel 2010, sono state rilasciate complessivamente **837** (717) autorizzazioni all'importazione, così suddivise:

- **434** (357), a titolo definitivo;
- **362** (312), a titolo temporaneo;
- **41** (48), a titolo di proroga.

Il valore totale dei materiali di cui è stata autorizzata **l'importazione definitiva** ammonta a circa **432,29** (1.168,89) mln. di €.

Similmente agli anni passati, i materiali importati in via definitiva risultano provenire quasi esclusivamente da Paesi membri della NATO/UE, con l'86% delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno 2010.

Gli Stati Uniti sono stati i principali fornitori di materiali con circa **711,82** mln. di € seguiti da Germania, Regno Unito e Francia. Le importazioni da Paesi extra NATO ed extra UE sono principalmente da ISRAELE e dalla SVIZZERA.

c. Ai transiti.

Nel corso del 2010 non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione per operazioni di transito a termini di legge.

d. Programmi di Produzione Intergovernativa.

Per l'indicazione dei programmi di produzione intergovernativa si rinvia all'*Allegato D* dove per ciascun programma è indicata: la tipologia del sistema, e i paesi partecipanti alla produzione congiunta del materiale.

e. Nulla Osta.

Nel corso del 2010 dal Ministero della Difesa sono stati rilasciati le seguenti tipologie di nulla osta, in applicazione dell'art. 9:

- comma 2, per il rilascio del parere MAE per il prosieguo delle trattative contrattuali verso Paesi Terzi;
- comma 4, per la prosecuzione delle trattative contrattuali verso Paesi NATO - UE;
- comma 5, per la prosecuzione di autorizzazioni precedentemente concesse.

Il Ministero della Difesa ha altresì rilasciato, ai sensi dell'art. 2 comma 6, n. **51** (40) nulla osta per assistenza tecnica e la manutenzione di materiali precedentemente esportati, n. **31** (18) per corsi di addestramento per la manutenzione e **13** sia per assistenza tecnica che per corsi di addestramento.

3.2 TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE.

Nel corso del 2010, sono state effettuate **32** (15) *nuove iscrizioni* al registro, di cui all'articolo 3 della Legge 185/90. Nello stesso tempo, sono state effettuate: n. **30** (11) cancellazioni di cui n. 23 per non aver presentato, prima della scadenza del triennio di validità, la prevista documentazione per il rinnovo, n. 3 su richiesta da parte della società, n. 3 su richiesta da parte della società per fusione mediante incorporazione e 1 per cessione dell'intera Business Unit difesa. Sono state inoltre deliberate anche 9 sospensioni

Al 31 dicembre 2010 risultavano così iscritte nel Registro n. **206** (204) imprese ed 1 sospesa.

3.3 OPERAZIONI.

Come già precisato nelle precedenti relazioni, i movimenti rilevati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane sono

relativi allo stato di avanzamento (utilizzazione) di licenze rilasciate, sia nel 2010 che negli anni precedenti (*Tabella 6, 7, 8 e 9*).

Non c'è quindi correlazione tra le “autorizzazioni” concesse nel 2010 e le “operazioni” dello stesso periodo.

a. Esportazioni.

Nell'anno 2010 risultano effettuati i seguenti movimenti doganali riguardanti:

- n. **2.017** (2.832) **esportazioni definitive**, per un valore complessivo di circa **2.754,24** (2.205,19) mln. di €;
- n. **409** (522) **esportazioni temporanee**, per un valore complessivo di circa **672,52** (606,47) mln. di €.

Relativamente alle **riesportazioni** sono state effettuate operazioni pari a circa **198,67** (181,61) mln. di €.

b. Importazioni.

Il valore dei materiali, oggetto di operazioni doganali correlate ad autorizzazioni all'importazione in corso di validità, è stato nel 2010 pari a:

- **224,96** (129,99) mln. di € per le **importazioni definitive** corrispondenti a **337** (340) operazioni;
- **257,52** (259,28) mln. di € per le **importazioni temporanee** corrispondenti a **347** (384) operazioni.

Relativamente alle **re-importazioni** sono state effettuate operazioni pari a **569,91** (509,09) mln. di €.

c. Programmi Intergovernativi.

Dalla relazione dell'Agenzia delle Dogane si rilevano anche le seguenti movimentazioni relative ai Programmi Intergovernativi, inseriti all'interno della relazione al Parlamento ai sensi dell'art 5, comma 1, della legge 185/90 così come modificato dalla legge 148/03:

- **esportazioni definitive** per un ammontare di circa **3,42** mln. di €;
- **esportazioni temporanee** per un ammontare di circa **767,12** (924,13) mln. di €;
- **importazioni definitive** per un ammontare di circa **18,03** (21,44) mln. di €;

- **importazioni temporanee** per un ammontare di circa **359,30** (409,93) mln. di €.

3.4 TRANSAZIONI FINANZIARIE.

L'attività degli Istituti di credito operanti sul territorio italiano per le transazioni bancarie in materia di esportazione/importazione e transito di materiali di armamento per l'anno 2010 è analiticamente esposta nella relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

In sintesi, nel periodo considerato sono state autorizzate n. **1.602** (1.628) transazioni bancarie, il cui valore complessivo relativo alla sommatoria di tutte le tipologie di operazioni è stato di circa **3.586** (4.095) mln. di €, così suddiviso:

- n. **943** (1043) autorizzazioni relative ad operazioni di **esportazione definitiva** di materiali di armamento per un ammontare di circa **3.046** (3.795) mln. di €.

Nel numero totale delle esportazioni definitive sono incluse le **64** (32) operazioni effettuate a fronte di nulla-osta del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 185/90.

- n. **49** (20) autorizzazioni relative ad operazioni di **temporanea esportazione** per un ammontare di circa **128** (14) mln. di €.
- n. **297** (235) autorizzazioni relative ad operazioni di **importazione definitiva** di materiali di armamento, per circa **225** (202) mln. di €.
- n. **313** (330) autorizzazioni relative ad **importazioni temporanee** per un ammontare di circa **187** (79) mln. di €.

Inoltre sono state autorizzate transazioni bancarie relative a **pagamenti per compensi di intermediazione**, riferite alle sole esportazioni definitive, per un totale di circa **95** (36) mln. di €.

La movimentazione finanziaria (introiti ed esborsi) avvenuta in relazione ai **programmi intergovernativi** è risultata pari a circa **€1.415** (1.731) mln. di €.

3.5 ULTERIORI VALUTAZIONI.

Il **valore delle autorizzazioni** rilasciate per l'esportazione, nel corso del 2010, è stato di circa **2.906,29** (4.914,06) mln. di €, al netto delle

autorizzazioni per i cosiddetti Programmi Intergovernativi pari circa 345 mln. €.

Le **operazioni di esportazione** effettuate sono state di circa **2.754,24** (circa 2.205,19) mln. di €.

Rispetto al precedente anno si è pertanto verificato un **significativo decremento** di circa il **40,86% nel valore delle licenze di esportazione** rilasciate, al netto delle licenze di esportazione relative ai Programmi Intergovernativi, ed **un aumento di circa il 24,90 % del valore** delle operazioni di esportazione di materiale.

In *Tabella 14* è illustrato il trend relativo alle “autorizzazioni” ed alle “operazioni” effettuate nel periodo dal 1997 al 2010.

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, va tenuto presente che lo sfasamento temporale che esiste tra l’autorizzazione ad esportare, l’effettiva spedizione del materiale prodotto ed i pagamenti effettuati non consentono un’immediata correlazione tra i **valori monetari totali**, relativi rispettivamente alle autorizzazioni concesse, alle esportazioni effettivamente avvenute nell’anno ed alle autorizzazioni ad effettuare le transazioni bancarie.

Infatti, sono gli effettivi movimenti doganali che danno la corretta indicazione finanziaria di quanto l’Italia ha esportato in materiali per la difesa nell’anno, poiché nella maggioranza dei casi, l’esecuzione contrattuale è modulata su base pluriennale.

Le autorizzazioni concesse rappresentano, invece, seppure con una certa approssimazione (in quanto non sempre i contratti si concludono nella loro completezza), una componente dell’ammontare del portafoglio di ordini esteri della nostra industria per la difesa.

Anche nel 2010 non sono state rilasciate Licenze Globali di Progetto” (GPL) né licenze di transito.

È continuata la movimentazione temporanea dei materiali connessi con i citati programmi, che, ai sensi della legge art. 1, commi, 8 lettera a) e 9 lettera a) sono soggetti al controllo del Ministero dell’Economia e Finanze – Agenzia delle Dogane.

Al riguardo le **esportazioni temporanee** effettuate nel 2010 nel quadro dei Programmi Intergovernativi si sono attestate a circa **767,12** (924,13) mln. di €.

L'elenco dei programmi, delle nazioni partecipanti e del tipo di materiale prodotto è riportato nel *Allegato D*.

Nella relazione dell'Agenzia delle Dogane sono state inserite le rilevazioni degli Uffici doganali in merito ai citati programmi, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 della legge 185/90, come modificato dalla legge 148/03.

Tenuto conto che per tali operazioni uno stesso componente viene movimentato e quindi registrato più volte, il reale valore del trasferimento potrà essere chiaro solo nel momento in cui avverrà la definitiva cessione/acquisizione del materiale oggetto del programma da parte dei Paesi partecipanti.

4. LINEAMENTI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2011.

Tenuto conto del particolare contesto internazionale caratterizzato dall'aggravarsi di conflitti e da nuove forme di minaccia legate per lo più alle attività terroristiche, rimane confermato nei programmi futuri il principio di **esercitare un controllo sempre più efficace** delle movimentazioni dei prodotti per la difesa secondo la legge 185/90 e di limitare le autorizzazioni relative ai trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica ed, in particolare, le armi ed i prodotti di duplice uso, cercando nel contempo di consentire la presenza competitiva dell'industria nazionale nel mercato internazionale.

In particolare si dovrà:

4.1 IN AMBITO NAZIONALE:

- curare la finalizzazione del processo di revisione della normativa nazionale per il recepimento Direttive Europee, delle Posizioni Comuni e degli Accordi Intergovernativi secondo i principi ed i criteri indicati nei precedenti capitoli;
- nelle more della finalizzazione della nuova normativa, continuare ad ottimizzare le procedure amministrative previste dalla legge 9 luglio 1990 n. 185 e dal regolamento di esecuzione DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, attraverso provvedimenti ministeriali, preventivamente coordinati con le altre Amministrazioni interessate;

- ottenere la predisposizione di un sistema informatico (precedente iniziativa relativa al SIGMA-2)¹⁹ necessario per ammodernare gli strumenti a disposizione per la definizione delle procedure amministrative legate all'attuazione della normativa vigente. Tale progetto consentirà inoltre di soddisfare le esigenze di tracciabilità dei prodotti per la difesa, quando le iniziative europee ed intergovernative, introdotte nella normativa nazionale, saranno recepite e si perverrà alla costituzione di un mercato interno europeo dei prodotti per la difesa.

4.2 IN AMBITO EUROPEO:

partecipare attivamente alle iniziative europee per contribuire a:

- monitorare attivamente il processo d'integrazione industriale europea, salvaguardando nel contempo le nicchie di eccellenza dell'industria nazionale;
- definire e armonizzare il nuovo regime basato sulla Licenza per Componenti in ambito Accordo Quadro e sulle licenze Generali e Globali previste dalla Direttiva Europea sugli scambi intracomunitari di prodotti militari.

4.3 IN AMBITO INTERNAZIONALE:

- partecipare attivamente ai *fora* internazionali che trattano argomenti relativi al controllo degli armamenti, dalla loro classificazione, costruzione e destinazione finale;
- partecipare ad iniziative tendenti a stabilire con i paesi alleati accordi in materia di trasferimento di materiali d'armamento e di alta tecnologia.

4.4 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE.

Oltre a fornire il consueto sostegno informativo all'attività di approfondimento e sindacato istituzionale delle Commissioni e del Parlamento, è intendimento perseverare nell'utilizzazione e miglioramento dell'attività di informazione, anche attraverso il sito istituzionale :

<http://www.governo.it/Presidenza/UCPMA/index.html> .

¹⁹

Tale sistema potrebbe consentire un sensibile miglioramento nel trasferimento delle informazioni relative alle movimentazioni dei prodotti militari all'interno della Pubblica Amministrazione.

Si ritiene di poter ulteriormente incrementare la trasparenza sulle attività fornendo, ove necessario, eventuali approfondimenti su temi di particolare interesse, quali:

- le attività svolte dall'Amministrazione nella gestione delle procedure connesse con la legge 185/90;
- il processo d'integrazione del mercato europeo degli equipaggiamenti militari;
- le attività condotte nei diversi fori internazionali relativamente al controllo e monitoraggio delle esportazioni di materiale per la sicurezza e difesa;
- l'applicazione di principi, vincoli e divieti – ed alla loro eventuale evoluzione – nell'attività di autorizzazione e controllo delle esportazioni.

Continuare il dialogo con i rappresentanti delle Organizzazioni Non Governative (ONG) interessate al controllo delle esportazioni e dei trasferimenti dei materiali d'armamento con la finalità di favorire una più puntuale e trasparente informazione nei temi d'interesse.

Elenco ALLEGATI e TABELLE

Allegato A	Stralcio delle Categorie dei Materiali d'Armamento (D.M. 2003)
Allegato B	Elenco dei Paesi sottoposti a provvedimenti di embargo da parte dell'ONU, dell'Unione Europea e dell'OSCE
Allegato C	Elenco dei Paesi ritenuti dall'ONU responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo
Allegato D	Elenco dei Programmi Intergovernativi
Tabella 1	AUTORIZZAZIONI all'esportazione per aree Politiche NATO/UE e non NATO/UE
Tabella 2	AUTORIZZAZIONI all'esportazione in ambito NATO/UE
Tabella 3	AUTORIZZAZIONI all'esportazione nei Programmi Intergovernativi
Tabella 4	AUTORIZZAZIONI all'esportazione in ambito non NATO/UE
Tabella 5	AUTORIZZAZIONI all'esportazione per Aree Geografiche
Tabella 6	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso le aree politiche: Paesi NATO (non UE), Paesi UE e Paesi non NATO/UE
Tabella 7	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi NATO/UE
Tabella 8	OPERAZIONI di esportazione effettuate verso Paesi non NATO/UE
Tabella 9	OPERAZIONI di esportazione per Aree Geografiche
Tabella 10	Analisi e comparazione dei valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
Tabella 11	Analisi delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva nei Programmi Intergovernativi
Tabella 12	Andamento delle OPERAZIONI di esportazione
Tabella 13	Andamento delle OPERAZIONI di esportazione temporanea nei Programmi Intergovernativi
Tabella 14	Andamento delle AUTORIZZAZIONI e delle OPERAZIONI dal 1997 al 2009
Tabella 15	Elenco dei materiali AUTORIZZATI per Paese di destinazione
Tabella 16	Elenco dei materiali AUTORIZZATI nell'ambito dei Programmi Intergovernativi per Paese di destinazione

Legge n. 185 del 1990**Elenco dei materiali d'armamento**

D.M. 13 giugno 2003

Introduzione

Il presente Elenco comprende materiali d'armamento e relative tecnologie ai sensi della legge n. 185 del 1990. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'Intesa di Wassenaar sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo MTCR e AG inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

L'Elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell'Intesa di Wassenaar. I materiali riportati nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'Intesa multilaterale di riferimento:

- "#" non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- "*" non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

I materiali di armamento specificati nell'art. 2, comma 2 della legge, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

a) Armi nucleari, biologiche, chimiche	Categorie 7 e 21
b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento	Categorie 1,3,16 e 21
c) Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento	Categorie 2,3,16 e 21
d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri	Categorie 4,16 e 21
e) Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare	Categorie 6,16 e 21
f) Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare	Categorie 9 e 21
g) Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare	Categorie 10, 16 e 21
h) Polveri, esplosivi, propellenti	Categorie 8 e 21
i) Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare	Categorie 5,11,15, 18 e 21
j) Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare	Categorie 13 e 21
k) Materiali specifici per l'addestramento militare	Categorie 14 e 21
l) Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni	Categorie 18,21,22 e 80
m) Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare	Categorie 12,13,16,17, 18,19,20 e 21

Si precisa che il processo di armonizzazione con altre liste di controllo ha comportato la derubricazione dal precedente elenco dei materiali d'armamento, di cui alla G.U. n. 221 del 21 settembre 1995, dei prodotti e delle tecnologie di interesse nucleare iscritti nella Categoria 0. Tali prodotti e tecnologie sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1334/2000 ed individuati dagli item 0C002, 0C003, 3A232, 3A228 e 3A229 del vigente Elenco dei beni e delle tecnologie di duplice uso.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

Nota 1 I termini tra "virgolette" sono definizioni. Vedere le Definizioni dei termini usati in annesso al presente Elenco.

Nota 2 I numeri CAS sono indicati a titolo di esempio. Essi non comprendono tutti i prodotti chimici e le miscele controllate dal presente Elenco.

#L'esportazione della "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo", "produzione" o "utilizzo" dei prodotti compresi nel presente Elenco è sottoposta ad autorizzazione con le stesse modalità previste per quei prodotti.

Questa "tecnologia" rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non compresi nel presente Elenco.

Non è sottoposta ad autorizzazione la "tecnologia" minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei materiali che non sono compresi nel presente Elenco o per quei materiali la cui esportazione sia stata autorizzata.

#Non è sottoposta ad autorizzazione la "tecnologia" "di pubblico dominio", la "tecnologia" per la "ricerca scientifica di base" nonché la "tecnologia" per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti.

Categoria 1

Armi ed "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici) ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. fucili automatici, carabine automatiche, pistole automatiche, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
- b. armi lunghe da sparo semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare;
- c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
- d. affusti speciali, serbatoi, spegnifiamma e congegni di mira per le armi sottoposte ad autorizzazione dai precedenti paragrafi a., b. o c. della presente Categoria;
- e. silenziatori per armi da fuoco.

Nota Tecnica

Le armi ad anima liscia semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare comprese nel precedente paragrafo b. sono quelle che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. hanno superato un collaudo di prova a pressioni superiori a 1.300 bar;
- b. funzionano normalmente ed in sicurezza a pressioni superiori a 1.000 bar;
- c. sono in grado di accettare munizioni di lunghezza nominale superiore a 76,2 mm. (ad esempio cartucce commerciali di calibro 12 magnum);
- d. sono idonee ad impiegare il munizionamento precluso alle armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 110 del 1975, oppure le munizioni espressamente destinate ad impieghi di polizia e di tutela dell'ordine pubblico, attraverso apposita conformazione della camera di cartuccia.

I parametri di questa Nota Tecnica devono essere misurati conformemente agli standard della Commissione Internazionale Permanente.

Nota 1 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per scopi sportivi e/o venatori. Queste armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare né essere completamente automatiche.

Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.

Nota 4 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche (legge n. 185 del 1990, art. 1 comma 11).

Categoria 2

Armi o sistemi d'arma di calibro superiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici), lanciatori ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciapiamme militari, cannoni senza rinculo e loro dispositivi di riduzione della segnatura;

Nota Il presente paragrafo include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale sottoposto ad autorizzazione dal presente paragrafo.

b. lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiali pirotecnici;

Nota Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione.

c. congegni di mira.

Categoria 3

Munizioni, e loro componenti appositamente progettati, per le armi o per i sistemi d'arma sottoposti ad autorizzazione nelle Categorie 1, 2 o 12.

Nota 1 I componenti appositamente progettati comprendono:

a. pezzi in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, corone di forzamento e parti metalliche di munizioni;

b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;

c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

d. bossoli combustibili per cariche esplosive;

e. submunizioni comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione:

a. munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile, e munizioni demilitarizzate tramite foratura o deformazione del bossolo;

b. cartucce per uso industriale ed artifici luminosi e fumogeni (legge n. 185 del 1990, art. 1 comma 11);

c. contenitori di munizionamento di qualsiasi tipo non direttamente utilizzabili con i sistemi d'arma ad essi associati, ma destinati ad attività di carattere logistico quali il trasporto, maneggio, stoccaggio e conservazione in deposito.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone a controllo le cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti scopi:

a. segnalazione;

b. "scaccia volatili";

c. accensione torce di sicurezza degli impianti petroliferi.

Categoria 4

Bombe, siluri, razzi, #missili, e relative apparecchiature ed accessori, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti appositamente progettati:

a. bombe, siluri, granate, smoke canister (contenitori fumogeni), razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kits di demolizione, "dispositivi pirotecnici militari";

cartucce e simulatori (ad esempio apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali);

Nota Il presente paragrafo include:

1. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
2. ugelli per motori a razzo di missile ed ogive dei veicoli di rientro.

b. apparecchiature appositamente progettate per il maneggio, controllo, attivazione, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, puntamento, dragaggio, disinnescamento, inganno, interferenza, detonazione, o rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal Precedente paragrafo a..

Nota Il presente paragrafo include:

1. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 Kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
2. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota tecnica

I dispositivi portatili, progettati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici ed incapaci di distinguere fra mine ed altri oggetti metallici, non sono considerati appositamente progettati per la rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a.

Nota 1 # Il precedente paragrafo a. include i sistemi di missili balistici e loro "mezzi di produzione" appositamente progettati, e loro sistemi completi di supporto per il lancio, di controllo e di attivazione, loro sottosistemi e componenti appositamente progettati.

Nota 2 # La precedente Nota 1 include nei sottosistemi, componenti ed apparecchiature appositamente progettate, anche i dispositivi di sicurezza, d'armamento, d'innescamento e di sparo di arma o di teste di guerra e loro "mezzi di produzione" ed "apparecchiature di produzione" appositamente progettati.

Nota 3 # La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione i sistemi di vettori di lancio nello spazio, razzi sonda e loro sottosistemi e componenti (vedere le Categorie 9A004 e 9A104 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso).

Categoria 5

Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature per l'allineamento e la verifica ed apparecchiature di contromisure, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

- a. congegni di mira, calcolatori di tiro, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, di sorveglianza od inseguimento del bersaglio; apparecchiature di scoperta, di raccolta dati, di riconoscimento o di identificazione ed apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
- c. apparecchiature di contromisure per i materiali di cui ai precedenti paragrafi a. o b.;
- d. apparecchiature campali per l'allineamento o la verifica, appositamente progettati per i materiali di cui ai precedenti paragrafi a. o b.

Categoria 6

Veicoli terrestri e loro componenti appositamente progettati o modificati per impiego militare.

Nota tecnica

Ai fini della presente Categoria il termine veicoli terrestri comprende anche i rimorchi.

Nota 1 Questa Categoria comprende:

- a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nella Categoria 4;
- b. veicoli corazzati;

- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di attraversare a guado acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per impiego militare. Tali componenti comprendono:

- a. copertoni di ruote pneumatiche di tipo appositamente progettato a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi;
- b. sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio, azionati dall'interno del veicolo in moto;
- c. protezioni corazzate per parti vitali, (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di guida);
- d. speciali rinforzi strutturali per montaggio di armi.

Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le automobili civili blindate o furgoni portavalori blindati.

Nota 4 #La presente Categoria sottopone ad autorizzazione anche i veicoli progettati o modificati per il trasporto, maneggio, controllo, attivazione e lancio dei sistemi di missili e di aeromobili senza equipaggio.

Nota 5 #La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione i veicoli appositamente progettati o modificati per il maneggio, controllo, attivazione e lancio di vettori spaziali e razzi sonda progettati o modificati per uso civile (vedere la Categoria 9A115 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso).

Categoria 7

Agenti tossici chimici o biologici, "gas lacrimogeni", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti, sostanze e "tecnologie" come segue:

a. agenti biologici e sostanze radioattive "adattati per essere utilizzati in guerra" per produrre danni alle popolazioni od agli animali, per degradare materiali o danneggiare le colture o l'ambiente, ed agenti per la Guerra Chimica;

b. precursori binari e precursori chiave per la Guerra Chimica come segue:

1. Alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) Difluoruri, quali:

*DF metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);

2. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) O-2-Dialchile (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) aminoetil alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosfonite e corrispondenti sali achilati e protonati, quali:

*QL: O-Etil-2-di - isopropilammino etil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);

3. Cloroarsina: O-Isopropil metilfosfonocloridrato (CAS 1445-76-7);

4. Clorosoman: O-Pinacolil metil fosfonocloridrato (CAS 7040-57-5);

c. "gas lacrimogeni" ed "agenti antisommossa" contenenti:

1. cianuro di bromobenzile (CA) (CAS 5798-79-8);

2. O-Clorobenzilidenemalononitrile (O-Clorobenzalmalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. fenil-acil-cloruro (?-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

4. Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepina (CR) (CAS 257-07-8);

d. apparecchiature appositamente progettate o modificate per la disseminazione di una delle seguenti sostanze e loro componenti appositamente progettati:

1. prodotti o agenti controllati dai precedenti paragrafi a. o c.;

2. prodotti per la guerra chimica ottenuti con i precursori controllati dal precedente paragrafo b.

e. apparecchiature appositamente progettate per la difesa dalle sostanze sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. o c., e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il presente paragrafo comprende gli indumenti protettivi.

f. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione di sostanze sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. o c., e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il presente paragrafo non sottopone ad autorizzazione controllo delle radiazioni.

N.B. Per le maschere antigas di tipo civile e per le apparecchiature di protezione vedere anche la Categoria 1A004 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

g. "biopolimeri" appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di Guerra Chimica sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a., e le colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

h. "biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la Guerra Chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1. "biocatalizzatori" appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la Guerra Chimica sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo a. risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;

2. sistemi biologici, come segue: "vettori di espressione", virus o colture di cellule contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione di "biocatalizzatori" sottoposti ad autorizzazione dal precedente sottoparagrafo h. 1;

i. "tecnologia" come segue:

1. "tecnologia" per lo "sviluppo", "produzione" od "utilizzo" di agenti tossici, componenti e materiali relativi sottoposti ad autorizzazione dai precedenti paragrafi da a. ad f.;

2. "tecnologia" per lo "sviluppo", "produzione" o "utilizzo" di "biopolimeri" o colture di cellule specifiche sottoposte ad autorizzazione dal precedente paragrafo g.;

3. "tecnologia" specifica per l'incorporazione di "biocatalizzatori", sottoposti ad autorizzazione dal precedente sottoparagrafo h.1, in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 Il precedente paragrafo comprende quanto segue:

a. agenti nervini per la Guerra Chimica:

1. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) Alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) - fosfonofluoridrato, quali:

Sarin (GB): O-Isopropil metilfosfonofluoridrato (CAS 107-44-8);

Soman (GD): O-Pinacolil metilfosfonofluoridrato (CAS 96-64-0);

2. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) N,N-Dialchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosforamidocianuri, quali:

Tabun (GA): O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianuro (CAS 77-81-6);

3. O-Alchil (H uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchile) S-2-Dialchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil)-aminoetil alchil (Metil, Etil, n-Propil o Isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

VX: O-Etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);

b. agenti vescicanti per la Guerra Chimica:

1. Ipriti allo zolfo, quali:

Solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);

Solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);

Bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);

1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);

1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);

1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);

1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);

Bis (2-cloroetiltio) etere (CAS 63918-90-1);

Bis (2-cloroetiltio) etere (CAS 63918-89-8);

2. Lewisiti, quali:

2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

Tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

Bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

3. Ipriti all'azoto, quali:

HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);

HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);

HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

c. agenti inabilitanti per la Guerra Chimica, quali:

3-Quinuclidinil benzilato (BZ) (CAS 6581-06-2)

d. agenti defolianti per la Guerra Chimica, quali:

1. Butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);

2. Acido 2,4,5-Triclorofenossiacetico miscelato con Acido 2,4-Diclorofenossiacetico (Agente Arancio).

Nota 2 Il precedente paragrafo e. include i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico.

Nota 3 I precedenti paragrafi a. e c. non sottopongono ad autorizzazione:

a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4);

b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);

c. cloro (CAS 7782-50-5);

d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5);

e. disfosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);

f. bromoacetato di etile (CAS 105-36-2);

g. bromuro di xilile, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);

i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);

j. bromo acetone (CAS 598-31-2);

k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);

l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);

m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);

n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);

o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrina (CAS 76-06-2).

Nota 4 La "tecnologia", le colture di cellule ed i sistemi biologici elencati nel precedente paragrafo g., nei precedenti sottoparagrafi h.2. ed i.3. sono esclusivi per la Guerra Chimica e pertanto i medesimi non sottopongono ad autorizzazione la "tecnologia", le cellule od i sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali), al trattamento dei rifiuti od all'industria alimentare.

Nota 5 I precedenti paragrafi d., e., ed f. sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare.

N.B. Vedere anche la Categoria 1A004 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Categoria 8

"Esplosivi militari" e combustibili, inclusi i propellenti, e relative sostanze, come segue:

a. Sostanze, come segue, e relative miscele:

1. #polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99%;
2. #combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, con tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
 - a. metalli e relative miscele:
 1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm;
 2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
 - b. miscele, che contengono uno degli elementi seguenti:
 1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) e leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm ;
 2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85% con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
 - c. combustibili ad alta densità di energia, quali l'impasto di boro, aventi densità di energia uguale o superiore a $40 \cdot 10^6$ Joules/kg;
3. #perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
4. #miscugli di fluoro e di uno degli elementi seguenti: altri alogeni, ossigeno, azoto;
5. #carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborano, e relativi derivati;
6. #ciclotetrametilnitrammina (CAS 2691-41-0) (HMX); ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina; 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclotano; (ottogene);
7. esanitrostilbene (HNS) (CAS 20062-22-0);
8. diamminotrinetrobenzene (DATB) (CAS 1630-08-6);
9. triamminotrinetrobenzene (TATB) (CAS 3058-38-6);
10. nitrato di triamminoguanidina (TAGN) (CAS 4000-16-2);
11. sub-idruri di titanio con stechiometria TiH 0,65-1,68;
12. dinitroglicolurile (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8); tetranitroglicolurile (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7);
13. tetranitrobenzotetrazopentalene (TACOT) (CAS 25243-36-1);
14. diamminoesanitrobifenolo (DIPAM) (CAS 17215-44-0);
15. picrilamminodinitropiridina (PYX) (CAS 38082-89-2);
16. 3-nitro-1,2,4-triazolo-5-one (NTO o ONTA) (CAS 932-64-9);
17. #idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%; nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4); perclorati di idrazina (CAS 27978-54-7); dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7); monometilidrazina (CAS 60-34-4); dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
18. #perclorato di ammonio (CAS 7790-98-9);
19. #ciclotrimetilenetrinitrammina (RDX) (CAS 121-82-4); ciclonite; T4; esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano; (esogene);
20. nitrato di idrossiammonio (HAN) (CAS 13465-08-2); perclorato di idrossiammonio (HAP) (CAS 15588-62-2);
21. perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III) (o CP) (CAS 70247-32-4);
22. perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III), (o BNCP);
23. 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazone-1-ossido (ADNBF) (CAS 97096-78-1); ammino dinitrobenzofurossano;
24. 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurossano-1-ossido (CAS 117907-74-1), (CL-14 o diammino dinitrobenzofurossano);
25. 2,4,6-trinitro-2,4,6-triaza-ciclo-esanone (K-6 o Keto-RDX) (CAS 115029-35-1);

-
26. 2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyclo [3,3,0]-ottanone-3 (CAS 130256-72-3)- (tetranitrosemiglicourile, K-55 o cheto-biciclico, HMX);
 27. 1,1,3-trinitroazetidina (TNAZ) (CAS 97645-24-4);
 28. 1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalin (TNAD) (CAS 135877-16-6);
 29. esanitroesazaisowurzitane (CAS 135285-90-4) (CL-20 o HNIW); e clatrati di CL-20;
 30. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
 31. dinitrammide di ammonio (ADN o SR12) (CAS 140456-78-6);
 32. trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile) (CAS 479-45-8);
- b. Esplosivi e propellenti che abbiano prestazioni rientranti nei parametri seguenti.
1. qualsiasi esplosivo con velocità di detonazione superiore a 8.700 m/s o pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
 2. altri esplosivi organici non elencati nella presente Categoria 8, in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 GPa (250 Kbar) e che restano stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250° C);
 3. qualsiasi altro propellente solido che rientri nella Classe 1.1 delle Nazioni Unite (UN) non elencato nella presente Categoria 8. avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;
 4. qualsiasi propellente solido che rientri nella Classe 1.3 delle Nazioni Unite (UN) avente un impulso teorico specifico maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;
 5. ogni altro propellente per armi da fuoco non elencato nella presente Categoria 8 dotato di forza costante maggiore di 1.200 KJoule/kg.;
 6. ogni altro esplosivo, propellente o materiale pirotecnico non elencato nella presente Categoria 8 che può mantenere un tasso di combustione costante superiore a 38 mm/sec. in condizioni standard di pressione di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21° C);
 7. propellenti basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5% a 233 K (-40° C);
- c. "prodotti pirotecnici militari";
- d. altre sostanze, come segue:
1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;
 2. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciapiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stereati o i palmitati metallici (chiamati anche Octol) (CAS 637-12-7) e i gelificanti M1, M2 e M3;
 3. #ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7) o da difluoruro di ossigeno;
- e. additivi e precursori, come segue:
1. azidometilmetilossetano (AMMO) e suoi polimeri;
 2. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9); salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
 3. bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica (CAS 5917-61-3) o bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica (CAS 5108-69-0);
 4. Bis-2-fluoro-2,2-dinitroetilformale (FEFO) (CAS 17003-79-1);
 5. Bis-2-idrossietilglicolammide (BHEGA) (CAS 17409-41-5);
 6. ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino (Metil BAPO) (CAS 85068-72-0);
 7. bisazidometilossetano e suoi polimeri (CAS 17607-20-4);
 8. bis-clorometilossietano (BCMO) (CAS 142173-26-0);
 9. nitrileossido di butadiene (BNO);
 10. #trinitrato di butantriolo (BTTN) (CAS 6659-60-5);
-

-
11. #catocene (CAS 37206-42-1) (2,2 - Bis - etilferrocenil propano); ferrocene carboxylic acids; N-butylferrocene (CAS 319904-29-7); butacene (CAS 125856-62-4) e altri polimeri derivati dal ferrocene;
 12. sali di tert-butil-dinitroazetidina;
 13. #monomeri energetici, plasticizzanti e polimeri contenenti gruppi nitrici, nitruri, nitrati, nitraza o difluoroammino;
 14. poli-2,2,3,3,4,4-esafuoropentano-1,5- diol formai (FPF-1);
 15. poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal (FPF-3);
 16. #polimero di azoturo di glicidile (GAP) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
 17. esabenzilesaazaisowurtzitano (HBIW) (CAS 124782-15-6);
 18. #polibutadiene con radicali ossidrilici terminali (HTPB) avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2.2 e uguale o inferiore a 2.4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g, e viscosità a 30° inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
 19. ossido ferrico sopraffino (ematite Fe_2O_3) avente una superficie specifica superiore a 250 m²/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 0,003 µm (CAS 1309-37-1);
 20. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
 21. stannato di piombo (CAS 12036-31-6), maleato di piombo (CAS 19136-34-6), citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
 22. chelati di piombo e di rame beta resorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
 23. nitratometilmetilossetano o poli (3-nitratometil, 3-metilossetano); (Poli-NIMMO) (NMMO) (CAS 84051-81-0);
 24. 3-Nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
 25. #n-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
 26. agenti di accoppiamento organometallici, specificatamente:
 - a. neopentil [diallile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
 - b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, N-propanolatometil] butanolato-1, tris [diottile] pirofosfato: o KR3538;
 - c. titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, N-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
 27. policianodifluoramminoetilenossido (PCDE);
 28. #ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianurico o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull'anello aziridinico;
 29. poliglicidilnitrato o poli (Nitratometilossirano); (Poli-GLYN) (PGN) (CAS 27814-48-8);
 30. polinitroortocarbonati;
 31. propileneimide, 2-metilaziridine (CAS 75-55-8);
 32. tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano (TAIW);
 33. #tetraetilenepentaminaacrilonitrile (TEPAN) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;
 34. #tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile (TEPANOL) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotta con glicidolo e loro sali;
 35. #trifenil bismuto (TPB) (CAS 603-33-8);
 36. #tris-1-(2-metil)aziridinil fosfin ossido (MAPO) (CAS 57-39-6); ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammio (BOBBA 8); e altri derivati del MAPO;
 37. 1,2,3-Tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano (CAS 53159-39-0); Tris vinossi propano addotto (TVOPA);
 38. 1,3,5 triclorobenzene(CAS 108-70-3);
 39. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo);
-

40. 1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano (TAT) (CAS 41378-98-7);

41. 1,4,5,8 tetrazodecalina (CAS 5409-42-7);

42. alcool funzionalizzati, poli (epicloridrina), a basso peso molecolare (inferiore a 10.000); poli (epicloridrindiole e triolo).

Nota 1 Sono sottoposti ad autorizzazione gli esplosivi ed i combustibili militari che contengono i metalli o le leghe indicati nei precedenti paragrafi a.1. e a.2., che siano o meno incapsulati in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

N.B. Vedere anche la Categoria 1.C011 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Nota 2 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione il boro e il carburo di boro arricchito con boro - 10 (contenuto di boro- 10 uguale o superiore al 20%).

Nota 3 I combustibili per "aeromobili" sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo d. 1. della presente Categoria sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.

Nota 4 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione perforatori appositamente progettati per la perforazione di pozzi petroliferi.

Nota 5 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione le sostanze seguenti quando non composte o mescolate con esplosivi militari o polveri di metallo:

a. picrato di ammonio;

b. polvere nera;

c. esanitrodifenilammina;

d. difluoroammina (HNF₂);

e. nitroamido;

f. nitrato di potassio;

g. tetranitronaftalina;

h. trinitroanisolo;

i. trinitronaftalina;

j. trinitrossilene;

k. acido nitrico fumante non inibito e non arricchito;

l. acetilene;

m. propano;

n. ossigeno liquido;

o. perossido di idrogeno di concentrazione inferiore all'85%;

p. metallo misch;

q. n-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone;

r. diottimaleato;

s. etilesilacrilato;

t. trietilalluminio(TEA), trimetilalluminio(TMA), ed altri alchili piroforici metallici ed ari di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;

u. nitrocellulosa;

v. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG);

w. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT);

x. etiletilendiamminodinitrato (EDDN);

y. pentaeritritetetrinitrato (PETN);

aa. azoturo di piombo, stfnato normale e basico di piombo ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;

bb. #trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (vedere la Categoria 1C111.c.2 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);

- cc. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico);
- dd. dietildifenilurea; dimetildifenilurea; metileildifenilurea [Centraliti];
- ee. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica);
- ff. metil-N,N-ifenilurea (difenilurea asimmetrica di metile);
- gg. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile);
- hh. #2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (vedere la Categoria 1C111.c.3 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);
- ii. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA);
- jj. 2,2-dinitropropanolo;
- kk. trifluoruro di cloro.

Nota 6 Il presente Elenco non sottopone ad autorizzazione le operazioni di importazione, esportazione e transito di polveri da caccia le quali, come tali, sono sottoposte ad autorizzazione dal Ministero dell'Interno.

Categoria 9

Navi da guerra, apparecchiature ed accessori navali speciali, come segue, e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

- a. navi da combattimento e navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per operazioni offensive o difensive, trasformate o meno per uso non militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o di funzionamento, e dotate o meno di sistemi di lancio o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi;
- b. motori come segue:
 - 1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini, con entrambe le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza all'asse superiore o uguale a 1,12 MW (1.500 hp.); e
 - b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min.;
 - 2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 - a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp.);
 - b. inversione rapida;
 - c. raffreddati a liquido; e
 - d. totalmente ermetici;
 - 3. motori diesel amagnetici appositamente progettati per uso militare con potenza all'asse uguale o superiore a 37,3 KW (50 hp.), e con contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale;
- c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per impiego militare e loro sistemi di controllo;
- d. reti antisommersibile e reti antisiluri;
- e. apparecchiature di guida e navigazione appositamente progettate per impiego militare;
- f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per impiego militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave;

Nota Il presente paragrafo f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda, ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni, e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m.; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci "laser" a qualsiasi profondità.

Il presente paragrafo f. non include i normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione e per gli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

g. cuscinetti silenziosi, con sospensioni a gas o magnetiche, con controlli per la soppressione delle vibrazioni o della segnatura, ed apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare.

Categoria 10

"Aeromobili", veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per "aeromobili", relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

- a. "aeromobili" da combattimento e loro componenti appositamente progettati;
- b. altri "aeromobili" appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l'attacco, l'addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati;
- c. motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati;
- d. #veicoli aerei senza equipaggio inclusi i veicoli aerei con guida a distanza (RPV), e veicoli autonomi programmabili appositamente progettati o modificati per uso militare e loro lanciatori, "assiemi di supporto a terra" e relative apparecchiature di Comando e Controllo;
- e. apparecchiature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l'uso con gli "aeromobili" sottoposti ad controllo dai precedenti paragrafi a. o b. o con i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo c. e loro componenti appositamente progettati;
- f. dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, equipaggiamenti appositamente progettati per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed equipaggiamenti a terra appositamente progettati per gli "aeromobili" sottoposti ad autorizzazione dai precedenti paragrafi a. o b., o per i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal precedente paragrafo c.;
- g. apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l'impiego in "aeromobili", tute anti-g, caschi militari di protezione e maschere di protezione, convertitori di ossigeno liquido usati per "aeromobili" o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di elezione d'emergenza di personale da "aeromobili";
- h. paracadute usati per il lancio di personale combattente, di materiali o come aerofreni per "aeromobili" come segue:
 1. paracadute per:
 - a. lancio di precisione di incursori;
 - b. lancio di truppe paracadutiste.
 2. paracadute per il lancio di materiale;
 3. paracadute frenanti, paracadute d'arresto, paracadute ritardante per il controllo della stabilità ed assetto di corpi in caduta, (ad esempio, capsule di recupero, seggiolini eiettabili, bombe);
 4. paracadute frenanti per i sistemi di apertura e regolazione della sequenza di gonfiaggio dei paracadute di emergenza dei seggiolini eiettabili;
 5. paracadute per il recupero di missili guidati, veicoli aerei senza pilota o veicoli spaziali;
 6. paracadute di avvicinamento e paracadute di decelerazione per l'atterraggio;
 7. altri tipi di paracadute militari.
- i. sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per impiego militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l'uso dell'ossigeno;
- l. assiemi elettronici e loro componenti in grado di funzionare a temperature superiori a 125°C progettati o modificati per essere utilizzabili in missili e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio;

Nota 1 Il precedente paragrafo b. non sottopone ad autorizzazione "aeromobili", o varianti di quegli "aeromobili", appositamente progettati per uso militare che:

- a. non siano configurati per uso militare e non siano equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per impiego militare; e
- b. siano stati successivamente certificati per uso civile dalle Autorità dell'Aviazione Civile di uno "Stato partecipante".

Nota 2 Il precedente paragrafo c. non sottopone ad autorizzazione:

- a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle Autorità dell'Aviazione Civile di uno "Stato partecipante" per l'impiego su aerei civili o loro componenti appositamente progettati;
- b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati.

Nota 3 I precedenti paragrafi b. e c., per quanto attiene i componenti appositamente progettati e le relative apparecchiature per "aeromobili" o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, sottopongono ad autorizzazione solamente quei componenti militari e le relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

Nota 4 #Il precedente paragrafo d. include anche tecnologie di progettazione e materiali come segue:

- a. tecnologia di progetto per l'integrazione della fusoliera dell'aeromobile, del sistema di propulsione, e delle superfici di ipersostentamento e di controllo per ottimizzare la prestazione aerodinamica nella fase di volo a regime di un aeromobile senza equipaggio;
- b. dispositivi e loro tecnologie utilizzabili per la protezione dei sistemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio contro gli effetti nucleari [ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati della esplosione e del calore], come segue:
 1. microcircuiti e rivelatori resistenti alle radiazioni neutroniche o alle radiazioni ionizzanti transitorie;
 2. cupole protettive (radome) appositamente progettate per resistere ad una azione combinata di onda termica superiore a 4.184×10^6 J/m² accompagnata da un picco di sovrappressione superiore a 50 KPa (7 libbre per pollice quadrato).

Categoria 11

Apparecchiature elettroniche, non sottoposte ad autorizzazione in altre Categorie del presente Elenco, appositamente progettate per impiego militare e loro componenti appositamente progettati.

Nota Questa Categoria comprende:

- a. apparati di contromisure elettroniche (ECM) e di contro-contromisure elettroniche (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei od erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni o per ostacolare in qualsiasi altra maniera, la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari compresi i loro apparati di contromisure), incluse le apparecchiature di disturbo e di contro disturbo;
- b. tubi ad agilità di frequenza;
- c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico ai fini delle informazioni o della sicurezza militare o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
- d. apparecchiature di contromisure subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei od erronei nei ricevitori sonar;
- e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature di sicurezza per dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzando procedimenti di cifratura;
- f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;

g. #convertitori analogico-numeriche impiegabili nei sistemi missilistici, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. progettati per rispondere a requisiti militari per apparecchiature rinforzate, o
2. progettati o modificati per uso militare ed appartenenti ad una delle tipologie seguenti:
 - a. microcircuiti convertitori analogico-numeriche, resistenti alle radiazioni o aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. risoluzione uguale o superiore a 8 bit;
 2. predisposti per funzionare a temperature inferiori a -54°C o superiori a +125°C;
 3. sigillati ermeticamente;
 - b. moduli e circuiti stampati convertitori analogico-numeriche ad ingresso elettrico, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
 1. risoluzione uguale o superiore a 8 bit;
 2. predisposti per funzionare a temperature inferiori a -45°C o superiori a +55°C;
 3. contenenti i "microcircuiti" elencati al presente paragrafo g.2.a.

Categoria 12

Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per la distruzione di un bersaglio od a far fallire la missione del medesimo;

b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, incluso strumentazione diagnostica e bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

N.B. Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, vedere le Categorie 1, 2, 3 e 4 del presente Elenco.

Nota 1 La presente Categoria comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori di 0,1g a velocità superiori di 1,6 Km/s, a fuoco singolo o rapido;

b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;

d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 La presente Categoria sottopone ad autorizzazione sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

a. elettromagnetico;

b. elettrotermico;

c. a plasma;

d. a gas leggero; o

e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

Nota 3 La presente Categoria non sottopone ad autorizzazione la tecnologia per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

Categoria 13

Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:

a. piastre blindate come segue:

1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o
2. impiegabili per uso militare;

b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettati per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;

c. elmetti militari;

d. indumenti antibalistici-antiesplorazione costruiti in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti. appositamente progettati.

Nota 1 Il precedente paragrafo b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelters militari.

Nota 2 Il precedente paragrafo c. non sottopone ad autorizzazione elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3 Il precedente paragrafo d. non sottopone ad autorizzazione singoli indumenti antibalistici ed i relativi accessori quando al seguito degli utenti a scopo di protezione personale,

N.B. Vedere anche la Categoria 1.A.005 dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Categoria 14**Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare o per la simulazione di scenari militari e loro componenti ed accessori appositamente progettati.**Nota tecnica

Il termine apparecchiature specializzate per l'addestramento militare comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di "aeromobili" teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di "aeromobili" teleguidati e di unità di addestramento mobili.

Nota 1 La presente Categoria comprende i sistemi di generazioni di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per impiego militare.

Nota 2 La presente Categoria comprende anche i modelli/simulacri di materiali di armamento appositamente costruiti, adattati o trasformati per la simulazione di scenari militari per la realizzazione di piani di inganno.

Categoria 15**Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati come segue:**

- a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
- b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
- c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
- d. apparecchiature, per la visione all'infrarosso o termica;
- e. apparecchiature per la visione delle immagini radar;

f. apparecchiature di contromisure o di contro-contromisure per le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dai paragrafi da a. ad e..

Nota Il presente paragrafo f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota 1 Il termine 'componenti appositamente progettati' comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:

- a. tubi convertitori di immagine;
- b. tubi intensificatori di immagine (esclusi quelli di prima generazione);
- c. placche a microcanali;
- d. tubi di telecamere a bassa luminosità;
- e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);
- f. tubi piroelettrici per telecamere;
- g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;
- h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 µs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;
- i. invertitori di immagine a fibra ottica;
- j. fotocatodi a semiconduttori composti.

Nota 2 Questa Categoria non sottopone ad autorizzazione "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" o apparecchiature appositamente progettate per essere incorporate in essi.

N.B. Per la posizione dei congegni di mira incorporanti i "tubi intensificatori di immagine di prima generazione" vedere le categorie 1.,2. e 5.a. del presente Elenco.

N.B. Vedere anche le Categorie 6.A.002.a.2. e 6.A.002.b dell'Elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso.

Categoria 16

Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati il cui uso in un prodotto sottoposto ad autorizzazione è identificabile dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione, e che siano appositamente progettati per qualsiasi prodotto sottoposto ad autorizzazione dalle Categorie 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12 e 19 del presente Elenco.

Categoria 17

Apparecchiature varie, materiali e 'biblioteche' come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:
 1. apparecchiature a circuito chiuso o semichiuso (a rigenerazione d'aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);
 2. componenti appositamente progettati per l'impiego alla conversione di apparecchiature a circuito aperto all'uso militare;
 3. parti di autorespiratori subacquei e di apparecchiature di nuoto subacqueo progettate esclusivamente per impiego militare;
- b. materiale da costruzione appositamente progettato per uso militare;
- c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
- d. apparecchiature del Genio appositamente progettate per impiego in zona di combattimento;

e. "robots", unità di comando di "robots" e "dispositivi di estremità", aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare;
 2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punti di infiammabilità superiore a 839 K (566°C); o
 3. appositamente progettati e predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);
- f. 'biblioteche' (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dal presente Elenco;
- g. apparecchiature nucleari per generare energia o apparecchiature per la propulsione, compreso "reattori nucleari", appositamente progettati per l'uso militare e loro componenti appositamente progettati o modificati per uso militare;
- h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, oltre quelli sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco;
- i. simulatori appositamente progettati per i "reattori nucleari militari";
- j. officine mobili appositamente progettate per la manutenzione di apparecchiature militari;
- k. generatori da campo appositamente progettati per uso militare;
- l. containers appositamente progettati per uso militare;
- m. ponti appositamente progettati per uso militare;
- n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo "sviluppo" dei materiali sottoposti ad autorizzazione dalle Categorie 4, 6, 9, 10.

Nota tecnica

Ai fini della presente Categoria, il termine 'biblioteca' (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, in relazione alle quali si potrebbero incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.

Categoria 18

Apparecchiature e "tecnologia" per la "produzione" dei prodotti cui si fa riferimento nel presente Elenco, come segue:

- a. # "apparecchiature di produzione" appositamente progettate o modificate per la produzione di prodotti sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco, e loro componenti appositamente progettati;
- b. impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, per la qualificazione od il collaudo di prodotti sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco;
- c. # "tecnologia" specifica di produzione, anche se le apparecchiature con le quali questa tecnologia deve essere impiegata non sono sottoposte ad autorizzazione;
- d. "tecnologia" specifica per la progettazione di impianti completi di "produzione", per l'assemblaggio di componenti in tali impianti, per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di tali impianti, anche se i componenti medesimi non sono sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco;

Nota 1 I precedenti paragrafi a. e b. comprendono gli equipaggiamenti seguenti:

- a. nitratori di tipo continuo;
- b. apparati od apparecchiature di collaudo utilizzando la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
 1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp.);
 2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o

-
3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg.;
 - c. presse di disidratazione;
 - d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;
 - e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
 - f. barilatrici di diametro uguale o superiore a m. 1,85 e di capacità di prodotto uguale o superiore a 227 kg;
 - g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
 - h. #mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari (vedere la Categoria 1B119 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);
 - i. #apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica citata nella Categoria 8, paragrafo a. 1. del presente Elenco (vedere la Categoria 1B119 dell'elenco dei beni e delle tecnologie a duplice uso);
 - j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze enumerate nella Categoria 8, paragrafo l.a.6. del presente Elenco.

Nota Tecnica Ai fini della presente Categoria, il termine 'produzione' comprende progettazione, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota 2

- a. Il termine 'prodotti cui si fa riferimento nel presente Elenco' comprende:
 1. i prodotti non sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco se di concentrazione inferiore a quelle specificate come segue:
 - a. idrazina (vedere la Categoria 8.a. 17. del presente Elenco);
 - b. "esplosivi militari" (vedere la Categoria 8 del presente Elenco).
 2. i prodotti non sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco se inferiori ai limiti tecnici, (ad esempio materiali superconduttori non sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 1C005 della lista dei beni e delle tecnologie di duplice uso; elettromagneti "superconduttori" non sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 3A001.e.3. della lista dei beni e delle tecnologie di duplice uso; equipaggiamenti elettrici "superconduttori" non sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 20.b. del presente Elenco);
 3. combustibili metallici e ossidanti depositati sotto forma laminare a partire dalla fase vapore (vedere la Categoria 8.a.2. del presente Elenco);
 - b. il termine 'prodotti cui si fa riferimento nel presente Elenco' non comprende:
 1. Pistole da segnalazione (vedere anche la Categoria 2.b. del presente Elenco);
 2. Sostanze escluse dall'autorizzazione di cui alla Categoria 7, Nota 3 del presente Elenco;
 3. Dosimetri per il controllo delle radiazioni di uso personale (vedere la Categoria 7.f. del presente Elenco) e maschere per la protezione da specifici rischi industriali (vedere anche la lista dei beni e delle tecnologie di duplice uso);
 4. Acetilene, propano, ossigeno liquido, difluoroammina (HNF_2), acido nitrico fumante e polvere di nitrato di potassio (vedere anche la Categoria 8, Nota 5 del presente Elenco);
 5. Motori aeronautici non sottoposti a autorizzazione dalla Categoria 10 del presente Elenco;
 6. Elmetti convenzionali in acciaio non equipaggiati, o modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio (vedere anche la Categoria 13, Nota 2 del presente Elenco);
 7. Apparecchiature equipaggiate con macchinario industriale non sottoposto ad autorizzazione, quali macchine per il rivestimento delle superfici non specificate altrove ed apparecchiature per la fusione di materie plastiche;
 8. Moschetti, fucili e carabine costruiti in data antecedente al 1938, riproduzioni di moschetti, fucili e carabine costruite in data antecedente al 1890, rivoltelle pistole e pistole mitragliatrici costruite in data antecedente al 1890, e loro riproduzioni.
-

Nota 3 La precedente Nota 2.b.8. della presente Categoria sottopone ad autorizzazione l'esportazione di "tecnologia" o di apparecchiature di produzione di armi portatili non antiche, anche se utilizzate per fabbricare riproduzioni di armi portatili antiche.

Nota 4 Il paragrafo d. non comprende la "tecnologia" per scopi civili, quali l'uso agricolo, farmaceutico, sanitario, zootecnico, ambientale, per il trattamento dei rifiuti, o per l'industria alimentare (vedere anche Categoria 7, Nota 5 del Presente Elenco).

Categoria 19

Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. sistemi a "laser" appositamente progettati per distruggere un bersaglio od a far fallire la missione del medesimo;
- b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio od a far fallire la missione del medesimo;
- c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio od a far fallire la missione del medesimo;
- d. componenti appositamente progettati per l'individuazione o l'identificazione di sistemi sottoposti ad autorizzazione dai paragrafi a., b., o c. della presente Categoria, o per la difesa contro tali sistemi;
- e. modelli di collaudo fisico e correlati risultati di collaudo per i sistemi, apparecchiature e componenti sottoposti ad autorizzazione dalla presente Categoria;
- f. sistemi "laser" ad impulsi o ad onde continue appositamente progettati per causare cecità permanente ad una visione non intensificata, cioè, ad occhio nudo o ad occhio dotato di un dispositivo correttivo della vista.

Nota 1 I sistemi ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dalla presente Categoria includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

- a. "laser" ad impulsi o ad onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
- b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
- c. emettitori di fasci di onde di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 La presente Categoria include i materiali seguenti qualora i medesimi siano appositamente progettati per i sistemi d'arma ad energia diretta:

- a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
- b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
- c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione od il fallimento della missione del medesimo;
- d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
- e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
- f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
- g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
- h. componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale";
- i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
- j. apparecchiature per il controllo e l'orientamento di un fascio di ioni ad alta energia;
- k. nastri "qualificati per impiego spaziale" per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

Categoria 20

Apparecchiature criogeniche e "superconduttori", come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (-170°C);

Nota Il paragrafo a. include i sistemi mobili contenenti o utilizzando accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

b. apparecchiature elettriche a "superconduttori" (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, ed in grado di funzionare durante il moto.

Nota Il paragrafo b. non include i generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

Categoria 21**"Software", come segue:**

a. # "software" appositamente progettato o modificato per "sviluppo", "produzione" o "utilizzo" di equipaggiamenti o di materiali o "mezzi di produzione" sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco;

b. # "software" specifico, come segue:

1. # "software" appositamente progettato per:

a. # modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;

b. sviluppare, controllare, mantenere o aggiornare "software" integrato in sistemi d'arma militari;

c. modellare o simulare scenari operativi militari non sottoposti ad autorizzazione dalla Categoria 14 del presente Elenco;

d. applicazioni di Comando, Controllo, Comunicazioni ed Informazioni (C³I) o di Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer ed Informazioni (C⁴I);

2. "software" per determinare gli effetti di armi da guerra convenzionale, nucleare, chimica o biologica;

3. "software" non sottoposto a controllo dai paragrafi a., b.1. o b.2. della presente Categoria, appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non sottoposte a controllo dal presente Elenco di compiere le funzioni militari delle apparecchiature sottoposte a controllo dalle Categorie 5,7.f., 9.c., 9.e., 10.e., 11, 14, 15, 17.i., o 18.

N.B. La presente categoria comprende anche il software appositamente progettato per analizzare ed ottimizzare a fini militari le informazioni fornite da satelliti.

Categoria 22

1. "Tecnologia", come specificato nella Nota Generale della Tecnologia del presente elenco per "sviluppo", "produzione" o "utilizzo" dei prodotti sottoposti a controllo dal presente Elenco, diversa dalla "tecnologia" già indicata nelle Categorie 7 e 18.

Categoria 80

Attrezzature appositamente progettate per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali sottoposti ad autorizzazione dal presente Elenco.

**Definizioni dei termini usati
nell'Elenco dei Materiali d'Armamento**

"ADATTATI PER ESSERE UTILIZZATI IN GUERRA" (7).

Qualsiasi modifica o selezione (come modifica della purezza, della durata di conservazione, della virulenza, delle caratteristiche di dispersione o della resistenza all'irradiazione UV) concepita per accrescere l'efficacia degli effetti distruttivi provocati su uomini e animali, per danneggiare coltivazioni o l'ambiente, per degradare materiali.

"ADDITIVO" (8).

Sostanza impiegata nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

"AEROMOBILE" (8), (9), (10).

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

"AEROMOBILE CIVILE" (10).

Il termine "aeromobile civile" comprende solo quei tipi di aeromobili elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell'Aviazione Civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.

N.B. Vedere anche "aeromobile".

"AGENTI ANTISOMMOSSA" (7).

Sostanze che provocano temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. Non vi è un significativo rischio di lesioni permanenti e le cure mediche sono richieste raramente.

"APPARECCHIATURE DI PRODUZIONE" (18)

Tali apparecchiature sono costituite da: utensili, sagome, maschere, mandrini, stampi, matrici, attrezzi, meccanismi di allineamento, apparecchiature di collaudo, altri macchinari e loro componenti, limitatamente a quelli appositamente progettati o modificati per lo "sviluppo" o per una o più fasi di "produzione".

"ARMI AUTOMATICHE" (1)

Si intendono quelle organizzate per il tiro a raffica o che possiedono la selezione per tale tipo di tiro.

"ASSIEME DI SUPPORTO A TERRA" (10)

Assieme di apparecchiature in grado di assolvere ad una specifica funzione di supporto per l'operatività del sistema cui l'assieme appartiene (esempio: assieme di antenna, assieme di comando e controllo, assieme di lancio).

"BIOCATALIZZATORE" (7)

"Enzimi" o un altri composti biologici che si legano agli agenti per la Guerra Chimica e ne accelerano la degradazione.

N.B. Il termine "Enzima" sta ad indicare una sostanza che funge da "biocatalizzatore" per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

"BIOPOLIMERI" (7).

Macromolecole biologiche come segue:

- a. 'Enzimi' per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
- b. 'Anticorpi', 'monoclonali', 'policlonali' o 'anti-idiotipici';
- c. Recettori appositamente progettati o trattati;

N.B. 1 'Anticorpi anti-idiotipici': Anticorpo che si fissa agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi.

N.B. 2 'Anticorpi monoclonale: Proteine che si fissano al sito antigene e sono prodotte da un singolo clone di cellule.

N.B. 3 'Anticorpi policlonali: Insieme di proteine che si fissano ad un antigene specifico e sono prodotte da più di un clone di cellule.

N.B. 4 'Recettori: Strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.

"DI PUBBLICO DOMINIO" (NGT).

Si applica al presente Elenco e qualifica la "tecnologia" o il "software" disponibile senza restrizioni per una ulteriore diffusione.

N.B. Le restrizioni conseguenti ad un "copyright" non impediscono ad una "tecnologia" o "software" di essere considerati come "di pubblico dominio".

"DISPOSITIVI DI ESTREMITÀ" (17).

Questi dispositivi comprendono le pinze, le 'unità di lavorazione' ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di un "robot".

N.B. 'Unità attiva di lavorazione': dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità del pezzo da lavorare.

"ESPLOSIVI MILITARI" (8).

Indicano sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni militari, servono per la detonazione.

"GAS LACRIMOGENI" (7).

Indicano i gas che producono effetti temporaneamente irritanti o di inabilitazione che scompaiono entro pochi minuti dalla rimozione all'esposizione.

"LASER" (5), (9), (23).

Indica un insieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.

"MEZZI DI PRODUZIONE" (4, 21)

Sono costituiti dalle apparecchiature e loro "software" appositamente integrati nelle installazioni per lo "sviluppo" o per una o più fasi della "produzione".

"NECESSARIA" (NGT).

Nel modo in cui è applicato alla "tecnologia", si riferisce soltanto a quella porzione di "tecnologia" particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristica o funzione sottoposti ad autorizzazione. Tale "tecnologia" "necessaria" può essere condivisa da prodotti differenti.

"PRECURSORI" (8).

Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi militari.

"PRODOTTI PIROTECNICI MILITARI" (4), (8).

Miscela di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre con determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse.

I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.

"PRODUZIONE" (18)

Comprende progettazione, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

"PRODUZIONE" (NGT).

Significa tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria del prodotto, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), controllo, collaudo, assicurazione di qualità.

"PROPELLENTI MILITARI" (8)

Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose, utilizzate per la propulsione di proiettili e di missili o per la produzione di gas per azionare dispositivi ausiliari di apparecchiature militari sottoposte ad autorizzazione che quando innescate bruciano o deflagrano per produrre quantità di gas in grado di effettuare un lavoro ma nella loro applicazione queste quantità non devono passare dallo stadio di deflagrazione a quello di detonazione.

"QUALIFICATO PER IMPIEGO SPAZIALE" (23).

Dispositivi progettati, fabbricati e collaudati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali per il lancio e lo spiegamento di satelliti o di sistemi per il volo ad alta quota che operano ad altitudine uguale o superiore a 100 Km.

"REATTORI NUCLEARI" (17).

Include gli items all'interno o direttamente collegati alla vasca del reattore, l'apparecchiatura che controlla il livello di potenza del nucleo, ed i componenti che normalmente contengono o vengono a diretto contatto o controllano il refrigerante primario del nucleo del reattore.

"RICERCA SCIENTIFICA DI BASE" (NGT).

Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici o pratici.

"ROBOT" (17).

Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. in grado di eseguire più funzioni;
- b. in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
- c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso od aperto (compresi i motori passo-passo);
- d. dotato di "programmabilità accessibile all'utente" usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico.

N.B.: La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;
2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine e camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici od elettrici;
3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile e a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da mezzi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. La variazione o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;
4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo, dal segnale binario proveniente solo dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;
5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

"SOFTWARE" (TUTTE LE CATEGORIE).

Il termine "software" indica una raccolta di uno o più programmi o microprogrammi fissati su qualsiasi supporto di espressione materiale.

"STATO PARTECIPANTE" (10).

Paese che aderisce all'Intesa di Wassenaar.

"SVILUPPO" (NGT), (17).

E' relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie quali la progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progettazione, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

"SUPERCONDUTTORI" (18), (20).

Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti senza produrre calore per effetto Joule).

N.B. Lo stato "superconduttore" di un materiale è individualmente caratterizzato per ogni materiale da una temperatura critica, un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura, e una intensità di corrente critica, che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.

"TECNOLOGIA" (NGT).

Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo", "produzione", o "utilizzazione" di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di 'dati tecnici' che di 'assistenza tecnica'.

La tecnologia sottoposta ad autorizzazione è definita nella Nota Generale della Tecnologia.

N.B. 1: 'Dati tecnici':

possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, rappresentazioni grafiche, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi come ad es. dischi, nastri magnetici e memorie di sola lettura.

N.B. 2: 'Assistenza tecnica':

può rivestire varie forme quali: istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. L'"assistenza tecnica" può implicare il trasferimento di 'dati tecnici'.

"TUBI AD INTENSIFICAZIONE D'IMMAGINE DI PRIMA GENERAZIONE" (15).

Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcinali (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.

"UTILIZZAZIONE" (NGT) (18) (21) (22).

Comprende l'impiego, l'installazione (incluso installazione in sito), la manutenzione (verifiche), la riparazione, la revisione e la rimessa a nuovo.

"VETTORI DI ESPRESSIONE" (7).

Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.

INDICE ANALITICO

(2-NDPA) 2- nitrodifenilammina	Categoria	8
(4-NDPA) 4- nitrodifenilammina	Categoria	8
(ADN o SR 12) dinitrammide di ammonio	Categoria	8

(ADNBF) 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazone-1-ossido	Categoria	8
(AMMO) azidometilmetilossetano e i suoi polimeri	Categoria	8
(BCMO) bis-clorometilossetano	Categoria	8
(BHEGA) bis-2-idrossietilglicolammide	Categoria	8
(BITA) ammidi di adrizina plifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche o butilene immina trimessammide isocianurico o trimetilapidiche e sostituzioni di 2-metil o 2 etil sull'anello aziridinico	Categoria	8
(BNCP) perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) pentaammina cobalto (III)	Categoria	8
(BNO) nitrileossido di butadiene	Categoria	8
(BOBBA 8) ossido di fosfina bis (2-metil aziridinil) 2 (2-idrossipropanossi) propilammio	Categoria	8
(BTTN) trinitrato di butantriolo	Categoria	8
(BZ) 3-Quinuclidinil benzilato (CAS 6581-06-2).	Categoria	7
(CA) cianuro di bromobenzile	Categoria	7
(CAS 107-44-8) Sarin (GB): O-Isopropil metilfosfonofluoridato	Categoria	7
(CAS 2625-76-5) solfuro di 2-cloroetile e di clorometile	Categoria	7
(CAS 3563-36-8) 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano	Categoria	7
(CAS 40334-69-8) bis(2-clorovinil) cloroarsina	Categoria	7
(CAS 40334-70-1) tris (2-clorovinil) arsina	Categoria	7
(CAS 505-60-2) solfuro di bis (2-cloroetile)	Categoria	7
(CAS 50782-69-9) O-Etil S-2-diisopropilaminoetil metilfosfonotiolato	Categoria	7
(CAS 51-75-2) HN2: bis (2-cloroetil) metilammina	Categoria	7
(CAS 538-07-8) HN1: bis (2 cloroetil) etilammina	Categoria	7
(CAS 541-25-3) 2-clorovinildicloroarsina	Categoria	7
(CAS 555-77-1) HN3: tris (2-cloroetil) ammina	Categoria	7
(CAS 57856-11-8) QL: o-etil-di-isopropilammio etil metilfosfonato	Categoria	7
(CAS 63869-13-6) bis(2-cloroetiltio) metano	Categoria	7
(CAS 63905-10-2) 1,3-bis (cloroetiltio)-n- propano	Categoria	7
(CAS 63918-89-8) bis(2-cloroetiltioetile) etere	Categoria	7

(CAS 6581-06-2) 3-Quinuclidinil benzilato (BZ)	Categoria	7
(CAS 676-99-3) DF: metilfosfonildifluoruro	Categoria	7
(CAS 77-81-6) Tabun (GA): O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianuro	Categoria	7
(CAS 96-64-0) Soman (GD): O-Pinacolil metilfosfonfluoridato	Categoria	7
(Centraliti) metiletildifenilurea	Categoria	8
(CL-14) 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1 ossido, o diammino dinitrobenzofurazano	Categoria	8
(CN) fenil-acil-cloruro (w-cloroacetofenone)	Categoria	7
(CS) O Clorobenzilidenemalononitrile (o Clorobenzalmalononitrile)	Categoria	7
(DATB) diamminotrinitrobenzene	Categoria	8
(DEGDN) dietilene glicoldinitrato	Categoria	8
(DF) metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3)	Categoria	7
(DIPAM) diamminoesanitrobifenolo	Categoria	8
(DNGU, DINGU) dinitroglicolurile	Categoria	8
(EDDN) etiletilendiamminodinitrato	Categoria	8
(FEFO) bis-2-fluoro-2,2-dinitroetilformale	Categoria	8
(FPF) -1 poli-2,2,3,3,4,4-esafuoropentano-1,5-diol formal	Categoria	8
(FPF) -3 poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri fluorometil -3-ossaeptano -1,7-diol formal	Categoria	8
(GA) Tabun (CAS 77-81-6): O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianuro	Categoria	7
(GAP) polimero di azoturo di glicidile e suoi derivati	Categoria	8
(GB) (Sarin): O-Isopropil metilfosfonofluoridato (CAS 107-44-8)	Categoria	7
(GD) Soman: O-Pinacolil metilfosfonofluoridato (CAS 96-64-0)	Categoria	7
(HAN) nitrato di idrossiammonio	Categoria	8
(HAP) perclorato di idrossiammonio	Categoria	8
(HB1W) esabenzilesaazaisowurtzitano	Categoria	8
(HMX) cietotetrametilentetranitrammina	Categoria	8
(HNI) (CAS 538-07-8): bis (2-cloroetil) etilammina	Categoria	7
(HN2) (CAS 51-75-2): bis (2-cloroetil) metilammina	Categoria	7
(HN3) (CAS 555-77-1): tris (2-cloroetil) ammina	Categoria	7
(HNF2) difluoroammina	Categoria	8

(HNIW) o esanitroesazaisowurzitane (CL 20)	Categoria	8
(HNS) esanitrostilbene	Categoria	8
(HTPB) polibutadiene con radicali ossidrilici terminali	Categoria	8
(IRFNA) acido nitrico fumante rosso inibito	Categoria	8
(KR3512) O titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, N-propanolatometil] butanolato-1, chiamato anche tris (diottile) fosfato	Categoria	8
(KR3538) titanio IV, [2-propenolato-1-metil, N-propalolatometil] butanolato-1, chiamato anche tris (diottile) pirofosfato	Categoria	8
(LICA) neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato, chiamato anche titanio IV,2,2 [bis 2-propenolato-metil, butanolato o tris (diottile) fosfato-O]	Categoria	8
(MAPO) tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido e derivati	Categoria	8
(metil BAPO) ossido di fosfina bis(2-metilarizidinil) metilammino	Categoria	8
(NG) nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina)	Categoria	8
(NMMO) nitratometilmetilossetano o poli (3-nitratometil, 3- metilossetano) (poli-NIMMO)	Categoria	8
(NQ) nitroguanidina	Categoria	8
(NTO o ONTA)3-nitro-1,2,4-triazolo-5-one	Categoria	8
(PC) perclorato di 2 (5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)	Categoria	8
(PCDE) policianodifluoramminoetilenossido	Categoria	8
(PETN) pentaeritritetetrinitrato	Categoria	8
(Poli-GLIN) (PGN) poliglicidilnitrato o poli (Nitratometil ossirano)	Categoria	8
(PYX) picrilamminodinitropiridina	Categoria	8
(QL) o-etil-2-di-isopropilammino etil metilfosfonato (CAS 57856-11-8)	Categoria	7
(RDX) ciclotrimetilenetrinitrammina	Categoria	8
(Sarin) (GB): O-Isopropil metilfosfonofluoridato (CAS 107-44-8)	Categoria	7
(Soman) (GD): O-Pinacolil metilfosfonofluoridato (CAS 96-64-0)	Categoria	7
(SORGUYL, TNGU) tetranitroglicolurile	Categoria	8
(T4)	Categoria	8
(TACOT) tetranitrobenzotetrazopentalene	Categoria	8

(TAGN) nitrato di triamminoguanidina	Categoria	8
(TAIW) tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano	Categoria	8
(TABUN) (GA): O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianuro (CAS 77-81-6)	Categoria	7
(TAT) tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo-ottano	Categoria	8
(TATB) triamminotrinitrobenzene	Categoria	8
(TEA) trietilalluminio	Categoria	8
(TEGDN) trietileneglicoldinitrato	Categoria	8
(TEPAN) tetraetilenepentaminaacrilonitrile	Categoria	8
(TEPANOL) etraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile	Categoria	8
(TMA) trimetilalluminio	Categoria	8
(TMETN) trimetiloletano trinitrato	Categoria	8
(TNAD) 1,4,5,8-tetranitro- 1,4,5,8-tetrazadecalin	Categoria	8
(TNAZ) 1,3-trinitroazetidina	Categoria	8
(TNGU, SORGUYL) tetranitroglicolurile	Categoria	8
(TNT) 2,4,6-trinitrotoluene	Categoria	8
(TPB) trifenil bismuto	Categoria	8
(TVOPA) tris vinosi propano addotto	Categoria	8
1,2,3-Tris [1,2-bis-(difluoroammino)etossi] propano	Categoria	7
1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8)	Categoria	7
1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza - ciclottano	Categoria	8
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano	Categoria	8
1,3-bis (2-cloroetiltio)-n- propano (CAS 63905-10-2)	Categoria	7
1,3-trinitroazetidina (TNAZ)	Categoria	8
1,4,5,8-tetranitro- 1,4,5,8-tetrazadecalin (TNAD)	Categoria	8
1,4-bis(2-cloroetiltio)-n-butano	Categoria	7
1,5-bis(2-cloroetiltio)-n-pentano	Categoria	7
1-metil-2-pirrolidinone	Categoria	8
2,2-dinitropropanolo	Categoria	8
2,2-Bis-etilferrocenil propano (catocene)	Categoria	8
2,4,5- acido triclorofenossiacetico miscelato con 2,4- acido diclorofenossiacetico	Categoria	7

2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyclo (3,3,0)-ottanone-3 (tetranitrosemiglicourie, K-55 o cheto-ticiclico HMX)	Categoria	8
2,4,6-trinitro-2,4,6-triaza-ciclo-esanone (K-6 o Keto-RDX)	Categoria	8
2,4,6-trinitrotoluene (TNT)	Categoria	8
2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3)	Categoria	7
2- nitrodifenilammina (2-NDPA)	Categoria	8
3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato	Categoria	8
3-nitro-1,2,4-triazolo-5-one (NTO o ONTA)	Categoria	8
3-Quinuclidinil benzilato (BZ) (CAS 6581-06-2)	Categoria	7
4- nitrodifenilammina (4-NDPA)	Categoria	8
5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1 ossido, (CL-14) o diammino dinitrobenzofurazano	Categoria	8
7 - ammino - 4,6 - dinitrobenzofurazone - 1 - ossido (ADNBF)	Categoria	8
acceleratori di particelle	Categoria	12
acetilene	Categoria	8
acido nitrico fumante non inibito e non arricchito	Categoria	8
acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA)	Categoria	8
acido stfnico	Categoria	8
aeromobili	Categoria	10
agenti antisommossa	Categoria	7
agenti biologici	Categoria	7
agenti di accoppiamento organometallici	Categoria	8
agenti defolianti	Categoria	7
agenti inabilitanti	Categoria	7
agenti nervini	Categoria	7
agenti per la guerra chimica	Categoria	7
agenti tossicologici	Categoria	7
agenti vescicanti	Categoria	7
Agente Arancio	Categoria	7
alchili pirofolici metallici	Categoria	8

alcool funzionalizzati	Categoria	8
aldeide acetica	Categoria	8
alogeni	Categoria	8
Alchil	Categoria	7
ammidi di adrizina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide isocianurico) o trimetilapidiche e sostituzioni		
di 2-metil o 2 etil sull'anello aziridinico	Categoria	8
ammino dinitrobenzo-furoxano	Categoria	8
apparati di collaudo utilizzanti la forza centrifuga	Categoria	18
apparati di puntamento	Categoria	5
apparecchi da ripresa	Categoria	15
apparecchiature a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d'aria)	Categoria	17
apparecchiature a scansione rapida del fascio di microonde per le operazioni rapide contro bersagli multipli	Categoria	19
apparecchiature appositamente progettate per il maneggio, controllo, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, puntamento, dragaggio, disinnesco, inganno, interferenza, detonazione o rilevazione	Categoria	4
apparecchiature aviotrasportate	Categoria	10
apparecchiature criogeniche	Categoria	20
apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga	Categoria	18
apparecchiature di comando e controllo	Categoria	10
apparecchiature di commutazione di energia	Categoria	19
apparecchiature di condizionamento di potenza	Categoria	19
apparecchiature di contromisure o di contro - contromisure	Categoria	5, 15
apparecchiature di disturbo e contro - disturbo, (ECM) (ECCM)	Categoria	11
apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi	Categoria	19
apparecchiature di guida	Categoria	9
apparecchiature di identificazione	Categoria	5

apparecchiature di immagazzinamento di potenza	Categoria	19
apparecchiature di manipolazione di combustibile	Categoria	19
apparecchiature di manipolazione di puntamento del fascio	Categoria	19
apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione	Categoria	10
apparecchiature di produzione	Categoria	18
apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile	Categoria	19
apparecchiature di riconoscimento	Categoria	5
apparecchiature di scoperta	Categoria	5
apparecchiature di scoperta subacquea	Categoria	9
apparecchiature di sicurezza per i dati	Categoria	11
apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati	Categoria	11
apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti		
procedimenti di cifratura	Categoria	11
apparecchiature elettroniche	Categoria	11
apparecchiature elettroniche per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro		
elettromagnetico, subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici,		
progettate per introdurre segnali estranei od erronei nei ricevitori sonar	Categoria	11
apparecchiature fotografiche	Categoria	15
apparecchiature mobili per la liquefazione di gas	Categoria	4
apparecchiature di navigazione	Categoria	9
apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase	Categoria	19
apparecchiature per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di		
visione	Categoria	15
apparecchiature per distribuzione di chiavi crittografiche	Categoria	11
apparecchiature per generatori di energia nucleare	Categoria	17
apparecchiature per il caricamento di chiavi crittografiche	Categoria	11
apparecchiature per il collaudo dei materiali	Categoria	18
apparecchiature per il controllo e l'orientamento di un fascio di ioni ad alta energia	Categoria	19

apparecchiature per il nuoto subacqueo	Categoria	17
apparecchiature per il trattamento delle immagini	Categoria	15
apparecchiature per l'individuazione o l'identificazione di sostanze o di agenti chimici	Categoria	7
apparecchiature per l'allineamento e la verifica	Categoria	5
apparecchiature per l'assistenza tecnica	Categoria	17
apparecchiature per l'autenticazione di chiavi crittografiche	Categoria	11
apparecchiature per l'identificazione di chiavi crittografiche	Categoria	11
apparecchiature per l'integrazione dei sensori	Categoria	5
apparecchiature per l'intensificazione delle immagini	Categoria	15
apparecchiature per la certificazione	Categoria	18
apparecchiature per la difesa da sostanze o da agenti chimici	Categoria	7
apparecchiature per la direzione del tiro	Categoria	5
apparecchiature per la disseminazione di sostanze chimiche	Categoria	7
apparecchiature per la gestione di chiavi crittografiche	Categoria	11
apparecchiature per la produzione	Categoria	18
apparecchiature per la propulsione, compreso "reattori nucleari"	Categoria	17
apparecchiature per la qualificazione	Categoria	18
apparecchiature per la soppressione della segnatura	Categoria	17
apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica	Categoria	15
apparecchiature per la visione di immagini	Categoria	15
apparecchiature per la visione di immagini radar	Categoria	15
apparecchiature per lanci a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l'uso		
dell'ossigeno	Categoria	10
apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche	Categoria	15
apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle di polvere		
metallica	Categoria	18
apparecchiature per la produzione e la distribuzione di chiavi crittografiche	Categoria	11
apparecchiature per ridurre gli effetti di degradazione dei sistemi di visione	Categoria	15
arili di boro	Categoria	8

arili di litio	Categoria	8
arili di magnesio	Categoria	8
arili di sodio	Categoria	8
arili di zinco	Categoria	8
armi ad anima liscia	Categoria	1
armi anticarro	Categoria	2
assiemi di rilevatori all'infrarosso	Categoria	15
assiemi di supporto a terra	Categoria	10
assiemi elettronici	Categoria	10
attrezzature per il rifornimento in volo	Categoria	10
autocarri anfibi per il trasporto di materiale	Categoria	6
autorespiratori subacquei	Categoria	17
azidometilmetilossetano (AMMO) ed i suoi polimeri	Categoria	8
azoto	Categoria	8
azoturo di piombo	Categoria	8
barilatrici	Categoria	18
berillio	Categoria	8
betaresorcilato di piombo	Categoria	8
Butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF)	Categoria	7
biblioteche (parametric technical databases)	Categoria	11
biocatalizzatori	Categoria	7
biopolimeri	Categoria	7
bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica	Categoria	8
bis(2-cloroetiltilio) metano (CAS 63869-13-6)	Categoria	7
bis(2-cloroetiltilioetile) etere (CAS 63918-89-8)	Categoria	7
bis(2-cloroetiltiliometil) etere	Categoria	7
bis(2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8)	Categoria	7
bis-2-fluoro-2,2-dinitroetilformale (FEFO)	Categoria	8
bis-2-idrossietilglicolammide (BHEGA)	Categoria	8
bis (2-cloroetil) etilammina (HNI) (CAS 538-07-8)	Categoria	7

bis (2-cloroetil) metilammina(CAS 51-75-2): (HN2)	Categoria	7
bis-clorometilossetano (BCMO)	Categoria	8
bisazidometilossetano ed i suoi polimeri	Categoria	8
bocche da fuoco	Categoria	2
bombe	Categoria	4
bombe incendiarie	Categoria	4
boro	Categoria	8
butacene (CAS 125856-62-4)	Categoria	8
calcolatori di tiro	Categoria	5
cannoni	Categoria	2
cannoni senza rinculo	Categoria	2
carabine	Categoria	1
carborani, decaborano, pentaborano e derivati	Categoria	8
carburo di boro	Categoria	8
cariche di demolizione	Categoria	4
cariche di profondità	Categoria	4
carri armati e pezzi di artiglieria semovente	Categoria	6
cartucce e simulatori	Categoria	4
caschi militari di protezione	Categoria	10
catocene	Categoria	8
cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche	Categoria	4
centrifughe previste per l'uomo	Categoria	14
chelati di piombo e di rame beta resorcilati o salicicati	Categoria	8
clatrati di CL 20	Categoria	8
Clorobenzilidenemalononitrile (o Clorobenzalmononitrile) (CS)	Categoria	7
Clorosarin	Categoria	7
Clorosoman	Categoria	7
cianuro di bromobenzile (CA)	Categoria	7
ciclonite	Categoria	8
ciclotetrametilentetranitrammina (HMX)	Categoria	8

ciclotrimetenitrinrammina (RDX)	Categoria	8
citrato di piombo	Categoria	8
clorati	Categoria	8
colture di cellule	Categoria	7
combustibili ad alta densità	Categoria	8
combustibili al boro o al carburo di boro	Categoria	8
combustibili metallici a grani sferici	Categoria	8
combustibili militari	Categoria	8
combustibili militari solidi o liquidi	Categoria	8
combustibili per aeromobili	Categoria	8
componenti per veicoli terrestri	Categoria	6
componenti appositamente progettati ed apparecchiature per la difesa di sostanze o di agenti chimici	Categoria	7
componenti appositamente progettati per apparecchiature per l'individuazione o l'identificazione di sostanze o di agenti chimici	Categoria	7
componenti di acceleratore "qualificati per l'impiego spaziale"	Categoria	19
componenti di apparecchiature per la disseminazione di sostanze chimiche	Categoria	7
componenti per apparecchiature di nuoto subacqueo	Categoria	17
componenti per autorespiratori subacquei	Categoria	17
componenti per essere utilizzati con cariche propulsive liquide	Categoria	2
composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi	Categoria	8
condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico	Categoria	7
congegni di mira	Categoria	1,2,5
connettori che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave	Categoria	9
containers	Categoria	17
convertitori analogico-numeric	Categoria	11
convertitori di corrente di convezione	Categoria	18
convertitori di ossigeno liquido	Categoria	10
copertoni di ruote pneumatiche	Categoria	6
cromati	Categoria	8
cupole protettive	Categoria	10

cuscinetti silenziosi ed apparecchiature che contengono tali cuscinetti	Categoria	9
cuscinetti con sospensioni a gas o magnetiche	Categoria	9
cuscinetti con controlli per la soppressione delle vibrazioni o della segnatura	Categoria	9
diamminoesanitrobifenolo (DIPAM)	Categoria	8
diamminotrinitrobenzene (DATB)	Categoria	8
Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepina	Categoria	7
dietildifenilurea	Categoria	8
difluoroammina (HNF2)	Categoria	8
difluoruro di ossigeno	Categoria	8
dimetildifenilurea	Categoria	8
dimetilidrazina asimmetrica	Categoria	8
dimetilidrazina simmetrica	Categoria	8
dinitrammide di ammonio (ADN o SR 12)	Categoria	8
dinitroglicolurile (DNGU, DINGU)	Categoria	8
diottimaleato	Categoria	8
dispositivi di armamento di arma o di teste di guerra	Categoria	4
dispositivi di estremità di robots	Categoria	18
dispositivi d'innesco	Categoria	3
dispositivi di innesco di arma o di teste di guerra	Categoria	4
dispositivi di misura	Categoria	2
dispositivi di riduzione della segnatura	Categoria	2
dispositivi di sicurezza di arma o di teste di guerra	Categoria	4
dispositivi di sparo di arma o di teste di guerra	Categoria	4
dispositivi e kits di demolizione	Categoria	4
dispositivi esplosivi	Categoria	4
dispositivi pirotecnici militari	Categoria	4
dispositivi utilizzabili per la protezione dei sistemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio contro gli effetti nucleari	Categoria	10
eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d'emergenza di personale di aeromobili	Categoria	10
elmetti militari	Categoria	13

emettitori di fasci di microonde	Categoria	19
equipaggiamenti per veicoli terrestri	Categoria	6
equipaggiamenti per gli aeromobili	Categoria	10
esabenzilesaazaisowurtzitano (HBIW)	Categoria	8
esaedro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina	Categoria	8
esanitrodifenilammina	Categoria	8
esanitroesazaisowurzitane (CL 20) o (HNIW)	Categoria	8
esanitrostilbene (HNS)	Categoria	8
esogene	Categoria	8
esplosivi militari	Categoria	8
esplosivi militari ad alto potenziale	Categoria	8
esplosivi organici ad alto potenziale	Categoria	8
esplosivi primari	Categoria	8
esplosivo	Categoria	8
esplosivo propellente	Categoria	8
etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile)	Categoria	8
etilesilacrilato	Categoria	8
etiletilendiamminodinitrato (EDDN)	Categoria	8
fenil-acil-cloruro, (w-cloroacetofenone) (CN)	Categoria	7
ferrocene	Categoria	8
fluoro	Categoria	8
forgiati	Categoria	16
fotocatodi a semiconduttori composti	Categoria	15
fucili	Categoria	1
fusioni	Categoria	16
gas lacrimogeni	Categoria	7
gelificanti M1, M2 e M3	Categoria	8
gelificanti per combustibili idrocarburici	Categoria	8
generatori da campo	Categoria	17
granate	Categoria	4

granate fumogene	Categoria	4
idrazina	Categoria	8
impianti di collaudo e valutazione di sistemi ad energia cinetica	Categoria	12
impianti per prove ambientali	Categoria	18
indumenti antibalistici	Categoria	13
indumenti antiesplorazione	Categoria	13
iniettori	Categoria	2
iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno	Categoria	19
interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta	Categoria	19
invertitori di immagine a fibra ottica	Categoria	15
ipriti all'azoto	Categoria	7
ipriti allo zolfo	Categoria	7
lanciafiamme militari	Categoria	2
lanciapioiettili	Categoria	2
lanciatori o generatori militari di fumo, gas	Categoria	2
lanciatori per veicoli aerei autonomi	Categoria	10
laser	Categoria	19
laser ad impulsi	Categoria	19
laser ad onda continua	Categoria	19
lewisiti	Categoria	7
macchinari estrusori a vite	Categoria	18
macchinari per movimentare carichi	Categoria	6
macchine per il taglio di propellenti estrusi	Categoria	18
magnesio	Categoria	8
maleato di piombo	Categoria	8
maschere di protezione	Categoria	10
materiale pirotecnico	Categoria	8
materiale pirotecnico militare	Categoria	2
materiali e costruzioni blindate	Categoria	13
materiali per l'addestramento militare	Categoria	14

materiali radioattivi	Categoria	7
materiali rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura	Categoria	17
metallo misch	Categoria	8
metil N-N difenilurea	Categoria	8
metileildifenilurea (Centraliti)	Categoria	8
metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3) (DF)	Categoria	7
mezzi per il trasporto di artiglieria pesante	Categoria	6
mezzi per il trasporto di carri armati	Categoria	6
microcircuiti convertitori analogico-numeric	Categoria	11
microcircuiti e rilevatori	Categoria	10
mine	Categoria	4
miscelatori ad azione continua per propellenti solidi	Categoria	18
missili	Categoria	4
mitragliatrici	Categoria	1
modelli di collaudo	Categoria	19,17
modelli di materiali di armamento	Categoria	14
modelli militari di addestratori d'attacco	Categoria	14
moduli e circuiti stampati convertitori analogico-numeric	Categoria	11
mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari	Categoria	18
monomeri energetici, plasticizzanti e polimeri contenenti gruppi nitrici, nitruri, nitrati, nitraza o difluoro ammino	Categoria	8
monometilidrazina	Categoria	8
mortai	Categoria	2
motori aeronautici e loro componenti appositamente progettati	Categoria	10
motori diesel amagnetici	Categoria	9
motori elettrici sottomarini	Categoria	9
motori marini	Categoria	9
motori diesel marini	Categoria	9
motori per veicoli terrestri	Categoria	6
motrici	Categoria	6

munizioni e loro componenti	Categoria	3
N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica)	Categoria	8
N-butyl-ferrocene ed altri derivati del ferrocene	Categoria	8
N-metil-P-nitroanilina	Categoria	8
N-pirrolidinone	Categoria	8
nastri qualificati per impiego spaziale	Categoria	19
navi da guerra	Categoria	9
navi di superficie	Categoria	9
navi subacquee	Categoria	9
neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato, chiamato anche titanio IV,2,2 [bis 2-propenolato-metil, butanolato o tris (diottile) fosfato-O] o (LICA)	Categoria	8
nitrate di idrossiammonio (HAN)	Categoria	8
nitrate di guanidina	Categoria	8
nitrate di idrazina	Categoria	8
nitrate di potassio	Categoria	8
nitrate di triamminoguanidina (TAGN)	Categoria	8
nitratometilmetilossetano o poli (3-nitratometil, 3-metilossetano) (poli-NIMMO) (NMMO)	Categoria	8
nitratatori di tipo continuo	Categoria	18
nitrileossido di butadiene (BNO)	Categoria	8
nitroamido	Categoria	8
nitrocellulosa	Categoria	8
nitroglicerina (o trinitrate di glicerina, trinitroglicerina) (NG)	Categoria	8
O-Clorobenzilidenemalononitrile (o Clorobenzalmalononitrile) (CS)	Categoria	7
O-Alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) Alchil (Metil, Etil, n Propil o Isopropil) fosfono-fluoridrati	Categoria	7
O-Alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (Metil, Etil, n Propil o Isopropil)- aminoetil alchil (Metil, Etil, n Propil o Isopropil) fosfonotiolato e loro corrispondenti sali alchilati e protonati	Categoria	7
O-Alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N,N - dialchil (Metil, Etil, n Propil o Isopropil) fosforamidocianuri	Categoria	7
O-Etil N,N-dimetilfosforamidocianuri (CAS 77-81-6) (TABUN) (GA)	Categoria	7
O-Etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9)	Categoria	7

O-Etil-2-di-isopropilammino etil metilfosfonato (CAS 57856-11-8) (QL)	Categoria	7
O-Isopropil metilfosfonofluoridrato, (CAS 107-44-8) (Sarin) (GB)	Categoria	7
O-Pinacolil metilfosfonofluoridrato (CAS 96-64-0) (Soman) (GD)	Categoria	7
obici	Categoria	2
ottogene (ciclotetrametiltetranitroammina)	Categoria	8
officine mobili di riparazione	Categoria	6
officine mobili appositamente progettate per la manutenzione di apparecchiature militari	Categoria	17
ogive dei veicoli di rientro	Categoria	4
ossidanti liquidi	Categoria	8
ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2(2-idrossipropanossi)		
propilammino (BOBBA 8)	Categoria	8
ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino (metil BAPO)	Categoria	8
ossido ferrico sopraffino (ematite Fe ₂ O ₃)	Categoria	8
ossigeno	Categoria	8
ossigeno liquido	Categoria	8
ottaidro -1,3,5,7-tetranitro - 1,3,5,7- tetrazina	Categoria	8
otturatori a scatto elettrico	Categoria	15
palmitati metallici (chiamati anche Octol)	Categoria	8
paracadute	Categoria	10
passaggi a scafo	Categoria	9
pentaeritritetranitrato, (PETN)	Categoria	8
perclorati	Categoria	8
perclorati di idrazina	Categoria	8
perclorato di 2 (5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III) o (PC)	Categoria	8
perclorato di ammonio	Categoria	8
perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) pentaammina cobalto (III) o (BNCP)	Categoria	8
perclorato, di idrossiammonio (HAP)	Categoria	8
perossido di idrogeno	Categoria	8
picrato di ammonio	Categoria	8
picrilamminodinitropiridina (PYX)	Categoria	8

pistole automatiche	Categoria	1
placche a microcanali	Categoria	15
poli (epicloroidrina)	Categoria	8
poli (epiclorohidrindiole) e triolo	Categoria	8
poliammina cianoetilata addotta con glicidolo e suoi sali	Categoria	8
poliammina cianoetilata e i suoi sali	Categoria	8
polibutadiene con radicali ossidrilici terminali (HTPB)	Categoria	8
policianodifluoramminoetilenossido (PCDE)	Categoria	8
poliglicidilnitrato o poli (Nitrato metil ossirano) (Poli-GLIN) (PGN)	Categoria	8
polimero di azoturo di glicidile (GAP) e suoi derivati	Categoria	8
polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro	Categoria	8
polinitroortocarbonati	Categoria	8
polvere di alluminio in forma sferica	Categoria	8
polvere fine di ferro	Categoria	8
polvere nera	Categoria	8
ponti	Categoria	17
precursori	Categoria	8
precursori per la Guerra Chimica	Categoria	7
presse di disidratazione	Categoria	18
prodotti pirotecnici militari	Categoria	4
prodotti pirotecnici militari	Categoria	8
prodotti semilavorati	Categoria	16
propano	Categoria	8
propellente per bocche da fuoco	Categoria	8
propellente solido (UN Classe 1.1)	Categoria	8
propellente solido (UN Classe 1.3)	Categoria	8
propellenti	Categoria	8
propellenti compositi	Categoria	8
propellenti con collanti alla nitro	Categoria	8
propellenti incollati a stampo	Categoria	8

propellenti militari	Categoria	8
propileneimide, 2-metilaziridine	Categoria	8
protezioni corazzate per parti vitali	Categoria	6
QL: O-etil-di-isopropilammino etil metilfosfonato (CAS 57856-11-8)	Categoria	7
radome	Categoria	10
razzi	Categoria	4
reattori nucleari	Categoria	17
registratori per il trattamento delle immagini	Categoria	15
reti antisiluri	Categoria	9
reti antisommergibile	Categoria	9
rifornimento sotto pressione	Categoria	10
rimorchi	Categoria	6
RPV	Categoria	10
salicato di piombo	Categoria	8
salicato di rame basico	Categoria	8
Sarin (GB): o-Isolpropil metilfosfonofluoridrato (CAS 107-44-8)	Categoria	7
scafi o parti di scafi	Categoria	9
sensori e dispositivi d'innesco	Categoria	3
serbatoi di stoccaggio	Categoria	2
siluri	Categoria	4
simulacri di materiali di armamento	Categoria	14
simulatori appositamente progettati per i reattori nucleari	Categoria	17
simulatori di addestratori al bersaglio radar	Categoria	14
simulatori di addestratori d'armamento	Categoria	14
simulatori di addestratori per la guerra antisommergibile	Categoria	14
simulatori di addestratori per la guida di aeromobili teleguidati	Categoria	14
simulatori di addestratori radar	Categoria	14
simulatori di apparecchiature di addestramento al tiro	Categoria	14
simulatori di generatori di bersagli radar	Categoria	14
simulatori di lancio di missili	Categoria	14

simulatori di materiali per bersagli	Categoria	14
simulatori di navigazione	Categoria	14
simulatori di volo	Categoria	14
simulatori di volo IFR	Categoria	14
simulatori di volo operativo	Categoria	14
simulatori per aeromobili teleguidati	Categoria	14
sistemi a fascio di particelle	Categoria	19
sistemi a radiofrequenza ad elevata potenza	Categoria	19
sistemi ad energia diretta	Categoria	19
sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili	Categoria	12
sistemi automatici di guida per carichi paracadutati	Categoria	10
sistemi d'arma	Categoria	2,3
sistemi d'arma ad energia cinetica	Categoria	12
sistemi d'arma ad energia diretta	Categoria	19
sistemi di acquisizione	Categoria	5
sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno	Categoria	12
sistemi acquisizione o di inseguimento del bersaglio	Categoria	19
sistemi di bordo destinati al controllo degli armamenti	Categoria	5
sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio	Categoria	6
sistemi di controllo per apparecchiature di scoperta subacquea	Categoria	9
sistemi di designazione	Categoria	5
sistemi di generazioni di immagini	Categoria	14
sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse più grandi di 0,1 g a velocità superiori a 1,6 Km/s, a fuoco singolo o rapido	Categoria	19
sistemi di raffreddamento per sistemi di visione	Categoria	15
sistemi di sorveglianza	Categoria	5
sistemi di telemetria	Categoria	5
sistemi di trasmissione di potenza per veicoli	Categoria	6
sistemi elettronici, per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico subacqueo, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici. proiettate per introdurre segnali estranei od erronei nei ricevitori	Categoria	11

sonar		
sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio	Categoria	19
sistemi inseguimento del bersaglio	Categoria	5
sistemi interattivi di scenari per simulatori	Categoria	14
sistemi laser ad impulsi o ad onde continue	Categoria	19
software	Categoria	21
solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5)	Categoria	7
solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2)	Categoria	7
Soman: O-Pinacolil metilfosfonofluoridrato (CAS 96-64-0) (GD)	Categoria	7
sospensioni per veicoli terrestri	Categoria	6
sostanze radioattive	Categoria	7
speciali rinforzi strutturali per montaggio di armi	Categoria	6
stannato di piombo	Categoria	8
stearati metallici	Categoria	8
stifnato normale e basico di piombo	Categoria	8
sub-idruri di titanio con stechiometria TiH 0,65-1,68	Categoria	8
Tabun (GA): O-Etil N, N-dimetilfosforamidocianuro (CAS 77-81-6)	Categoria	7
tecnologia di progetto per l'integrazione	Categoria	10
tecnologia per la produzione	Categoria	18
tecnologia per la progettazione di impianti completi	Categoria	18
tecnologia per lo sviluppo, produzione o impiego di biopolimeri o colture di cellule specifiche	Categoria	7
tecnologia per lo sviluppo, produzione od uso di agenti tossici componenti e materiali relativi	Categoria	7
tecnologia specifica per l'incorporazione di biocatalizzatori, in sostanze vettori militari o materiali militari	Categoria	7
tecnologia utilizzabile per la protezione dei sistemi a razzo e dei veicoli aerei senza equipaggio contro gli effetti nucleari	Categoria	10
tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo-ottano (TAT)	Categoria	8
tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano (TAIW)	Categoria	8
tetrazodecalina	Categoria	8
tetraetilenepentaminaacrilonitrile (TEPAN)	Categoria	8

tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile (TEPANOL)	Categoria	8
tetranitrobenzotetrazopentalene (TACOT)	Categoria	8
tetranitroglicolurile (TNGU, SORGUYL)	Categoria	8
tetranitronaftalina	Categoria	8
titanio IV, [(2-propenolato-1) metil, N-propanolatometil] butanolato-1, chiamato anche tris (diottile) fosfato (KR3512)	Categoria	8
titanio IV, [2-propenolato-1-metil, N-propalolatometil] butanolato-1, chiamato anche tris (diottile) pirofosfato (KR3538)	Categoria	8
trattori	Categoria	6
trattori di artiglieria ad alta velocità	Categoria	6
treni blindati	Categoria	6
triamminotrinitrobenzene (TATB)	Categoria	8
triclorobenzene	Categoria	8
trietilalluminio (TEA)	Categoria	8
trietileneglicoldinitrato (TEGDN)	Categoria	8
trifenil bismuto (TPB)	Categoria	8
trifluoruro di cloro	Categoria	8
triidrossibutano (1,2,4 butantriolo)	Categoria	8
trimetilalluminio (TMA)	Categoria	8
trinitrato di butantriolo (BTTN)	Categoria	8
trinitroanisolo	Categoria	8
trinitrofenilmetilnitrammina (tetryl)	Categoria	8
trinitronaftalina	Categoria	8
trinitroresorcina (acido stifnico)	Categoria	8
trinitrossilene	Categoria	8
tris (2-cloroetil) ammina (HN3) (CAS 555-77-1)	Categoria	7
tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1)	Categoria	7
tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido (MAPO)	Categoria	8
tris vinossi propano addotto (TVOPA)	Categoria	8
tubi ad agilità di frequenza	Categoria	11
tubi convertitori di visione all'infrarosso	Categoria	15

tubi di telecamere a bassa luminosità	Categoria	15
tubi intensificatori di immagine	Categoria	15
tubi piroelettrici per telecamere	Categoria	15
tute anti-g	Categoria	10
ugelli per motori a razzo di missile	Categoria	4
unità di addestramento mobili	Categoria	14
unità di comando di robots	Categoria	17
veicoli terrestri	Categoria	6
veicoli addetti al rifornimento di grande capacità	Categoria	6
veicoli aerei autonomi	Categoria	10
veicoli aerei con guida a distanza	Categoria	10
veicoli aerei senza equipaggio	Categoria	10
veicoli anfibi	Categoria	6
veicoli armati, corazzati o muniti di supporti per armi	Categoria	6
veicoli di soccorso	Categoria	6
veicoli in grado di attraversare a guado acque profonde	Categoria	6
veicoli militari equipaggiati per la posa delle mine	Categoria	6
veicoli militari equipaggiati per il lancio delle munizioni	Categoria	6
veicoli per il trasporto dei sistemi di missili balistici e di aeromobili senza equipaggio	Categoria	6
veicoli per il controllo dei sistemi di missili balistici e di aeromobili senza equipaggio	Categoria	6
veicoli per il lancio dei sistemi di missili balistici e di aeromobili senza equipaggio	Categoria	6
veicoli per il maneggio dei sistemi di missili balistici e di aeromobili senza equipaggio	Categoria	6
veicoli per l'attivazione dei sistemi di missili balistici e di aeromobili senza equipaggio	Categoria	6
veicoli per il controllo dei sistemi di missili balistici e di aeromobili senza equipaggio	Categoria	6
veicoli semicingolati	Categoria	6
veicoli specializzati gittaponte	Categoria	6
vettori di espressione	Categoria	7

virus

Categoria 7

zirconio

Categoria 8

CODIFICAZIONE

Il codice di identificazione della Categoria di appartenenza del materiale da sottoporre ad autorizzazione si compone di sei caratteri

alfanumerici.

I primi due indicano la Categoria |_|_| , i rimanenti |_|_|_|_| indicano paragrafi, sottoparagrafi, ecc.

Il simbolo 0 (zero) completa gli spazi non utilizzati dai caratteri alfanumerici.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

- Armi lunghe da sparo

0	1	b	0	0	0
0	3	0	0	0	0
0	7	c	1	0	0
0	9	b	2	b	0
1	0	h	1	a	0
1	7	a	1	0	0
1	7	e	0	0	0
2	1	b	1	c	0

- Munizioni:

- Cianuro di bromobenzile (CA):

- Motore elettrico ad inversione rapida:

- Paracadute per lancio di precisione:

- Autorespiratori a circuito chiuso:

- Robots:

- Software per simulazione di scenari operativi:



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 27 April 2010

9045/10

**PESC 538
COARM 38**

NOTE

From :	Council Secretariat
To :	Delegations
No. prev. doc.:	7016/10 PESC 257 COARM 22
Subject :	List of EU embargoes on arms exports, UN Security Council embargoes on arms exports and arms embargoes imposed by the OSCE

1. Delegations will find attached:
 - an updated version of the list of EU embargoes on arms exports, (Annex I);
 - an updated overview of Resolutions adopted by the UN Security Council imposing restrictions (both mandatory and non-mandatory) on the exports of arms and/or military equipment (Annex II);
 - extract from OSCE Committee of Senior Officials statement of 1992 (arms embargo on Armenia and Azerbaijan) (Annex III).

2. The Annexes to this note will be further updated as required.

A. LIST OF EU EMBARGOES ON ARMS EXPORTS

(i) Miscellaneous

- Exports to countries clearly implicated in supporting terrorism
- Direct or indirect supply, etc. to Osama bin Laden, members of Al-Qaeda and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them

(ii) List of countries subject to embargoes

BURMA/MYANMAR

CHINA

COTE D'IVOIRE

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

GUINEA (Republic of)

ERITREA

IRAN

IRAQ

LEBANON

LIBERIA

SIERRA LEONE

SOMALIA

SUDAN

ZIMBABWE

B. DETAILS OF EMBARGOES

(i) Miscellaneous

- Declaration on international terrorism by the Ministers for Foreign Affairs, 27 January 1986

Prohibition of exports of arms or other military equipment to countries which are clearly implicated in supporting terrorism.

- Common Position 2002/402/CFSP of 27 May 2002 (OJ No. L 139, 29.5.2002, p. 4)

Resume

Prohibition of direct or indirect supply sale and transfer of arms and related materiel of all types including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts to Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals, groups undertakings and entities associated with them.

(ii) Countries

BURMA/MYANMAR

- Declaration by the General Affairs Council, 29 July 1991
Decision to refuse the sale of any military equipment from Community countries to Burma.

- Common Position 2003/297/CFSP of 28 April 2003 (OJ No. L 106 of 29.4.2003, p. 36).

Resume

Embargo on arms, munitions and military equipment (weapons designed to kill and their ammunition, weapon platforms, non-weapon platforms and ancillary equipment as well as spare parts, repairs, maintenance and transfer of military technology; contracts entered into force prior to 8 November 1996 are not affected). The provision to Burma/Myanmar of technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the aforementioned items by nationals of Member States or from the territories of the Member States, shall be prohibited; the above provisions shall not apply to supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, nor shall they apply to protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Burma/Myanmar by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only.

- Common Position 2003/461/CFSP of 20 June 2003 (OJ No. L 154 of 21.6.2003, p. 116).

Resume

Implementation of Article 2(2) (embargo on technical training or assistance) of Common Position 2003/297/CFSP

- Common Position 2004/423/CFSP of 26 April 2004 (OJ No. L 125 of 28.4.2004, p. 61).
Renewing Common Position 2003/297/CFSP as amended by Council Decision 2003/907/CFSP

Resume

Renewal of restrictive measures against Burma/Myanmar for a further twelve month period (taking effect on 30 April 2004).

- Common Position 2005/340/CFSP of 25 April 2005 (OJ No. L 108 of 29.4.2005, p. 88).
Renewing Common Position 2004/423/CFSP

Resume

Renewal of restrictive measures against Burma/Myanmar for a further twelve month period (taking effect on 25 April 2005).

- Common Position 2006/318/CFSP of 27 April 2006 (OJ No. L 116 of 29.4.2006, p. 77).
Renewing Common Position 2005/340/CFSP

Resume

Renewal of restrictive measures against Burma/Myanmar for a further twelve month period (taking effect on 30 April 2006). Exceptions for non-lethal military equipment or equipment for internal repression intended solely for humanitarian or protective use, or for institution-building programmes of the UN the EU and the Community, and for material intended for EU and UN crisis management operations; exception for sale, supply, transfer or export of demining equipment and material for use in demining operations...).

- Common Position 2007/248/CFSP of 23 April 2007 (OJ No. L 107 of 25.4.2007, p. 8).
Renewing Common Position 2006/318/CFSP

Resume

Renewal of restrictive measures against Burma/Myanmar until 30 April 2008 (taking effect on 23 April 2007).

- Common Position 2008/349/CFSP of 29 April 2008 (OJ No. L 116 of 30.4.2008, p. 57).
Renewing Common Position 2006/318/CFSP

Resume

Renewal of restrictive measures against Burma/Myanmar until 30 April 2009 (taking effect on 29 April 2008).

- Common Position 2009/351/CFSP of 27 April 2009 (OJ No. L 108 of 29.4.2009, p. 54).
Renewing Common Position 2006/318/CFSP

Resume

Renewal of restrictive measures against Burma/Myanmar until 30 April 2010 (taking effect on 27 April 2009).

- Council Decision 2010/232/CFSP of 26 April 2010 (OJ No. L 105 of 27.4.2010, p. 22).
Renewal of restrictive measures against Burma/Myanmar until 30 April 2011 (taking effect on 26 April 2010).

Extract

Article 1

1. The sale, supply, transfer or export of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, as well as equipment which might be used for internal repression, to Burma/Myanmar by nationals of Member States or from the territories of Member States or using their flag vessels or aircraft shall be prohibited whether originating or not in their territories.

2. It shall be prohibited:

(a) to provide technical assistance, brokering services and other services related to military activities and to the provision, manufacture, maintenance and use of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, as well as equipment which might be used for internal repression, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in, or for use in Burma/Myanmar;

(b) to provide financing or financial assistance related to military activities, including in particular grants, loans and export credit insurance for any sale, supply, transfer or export of arms and related materiel, as well as equipment which might be used for internal repression, or for the provision of related technical assistance, brokering and other services directly or indirectly to any person, entity or body in, or for use in Burma/Myanmar;

(c) to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in points (a) or (b).

Article 2

1. Article 1 shall not apply to:

(a) the sale, supply, transfer or export of non-lethal military equipment, or of equipment which might be used for internal repression, intended solely for humanitarian or protective use, or for institution-building programmes of the UN and the EU, or of materiel intended for EU and UN crisis management operations;

(...)

on condition that such exports have been approved in advance by the relevant competent authority.

CHINA

- Declaration by the Madrid European Council, 27 June 1989

Resume

Embargo on trade in arms with China.

COTE D'IVOIRE¹

- Common Position 2004/852/CFSP of 13 December 2004 (OJ No. L 368 of 15.12.2004, p. 50).
Applicable until 15 December 2005

Resume

Prohibition of the sale, supply, transfer or export of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, as well as equipment which might be used for internal repression, to Côte d'Ivoire by nationals of Member States or from the territories of Member States or using their flag vessels or aircraft whether originating or not in their territories.

Prohibition to grant, sell, supply, or transfer technical assistance, brokering services and other services related to military activities and to the provision, manufacture, maintenance and use of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, as well as equipment which might be used for internal repression, directly or indirectly, to any person, entity or body in, or for use in Côte d'Ivoire.

Exemption from prohibition for:

- (a) *supplies and technical assistance intended solely for the support of or use by the United Nations Operation in Côte d'Ivoire and the French forces who support them;*
- (b) *the sale, supply, transfer or export of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, including such equipment intended for EU, UN, African Union and ECOWAS crisis management operations, and the provision of technical assistance and training related to such equipment;*
- (c) *the sale, supply, transfer or export of protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Côte d'Ivoire by United Nations personnel, personnel of the EU, the Community or its Member States, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only;*
- (d) *the sale, supply, transfer or export of arms and related materiel and technical training and assistance intended solely for support of or use in the process of restructuring defence and security forces pursuant to paragraph 3, subparagraph (f) of the Linas-Marcoussis Agreement.*

- Common Position 2006/30/CFSP of 23 January 2006 (OJ No. L 19 of 24.1.2006, p. 36).
Applicable until 15 December 2006

Resume

Renewal of restrictive measures until 15 December 2006, unless the Council decides otherwise in accordance with any future relevant UN Security Council Resolution.

¹ See UN Security Council Resolutions 1572 (2004), 1643 (2005), 1727 (2006), 1782 (2007), 1842 (2008) and 1893 (2009), pages 23 and 24

- Common Position 2007/92/CFSP of 12 February 2007 (OJ No. L 41 of 13.2.2007, p. 16).
Applicable until 31 October 2007

Resume

Renewal of restrictive measures until 31 October 2007, unless the Council decides otherwise in accordance with any future relevant UN Security Council Resolution.

- Common Position 2007/761/CFSP of 22.11. 2007 (OJ No. L 305 of 23.11.2007, p. 61).
Applicable until 31 October 2008

Resume

The measures imposed by Common Position 2004/852/CFSP and Common Position 2006/30/CFSP shall be applied until 31 October 2008, unless the Council decides otherwise in accordance with any future relevant United Nations Security Council Resolution.

- Common Position 2008/873/CFSP of 18.11. 2008 (OJ No. L 308 of 19.11.2008, p. 52).

Resume

The measures imposed by Common Position 2004/852/CFSP and Common Position 2006/30/CFSP renewed with effect from 1 November 2008. Common Position shall take effect on the date of its adoption. It shall be amended or repealed, as appropriate, in the light of determinations made by the United Nations Security Council.

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA²

- Common Position 2006/795/CFSP of 20 November 2006 (OJ No. L 322 of 22.11.2006, p. 32).

Extract

Article 1

1. The direct or indirect supply, sale or transfer of the following items and technology, including software, to the DPRK by nationals of Member States or through or from the territories of Member States, or using their flag vessels or aircraft, shall be prohibited whether or not originating in their territories:

(a) arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, with the exception of non-combat vehicles which have been manufactured or fitted with materials to provide ballistic protection, intended solely for protective use of personnel of the EU and its Member States in the DPRK;

(b) all items, materials, equipment, goods and technology as determined by the UN Security Council or the Committee in accordance with paragraph 8(a)(ii) of UNSCR 1718 (2006), which could contribute to DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes.

² See UN Security Council Resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009) pages 24 and 25

2. It shall also be prohibited to:
(a) provide technical training, advice, services, assistance or brokering services, related to items and technology set out in paragraph 1 and to the provision, manufacture, maintenance and use of these items, directly or indirectly to any person, entity or body in, or for use in the DPRK;

.....

3. The procurement by nationals of Member States, or using their flag vessels or aircraft, of items and technology referred to in paragraph 1 from the DPRK shall also be prohibited, whether or not originating in the territory of the DPRK.

- Common Position 2009/573/CFSP of 27 July 2009 amending Common Position 2006/795/CFSP (OJ No. L 197 of 29.07.2009, p. 111)

Extract

Article 1

Common Position 2006/795/CFSP is hereby amended as follows:

1. Article 1 shall be amended as follows:

.....

(b) paragraph 3 shall be replaced by the following:

‘3. The procurement by nationals of Member States, or using their flag vessels or aircraft, of items and technology referred to in paragraph 1 from the DPRK, as well as the provision to nationals of Member States by DPRK of technical training, advice, services, assistance, financing and financial assistance referred to in paragraph 2, shall also be prohibited, whether or not originating in the territory of the DPRK.’

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO³

- Declaration N° 33/93 on Zaire, 7 April 1993
Embargo on arms sales.
- Common Position 2008/369/CFSP of 14 May 2008 (OJ No. L 127 of 15.05.2008, p. 84)
Concerns restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo and repeals Common Position 2005/440/CFSP.

Extract

Article 1: The direct or indirect supply, sale or transfer of arms and any related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of the Democratic Republic of the Congo (DRC) by nationals of Member States or from the territories of Member States, or using their flag vessels or aircraft, shall be prohibited whether originating or not in their territories.

³ See UN Security Council Resolutions 1493 (2003), 1596 (2005), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008) and 1857 (2008) pages 25, 26, 27 and 28.

Article 2: It shall also be prohibited to:

(a) grant, sell, supply or transfer technical assistance, brokering services and other services related to military activities and to the provision, manufacture, maintenance and use of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, directly or indirectly to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of the DRC;

(b) provide financing or financial assistance related to military activities, including in particular grants, loans and export credit insurance, for any sale, supply, transfer or export of arms and related materiel, or for any grant, sale, supply, or transfer of related technical assistance, brokering services and other services, directly or indirectly to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of the DRC.

Article 1 shall not apply to:

(a) the supply, sale or transfer of arms and any related materiel or the provision of technical assistance, financing, brokering services and other services related to arms and related materiel intended solely for support of, or use by, the United Nations Organisation Mission in the DRC (MONUC);

(b) the supply, sale or transfer of protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to the DRC by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, for their personal use only;

(c) the supply, sale or transfer of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, or the provision of technical assistance and training, related to such non-lethal equipment.

The supply, sale or transfer of arms and any related materiel or the provision of services or technical assistance and training referred to in paragraph 1 shall be subject to prior authorisation by the competent authorities of the Member States.

Member States shall give the Sanctions Committee established pursuant to UNSCR 1533 (2004) (Sanctions Committee) advance notification of any shipment of arms and related materiel for the DRC, or any provision of technical assistance, financing, brokering services and other services related to military activities in the DRC, other than those referred to in paragraphs 1(a) and (b). Such notification shall contain all relevant information, including, where appropriate, the end-user, the proposed date of delivery and the itinerary of shipments.

Member States shall consider deliveries under paragraph 1 on a case-by-case basis, taking full account of the criteria set out in the European Union Code of Conduct on Arms Exports. Member States shall require adequate safeguards against misuse of authorisations granted pursuant to paragraph 2 and, where appropriate, make provisions for repatriation of the arms delivered and related materiel.

ERITREA⁴

Council Decision 2010/127/CFSP of 1 March 2010 (OJ No. L 51 of 02.03.2010, p.19).

Extract

Article 1

- 1. Member States shall take the necessary measures to prevent the sale or supply of arms and related material of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned to Eritrea by nationals of Member States or from the territories of Member States or using the flag vessels or aircraft of Member States whether originating or not in their territories.*
- 2. The supply to Eritrea of technical assistance, training, financial and other assistance related to military activities or the provision, manufacture, maintenance or use of the items mentioned in paragraph 1, by nationals of Member States or from the territories of the Member States, shall be prohibited.*

Article 8

This Decision shall be reviewed, amended or repealed as appropriate, in accordance with relevant decisions of the United Nations Security Council.

GUINEA (Republic of)

- Common Position 2009/788/CFSP of 27 October 2009 (OJ No. L 281 of 28.10.2009, p. 7).

Extract

Article 6

This Common Position shall apply for a period of 12 months. (...)

- Council Decision 2009/1003/CFSP of 22 December 2009 (OJ No. L 346 of 23.12.2009, p. 51).
Amends Common Position 2009/788/CFSP.

Extract

Common Position 2009/788/CFSP is hereby amended as follows:

⁴ See UN Security Council Resolutions 1907 (2009) pages 28 and 29

1. Article 1 shall be replaced by the following:

'Article 1

1. The sale, supply, transfer or export of arms and related material of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, as well as equipment which might be used for internal repression, to the Republic of Guinea by nationals of Member States or from the territories of Member States or using their flag vessels or aircraft, shall be prohibited whether originating or not in their territories.

2. It shall be prohibited:

(a) to provide, directly or indirectly, technical assistance, brokering services or other services related to the items referred to in paragraph 1 or related to the provision, manufacture, maintenance and use of such items, to any natural or legal person, entity or body in, or for use in, the Republic of Guinea;

(b) to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the items referred to in paragraph 1, including in particular grants, loans and export credit insurance, for any sale, supply, transfer or export of such items, or for the provision of related technical assistance, brokering services or other services to any natural or legal person, entity or body in, or for use in, the Republic of Guinea;

(c) to participate, knowingly and intentionally, in activities, the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in points (a) or (b).';

2. Article 2 shall be replaced by the following:

'Article 2

1. Article 1 shall not apply to:

(a) the sale, supply, transfer or export of non-lethal military equipment or of equipment which might be used for internal repression, intended solely for humanitarian or protective use, or for institution building programmes of the United Nations (UN) and the EU, or for EU and UN crisis management operations;

(b) the sale, supply, transfer or export of non-combat vehicles which have been manufactured or fitted with materials to provide ballistic protection, intended solely for protective use of personnel of the EU and its Member States in the Republic of Guinea;

(c) the provision of technical assistance, brokering services and other services related to such equipment or to such programmes and operations;

(d) the provision of financing and financial assistance related to such equipment or to such programmes and operations,

on condition that such exports and assistance have been approved in advance by the relevant competent authority.

2. Article 1 shall not apply to protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to the Republic of Guinea by UN personnel, personnel of the EU or its Member States, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only.';

IRAN⁵

- Common Position 2007/246/CFSP of 23 April 2007 (OJ No. L 106 of 24.4.2007, p. 67).

Resume

Embargo on sales of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts to Iran.

Exception for non-combat vehicles which have been manufactured or fitted with materials to provide ballistic protection, intended solely for protective use of personnel of the EU and its Member States in Iran

IRAQ⁶

- Declaration N° 56/90 of 4 August 1990 on the invasion of Kuwait by Iraq

Resume

Embargo on sales of arms and other military equipment to Iraq.

- Common Position 2003/495/CFSP of 7 July 2003 (OJ No. L 169 of 8.7.2003, p. 72).

Resume

Confirmation of embargo on sales of arms and other military equipment to Iraq; exception for arms and related material required by 'the Authority' to serve the purposes of Security Council Resolution 1483(2003) and other related Security Council Resolutions.

- Common Position 2004/553/CFSP of 19 July 2004 (OJ L 246 of 20 July 2004)
Amends Common Position 2003/495.

Resume

Confirmation of embargo on sales of arms and other military equipment to Iraq Exemption from embargo for sale, supply, transfer or export of arms and related material required by the Government of Iraq or the multinational force established under UNSCR 1511 (2003) to serve the purposes of UNSCR 1546 (2004)

LEBANON⁷

- Common Position 2006/625/CFSP of 15 September 2006 (OJ No. L 253 of 16.09.2006, p. 36).

Resume

Prohibition accordance with UNSCR 1701(2006) of direct or indirect sale, supply, transfer or export of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, to any entity or individual in Lebanon by nationals of Member States or from the territories of Member States or using their flag vessels or aircraft, whether originating or not in their territories.

⁵ See UN Security Council Resolution 1747 (2007) page 29

⁶ See UN Security Council Resolutions 661 (1990), 1483 (2003) and 1546 (2004) pages 29 and 30

⁷ See UN Security Council Resolution 1701 (2006), pages 30 and 31

It shall also be prohibited to provide technical assistance, brokering services and other services related to military activities and to the provision, manufacture, maintenance and use of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, directly or indirectly to any natural or legal person, entity or body in, or for use in Lebanon..

The above shall not apply provided that...:

- (a) the goods or services are not supplied, directly or indirectly, to any militia for whose disarmament the UN Security Council has called in its Resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006), and*
- (b) the transaction has been authorised by the Government of Lebanon or UNIFIL, or*
- (c) the goods or services are for the use by UNIFIL in the performance of its mission or by the Lebanese armed forces.*

LIBERIA⁸

- Common Position 2004/137/CFSP of 10 February 2004 (OJ No. L 40 of 12.2.2004, p. 35).

Resume

Prohibition under the conditions set out in UNSCR 1521 (2003) of the sale, supply, transfer or export of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, to Liberia by nationals of Member States or from the territories of Member States or using their flag vessels or aircraft, whether originating or not in their territories.

It shall also be prohibited to grant, sell, supply, or transfer technical assistance, brokering services and other services related to military activities and to the provision, manufacture, maintenance and use of the above items, directly or indirectly to any person, entity or body in, or for use in, Liberia, or to provide financing or financial assistance related to military activities, including in particular grants, loans and export credit insurance, for any sale, supply, transfer or export of the above items, directly or indirectly to any person, entity or body in, or for use in Liberia.

The above shall not apply to:

- (a) arms and related materiel and technical training and assistance intended solely for support of or use by the United Nations Mission in Liberia;*
- (b) arms and related materiel and technical training and assistance intended solely for support of or use in an international training and reform programme for the Liberian armed forces and police, as approved in advance by the Committee established by paragraph 21 of UNSCR 1521(2003) ("the Committee");*

⁸ See UN Security Council Resolutions 1343 (2001), 1478, 1497, 1509 and 1521 (2003), 1647 (2005), 1683 (2006), 1731 (2006), 1792 (2007), 1854 (2008) and 1903 (2009) pages 31, 32, 33 and 34

- (c) *non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, as approved in advance by the Committee;*
- (d) *protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Liberia by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, for their personal use only.*

The supply, sale or transfer of arms and related material or the provision of services, referred to in (a), (b) and (c) above, shall be subject to an authorisation granted by the competent authorities of the Member States. Member States shall consider deliveries under paragraph 2(a), (b) and (c) on a case-by-case basis, taking full account of the criteria set out in the European Union code of conduct on arms exports. Member States shall require adequate safeguards against misuse of authorisation granted pursuant to this paragraph and, where appropriate, make provisions for repatriation of the delivered arms and related material.

For the purposes of this Common Position, "technical assistance" shall mean any technical support related to repairs, development, manufacture, assembly, testing, maintenance, or any other technical service, and may take forms such as instruction, advice, training, transmission of working knowledge or skills or consulting services. Technical assistance includes verbal forms of assistance.

- Common Position 2006/31/CFSP of 23 January 2006 (OJ No. L 19. of 24.1.2006, p. 38).

Resume

Extension of measures imposed by Articles 1 and 2 of Common Position 2004/137 CFSP for a further period of 12 months, unless the Council decides otherwise in accordance with any future relevant UN Security Council Resolution.

- Common Position 2006/518/CFSP of 24 July 2006 (OJ No. L 201. of 25.7.2006, p. 36).

Resume

Modification and renewal of measures imposed by Articles 1 and 2 of Common Position 2004/137 CFSP for a further period of six months, unless the Council decides otherwise in accordance with any future relevant UN Security Council Resolution.

In addition to the exemptions from application set out in Article 1(2) of Common Position 2004/137/CFSP, the measures imposed pursuant to Article 1(1) of Common Position 2006/31/CFSP shall not be applied to:

- (a) *weapons and ammunition already provided to members of the Special Security Service (SSS) for training purposes and remaining in the custody of the SSS for unencumbered operational use, provided that their transfer to the SSS had been approved in advance by the Committee established by paragraph 21 of UNSC 1521 (2003) ('the Committee'), and technical and financial assistance related to such weapons and ammunition;*
- (b) *weapons and ammunition intended for use by members of the Government of Liberia police and security forces who have been vetted and trained since the inception of the United Nations Mission in Liberia, provided that such supplies have been approved in advance by the Committee, upon a joint request by the Government of Liberia and the exporting State, and technical and financial assistance related to such weapons and ammunition.*

- Common Position 2007/93/CFSP of 12 February 2007 (OJ No. L 41 of 12.2.2007, p. 17).

Resume

Renewal of measures imposed under Articles 1 and 2 of Common Position 2004/137/CFSP until 22 December 2007 and additional exemption for supplies of non-lethal military equipment other than non-lethal weapons and ammunitions, as notified in advance to the Committee established by paragraph 21 of UNSCR 1521 (2003), intended solely for use by members of the Government of Liberia police and security forces who have been vetted and trained since the inception of the United Nations Mission in Liberia in October 2003.

- Common Position 2008/109/CFSP of 13 February 2008 (OJ No. L 38 of 13.2.2008, p. 26).

Resume

In the light of the developments in Liberia, the United Nations Security Council adopted on 19 December 2007 UNSCR 1792 (2007) renewing the restrictive measures on arms and on travel for a further period of 12 months. All past measures imposed under Articles 1 and 2 of Common Position 2007/93/CFSP are renewed and take effect on the date of the adoption of the Common Position 2008/109/CFSP. It shall be amended or repealed as appropriate, in light of determinations made by the United Nations Security Council.

- Council Decision 2010/129/CFSP of 1 March 2010 (OJ No. L 51 of 02.03.2010, p.23).
Amends Common Position 2008/109/CFSP.

Extract

Article 1

Member States shall take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer of arms and any related materiel and the provision of any assistance, advice or training related to military activities, including financing and financial assistance, by nationals of Member States or from the territories of Member States, or using the flag vessels or aircraft of Member States, to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia.

SIERRA LEONE⁹

- Common Position 98/409/CFSP of 29 June 1998 (OJ No L 187, 01.07.98, p.1).

Resume

Embargo on the sale or supply of arms and related material of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, in accordance with UNSC Resolution 1171. This embargo shall not apply to the Government of Sierra Leone or to sales or supplies for the sole use of ECOMOG or the United Nations.

⁹ See UN Security Council Resolutions 1171 (1998) and 1299 (2000), pages 34 and 35

SOMALIA¹⁰

- Common Position 2009/138/CFSP of 16 February 2009 (OJ No. L 46 of 16.02.2009, p. 73).
(Repealing Common Position 2002/960/CFSP)
- Council Decision 2010/126/CFSP of 1 March 2010 (OJ No. L 51 of 02.03.2010, p. 18).
(Amending Common Position 2002/960/CFSP)

The article 3a is inserted

Article 3a

1. *Member States shall inspect, in accordance with their national authorities and legislation and consistent with international law, all cargo to and from Somalia in their territory, including at their airports and seaports, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the cargo contains items whose supply, sale, transfer or export is prohibited under Article 3.*
2. *Aircrafts and vessels transporting cargo to and from Somalia shall be subject to the requirement of additional pre-arrival or pre-departure information for all goods brought into or out of a Member State.*
3. *Member States shall, upon discovery, seize and dispose of (either by destroying or rendering inoperable) items whose supply, sale, transfer or export is prohibited under Article 3.*

Article 3

Member States shall take the necessary measures to prevent the direct and indirect supply, sale or transfer of weapons and military equipment and the direct or indirect supply of technical assistance or training, financial and other assistance including investment, brokering or other financial services, related to military activities or to the supply, sale, transfer, manufacture, maintenance or use of weapons and military equipment, to persons or entities referred to in Article 2.

- Council Decision 2010/231/CFSP of 26 April 2010 (OJ No. L 105 of 27.04.2010, p. 17).
Repealing Common Position 2009/138/CFSP

Extract

Article 1

1. *The direct or indirect supply, sale or transfer of arms and related material of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned to Somalia by nationals of Member States or from the territories of Member States shall be prohibited whether originating or not in their territories.*

¹⁰ See UN Security Council Resolutions 733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007), 1772 (2007), 1801 (2008), 1811 (2008), 1844 (2008), 1897 (2009), 1907 (2009) and 1916 (2010) pages 35, 36, 37 and 38

2. *The direct or indirect supply to Somalia of technical advice, financial and other assistance and training related to military activities, including in particular technical training and assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items mentioned in paragraph 1, by nationals of Member States or from the territories of the Member States, shall be prohibited.*

3. *Paragraphs 1 and 2 shall not apply to:*

(a) *the supply, sale or transfer of arms and related material of all types and the direct or indirect supply of technical advice, financial and other assistance and training related to military activities intended solely for the support of or use by AMISOM as stipulated in paragraph 4 of UNSCR 1744 (2007) or for the sole use of States and regional organisations undertaking measures in accordance with paragraph 6 of UNSCR 1851 (2008) and paragraph 10 of UNSCR 1846 (2008);*

(b) *the supply, sale or transfer of arms and related material of all types and to the direct or indirect supply of technical advice intended solely for the purpose of helping to develop security sector institutions, consistent with the political process set out in paragraphs 1, 2 and 3 of UNSCR 1744 (2007) and in the absence of a negative decision by the Sanctions Committee within five working days of receiving the relevant notification;*

(...)

Article 2

Restrictive measures as provided for in Articles 3, 5(1) and 6(1) and (2) shall be imposed against persons and entities designated by the Sanctions Committee as:

(...)

— having acted in violation of the arms embargo and related measures as referred to in Article 1,

Article 3

Member States shall take the necessary measures to prevent the direct and indirect supply, sale or transfer of weapons and military equipment and the direct or indirect supply of technical assistance or training, financial and other assistance including investment, brokering or other financial services, related to military activities or to the supply, sale, transfer, manufacture, maintenance or use of weapons and military equipment, to persons or entities referred to in Article 2.

Article 4

1. Member States shall inspect, in accordance with their national authorities and legislation and consistent with international law, all cargo to and from Somalia in their territory, including at their airports and seaports, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the cargo contains items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited under Article 3.

2. Aircrafts and vessels transporting cargo to and from Somalia shall be subject to the requirement of additional pre- arrival or pre-departure information for all goods brought into or out of a Member State.

3. Member States shall, upon discovery, seize and dispose of (either by destroying or rendering inoperable) items the supply, sale, transfer or export of which is prohibited under Article 3.

Article 10

This Decision shall be reviewed, amended or repealed, as appropriate, in accordance with relevant decisions of the Security Council.

SUDAN¹¹

- Common Position 2005/411/CFSP of 30 May 2005 (OJ No. L 139 of 26.11.05, p.25).
It repeals Common Position 2004/31/CFSP

Resume

Prohibition of the sale, supply, transfer or export of arms and related material of all types including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for aforementioned to Sudan by nationals of Member States or using their flag vessels or aircraft, whether originating or not in their territories

Prohibition of sale, supply or transfer of technical assistance, brokering services and other services related to military activities, and to the provision, manufacture, maintenance or use of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, directly or indirectly to any person, entity or body for use in Sudan

Prohibition to provide financing or financial assistance related to the above

Exceptions for:

¹¹ See UN Security Council Resolutions 1556 (2004) and 1591 (2005), pages 38 and 39

- *the sale, supply, transfer or export of non-lethal equipment intended for humanitarian, human rights monitoring or protective use, or for institution building programmes of the UN, the African Union, the EU and the Community, or of material intended for EU, UN and African Union crisis management operations;*
- *technical training and assistance to related to such equipment;*
- *the sale, supply, transfer or export of de-mining equipment and material for use in de-mining operations;*
- *assistance and supplies provided in support of implementation of the Comprehensive Peace Agreement*
- *protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Sudan by UN personnel, personnel of the EU, the Community or its Member States, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only.*

Deliveries of such equipment to be considered on a case by case basis, taking full account of the criteria of the EU Code of Conduct on Arms Exports. Member States shall require adequate safeguards against misuse of authorisations granted and where appropriate, make provisions for repatriation of the equipment.

ZIMBABWE

- Common Position 2002/145/CFSP of 18 February 2002 (OJ No. L 50 of 21.2.2002, p. 1).

Resume

Prohibition of the supply or sale of arms and related material of all types including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for aforementioned to Zimbabwe by nationals of Member States or from the territories of Member States, whether originating or not in their territories; prohibition of provision to Zimbabwe of technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the above items. Prohibitions do not apply to supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, nor shall they apply to protective clothing, including flack jackets and military helmets, temporarily exported to Zimbabwe by United National personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only.

- Common Position 2003/115/CFSP of 18 February 2003 (OJ No. L 46 of 20.2.2003, p. 30).

Resume

Extension of Common Position 2002/145/CFSP until 20 February 2004.

- Common Position 2004/161/CFSP of 19 February 2004 (OJ No. L 50 of 20.2.2004, p. 66).

Resume

Renewal of restrictive measures against Zimbabwe for a further twelve-month period

- Common Position 2005/146/CFSP of 21 February 2005 (OJ No. L 49 of 22.2.2005, p. 30).

Resume

Extension of restrictive measures against Zimbabwe until 20 February 2006

- Common Position 2006/51/CFSP of 30 January 2006 (OJ No. L 26 of 31.1.2006, p. 28).

Resume

Renewal of restrictive measures against Zimbabwe until 20 February 2007

Common Position 2007/120/CFSP of 19 February 2007 (OJ No. L 51 of 20.2.2007, p. 25).

Resume

Renewal of restrictive measures against Zimbabwe until 20 February 2008

- Common Position 2008/135/CFSP of 19 February 2008 (OJ No. L 43 of 19.2.2008, p. 39).

Resume

Renewal of restrictive measures against Zimbabwe until 20 February 2009

- Common Position 2009/68/CFSP of 26 January 2009 (OJ No. L 23 of 27.1.2009, p.43).

Resume

Renewal of restrictive measures against Zimbabwe until 20 February 2010

- Council Decision 2010/92/CFSP of 15 February 2010 (OJ No. L 41 of 16.2.2010, p.6).

Resume

Renewal of restrictive measures against Zimbabwe until 20 February 2011

A. LIST OF UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL EMBARGOES ON ARMS EXPORTS

(i) Miscellaneous

Direct or indirect supply, etc. to Usama bin Laden, members of Al-Qaida and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them

(ii) List of countries subject to embargoes

ARMENIA⁽¹⁾

AZERBAIJAN⁽¹⁾

COTE D'IVOIRE

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

ERITREA

IRAN

IRAQ

LEBANON

LIBERIA

SIERRA LEONE

SOMALIA

SUDAN

⁽¹⁾ Non-mandatory

B. DETAILS OF EMBARGOES

(i) Miscellaneous

Prohibition to supply arms and ammunition to Usama bin Laden, members of Al-Qaida and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them.

UN Security Council Resolution 1390 (16 January 2002)

Op. Paragraph 2:

"2. *Decides* that all States shall take the following measures with respect to Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organization and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them, as referred to in the list created pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000) to be updated regularly by the Committee established pursuant to resolution 1267 (1999)...;

(c) Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer to these individuals, groups, undertakings and entities from their territories or by their national outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned and technical advice, assistance or training related to military activities;"

Countries

ARMENIA⁽¹⁾

Urging of States to refrain from the supply of any weapons and munitions.

UN Security Council Resolution 853 (29 July 1993)

Op. Paragraph 10:

"Urges States to refrain from the supply of any weapons and munitions which might lead to an intensification of the conflict or the continued occupation of territory;"

AZERBAIJAN⁽¹⁾

Urging of States to refrain from the supply of any weapons and munitions.

UN Security Council Resolution 853 (29 July 1993)

Op. Paragraph 10:

"Urges States to refrain from the supply of any weapons and munitions which might lead to an intensification of the conflict or the continued occupation of territory;"

⁽¹⁾ Non-mandatory

COTE D'IVOIRE

Prevention of sale or supply of arms and related materiel to Côte d'Ivoire

UN Security Council Resolution 1572 (15 November 2004)

Op. Paragraphs 7 and 8:

"7. *Decides* that all States shall, for a period of thirteen months from the date of adoption of this resolution, take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to Côte d'Ivoire, from their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms or any related materiel, in particular military aircraft and equipment, whether or not originating in their territories, as well as the provision of any assistance, advice or training related to military activities;

8. *Decides* that the measures imposed by paragraph 7 above shall not apply to:

(a) supplies and technical assistance intended solely for the support of or use by UNOCI and the French forces who support them,

(b) supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance and training, as approved in advance by the Committee established by paragraph 14

(c) supplies of protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Côte d'Ivoire by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, for their personal use only, ...

(e) supplies of arms and related materiel and technical training and assistance intended solely for support of or use in the process of restructuring defence and security forces pursuant to paragraph 3, subparagraph (f) of the Linas-Marcoussis Agreement.."

Renewal of provisions on prevention of sale or supply of arms and related materiel to Côte d'Ivoire until 15 December 2006

UN Security Council Resolution 1643 (15 December 2005)

Op. Paragraph 1:

"1. *Decides* to renew until 15 December 2006 the provisions of paragraphs 7 to 12 of resolution 1572 (2004);"

UN Security Council Resolution 1727 (15 December 2006)

Op. Paragraph 1:

"1. *Decides* to renew until 31 October 2007 the provisions of paragraphs 7 to 12 of resolution 1572 (2004), and of paragraph 6 of resolution 1643 (2005);"

UN Security Council Resolution 1782 (29 October 2007)

Op. Paragraph 1:

"1. *Decides* to renew until 31 October 2008 the provisions of paragraphs 7 to 12 of resolution 1572 (2004) and of paragraph 6 of resolution 1643 (2005);"

UN Security Council Resolution 1842 (29 October 2008)

Op. Paragraph 1:

"1. Decides to renew until 31 October 2009 the measures on arms and the financial and travel measures imposed by paragraphs 7 to 12 of resolution 1572 (2004) and the measures preventing the importation by any State of all rough diamonds from Côte d'Ivoire imposed by paragraph 6 of resolution 1643 (2005);"

UN Security Council Resolution 1893 (29 October 2009)

Op. Paragraph 1:

"1. Decides to renew until 31 October 2010 the measures on arms and the financial and travel measures imposed by paragraphs 7 to 12 of resolution 1572 (2004) and the measures preventing the importation by any State of all rough diamonds from Côte d'Ivoire imposed by paragraph 6 of resolution 1643 (2005);"

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

Prevention of sale or supply of arms and related materiel to DPRK

UN Security Council Resolution 1718 (14 October 2006)

Op. Paragraph 8:

"8. *Decides* that:

(a) All Member States shall prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK, through their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in their territories, of:

(i) Any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms, or related materiel including spare parts, or items as determined by the Security Council or the Committee established by paragraph 12 below (the Committee);

(ii) All items, materials, equipment, goods and technology as set out in the lists in documents S/2006/814 and S/2006/815, unless within 14 days of adoption of this resolution the Committee has amended or completed their provisions also taking into account the list in document S/2006/816, as well as other items, materials, equipment, goods and technology, determined by the Security Council or the Committee, which could contribute to DPRK's nuclear-related, ballistic missile-related or other weapons of mass destruction-related programmes;

... All Member States shall prevent any transfers to the DPRK by their nationals or from their territories, or from the DPRK by its nationals or from its territory, of technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items in subparagraphs (a) (i) and (a) (ii) above;..."

Extension of partial arms embargo to all arms and related materiel, except small arms and light weapons, States to exercise vigilance over supply of small arms and light weapons

UN Security Council Resolution 1874 (12 June 2009)

Op. Paragraph 10:

10. *Decides* that the measures in paragraph 8 (a) of resolution 1718 (2006) shall also apply to all arms and related materiel, as well as to financial transactions, technical training, advice, services or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of such arms, except for small arms and light weapons and their related materiel, and *calls upon* States to exercise vigilance over the direct or indirect supply, sale or transfer to the DPRK of small arms or light weapons, and further *decides* that States shall notify the Committee at least five days prior to selling, supplying or transferring small arms or light weapons to the DPRK;

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Prohibition of all sale or supply of any commodities or products, including weapons or any other military equipment.

UN Security Council Resolution 1493 (28 July 2003)

Op. Paragraphs 20 and 21 :

"20. *Decides* that all States, including the Democratic Republic of the Congo, shall, for an initial period of 12 months from the adoption of this resolution, take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer, from their territories or by their nationals or using their flag vessels or aircraft, of arms and any related materiel, and the provision of any assistance, advice or training related to military activities, to all foreign and Congolese armed groups and militias operating in the territory on North and South Kivu and of Ituri, and to groups not party to the Global and All-inclusive agreement, in the Democratic Republic of the Congo;

21. *Decides* that the measures imposed by paragraph 20 above shall not apply to:

- supplies to MONUC, the Interim Emergency Multinational Force deployed in Bunia and the integrated Congolese national army and police forces;
- supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance and training as notified in advance to the Secretary-General through its Special Representative;"

Reaffirmation of operative paragraph 20 of Resolution 1493, and stipulation of additional exceptions

UN Security Council Resolution 1596 (18 April 2005)

Op. Paragraphs 1, 2 and 4 :

"1. *Reaffirms* the measures established by paragraph 20 of resolution 1493, dated 28 July 2003, and extended until 31 July 2005 by resolution 1552, dated 27 July 2004, decides that these measures shall from now on apply to any recipient in the territory of the Democratic Republic of the Congo, and reiterates that assistance includes financing and financial assistance related to military activities;

2. *Decides* that the measures above shall not apply to:

(a) Supplies of arms and related materiel or technical training and assistance intended solely for support of or use by units of the army and police of the Democratic Republic of the Congo, provided that the said units:

– have completed the process of their integration, or

– operate under the command, respectively, of the état-major intégré of the Armed Forces or of the National Police of the Democratic Republic of the Congo, or

– are in the process of their integration, in the territory of the Democratic Republic of the Congo outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district,

(b) Supplies of arms and related materiel as well as technical training and assistance intended solely for support of or use by the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC),

(c) Supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance and training, as notified in advance to the Committee in accordance with paragraph 8 (e) of resolution 1533;

....

4. *Decides* that all future authorized shipments of arms and related materiel consistent with such exemptions noted in paragraph 2 (a) above shall only be made to receiving sites as designated by the Government of National Unity and Transition, in coordination with MONUC, and notified in advance to the Committee;"

New exemption for technical training and assistance for police and army units in DRC in the provinces of North and South Kivu and the Ituri district.

UN Security Council Resolution 1771 (10 August 2007)

Op. paragraphs 1, 2, 3 and 4

"1. *Decides* to renew until 15 February 2008 the measures on arms imposed by paragraph 20 of resolution 1493 as amended and expanded by paragraph 1 of resolution 1596;

2. *Reaffirms* paragraph 21 of resolution 1493 and paragraph 2 of resolution 1596, and recalls in particular that the measures referred to in paragraph 1 above shall not apply to supplies of arms and related materiel or technical training and assistance intended solely for support of or use by units of the army and police of the Democratic Republic of the Congo, provided that the said units:

(a) Have completed the process of their integration, or

(b) Operate under the command, respectively, of the état-major intégré of the Armed Forces or of the National Police of the Democratic Republic of the Congo, or

(c) Are in the process of their integration, in the territory of the Democratic Republic of the Congo outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district;

3. *Decides* further that the measures referred to in paragraph 1 above shall not apply to technical training and assistance agreed to by the Government and intended solely for support of units of the army and police of the Democratic Republic of the Congo that are in the process of their integration in the provinces of North and South Kivu and the Ituri district;

4. *Decides* that the conditions specified in paragraph 4 of resolution 1596, as now applied to the Government, shall apply to supplies of arms and related materiel as well as technical training and assistance which are consistent with such exemptions noted in paragraph 2 and 3 above and notes in this regard that States have an obligation to notify such supplies in advance to the Committee referred to in paragraph 7;..."

UN Security Council Resolution 1779 (15 February 2008)

"1. *Decides* to extend until 31 March 2008 the measures on arms imposed by paragraph 20 of resolution 1493 (2003) as amended and expanded by paragraph 1 of resolution 1596 (2005);

2. *Decides* to extend, for the period specified in paragraph 1 above, the measures on transport imposed by paragraphs 6, 7 and 10 of resolution 1596;

3. *Decides* to extend, for the period specified in paragraph 1 above, the financial and travel measures imposed by paragraphs 13 and 15 of resolution 1596, paragraph 2 of resolution 1649 (2005), and paragraph 13 of resolution 1698 (2006);

4. *Decides* to extend, for the period specified in paragraph 1 above, the mandate of the Group of Experts referred to in paragraph 9 of resolution 1771;

UN Security Council Resolution 1807 (31 March 2008)

- "1. Decides, for a further period ending on 31 December 2008, that all States shall take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer, from their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and any related materiel, and the provision of any assistance, advice or training related to military activities, including financing and financial assistance, to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of the Democratic Republic of the Congo;
2. Decides that the measures on arms, previously imposed by paragraph 20 of resolution 1493 and paragraph 1 of resolution 1596, as renewed in paragraph 1 above, shall no longer apply to the supply, sale or transfer of arms and related materiel, and the provision of any assistance, advice or training related to military activities to the Government of the Democratic Republic of the Congo;
3. Decides that the measures in paragraph 1 above shall not apply to:
- (a) Supplies of arms and related materiel as well as technical training and assistance intended solely for support of or use by the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC);
 - (b) Protective clothing, including flack jackets and military helmets, temporarily exported to the Democratic Republic of the Congo by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, for their personal use only;
 - (c) Other supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance and training, as notified in advance to the Committee in accordance with paragraph 5 below;
4. Decides to terminate the obligations set out in paragraph 4 of resolution 1596 and paragraph 4 of resolution 1771;
5. Decides, for the period referred to in paragraph 1 above, that all States shall notify in advance to the Committee any shipment of arms and related materiel for the Democratic Republic of the Congo, or any provision of assistance, advice or training related to military activities in the Democratic Republic of the Congo, except those referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 3 above, and stresses the importance that such notifications contain all relevant information, including, where appropriate, the end-user, the proposed date of delivery and the itinerary of shipments;

UN Security Council Resolution 1857 (22 December 2008)

"1. *Decides* to renew until 30 November 2009 the measures on arms imposed by paragraph 1 of resolution 1807 (2008) and *reaffirms* the provisions of paragraphs 2, 3 and 5 of that resolution;"

ERITREA

UN Security Council Resolution 1907 (23 December 2009)

Op. Paragraph 1:

"1. *Reiterates* that all Member States, including Eritrea, shall comply fully with the terms of the arms embargo imposed by paragraph 5 of resolution 733 (1992), as elaborated and amended by resolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) and 1772 (2007) on Somalia and the provisions of resolution 1844 (2008);"

Op. Paragraphs 5 and 7:

5. *Decides* that all Member States shall immediately take the necessary measures to prevent the sale or supply to Eritrea by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial and other assistance, related to the military activities or to the provision, manufacture, maintenance or use of these items, whether or not originating in their territories;

7. *Calls upon* all Member States to inspect, in their territory, including seaports and airports, in accordance with their national authorities and legislation, and consistent with international law, all cargo to and from Somalia and Eritrea, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 5 and 6 of this resolution or the general and complete arms embargo to Somalia established pursuant to paragraph 5 of resolution 733 (1992) and elaborated and amended by subsequent resolutions for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;

IRAN

Prohibition of all sale or supply of any commodities or products, including weapons or any other military equipment.

UN Security Council Resolution 1747 (24 March 2007)

Op. Paragraph 6:

"6. Calls upon all States to exercise vigilance and restraint in the supply, sale or transfer directly or indirectly from their territories or by their nationals or using their flag vessels or aircraft of any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms to Iran, and in the provision to Iran of any technical assistance or training, financial assistance, investment, brokering or other services, and the transfer of financial resources or services, related to the supply, sale, transfer, manufacture or use of such items in order to prevent a destabilizing accumulation of arms;"

IRAQ

Prohibition of all sale or supply of any commodities or products, including weapons or any other military equipment.

UN Security Council Resolution 661 (6 August 1990)

Op. Paragraph 3 :

"*decides* that all States shall prevent :

...

(c) The sale or supply by their nationals or from their territories or using their flag vessels of any commodities or products, including weapons or any other military equipment, whether or not originating in their territories but not including supplies intended strictly for medical purposes, and, in humanitarian circumstances, foodstuffs, to any person or body in Iraq or Kuwait or to any person or body for the purposes of any business carried on in or operated from Iraq or Kuwait, and any activities by their nationals or in their territories which promote or are calculated to promote such sale or supply of such commodities or products."

Exception to arms embargo for arms and related material required by 'the Authority' to serve the purposes of Security Council Resolution 1483 (2003) and other related Security Council Resolutions.

UN Security Council Resolution 1483 (22 May 2003)

Op. Paragraph 10:

"10. *Decides*, that with the exception of prohibitions related to the sale or supply to Iraq of arms and related materiel other than those arms and related materiel required by the Authority to serve the purposes of this and other related resolutions, all prohibitions related to trade with Iraq...shall no longer apply;"

Exemption from arms embargo for arms and related material required by the Government of Iraq or the multinational force to serve the purposes of Resolution 1546 (2004)

UN Security Council Resolution 1546 (8 June 2004)

Op. Paragraph 21:

"21. *Decides* that the prohibitions related to the sale or supply to Iraq of arms and related materiel under previous resolutions shall not apply to arms or related materiel required by the Government of Iraq or the multinational force to serve the purposes of this resolution, stresses the importance for all States to abide strictly by them, and notes the significance of Iraq's neighbours in this regard; and call upon the Government of Iraq and the multinational force each to ensure that appropriate implementation procedures are in place;"

LEBANON

Prevention of sale or supply of arms and related materiel to any entity or individual in Lebanon

UN Security Council Resolution 1701 (11 August 2006)

Op. Paragraph 15:

"15. *Decides* further that all States shall take the necessary measures to prevent, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft:

(a) The sale or supply to any entity or individual in Lebanon of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, whether or not originating in their territories; and

(b) The provision to any entity or individual in Lebanon of any technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items listed in subparagraph (a) above;

except that these prohibitions shall not apply to arms, related material, training or assistance authorized by the Government of Lebanon or by UNIFIL..."

LIBERIA

Prevention of sale or supply of arms and related materiel to Liberia

UN Security Council Resolution 1343 (7 March 2001)

Op. Paragraph B 5:

"(a) *Decides* that all States shall take the necessary measures to prevent the sale or supply to Liberia, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel or all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, whether or not originating their territories;

(b) *Decides* that all States shall take the necessary measures to prevent any provision to Liberia by their nationals or from their territories of technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items in subparagraph (a) above;

(c) *Decides* that the measures imposed by subparagraphs (a) and (b) above shall not apply to supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, as approved in advance by the Committee established in paragraph 14 below;

(d) *Affirms* that the measures imposed by subparagraph (a) above do not apply to protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Liberia by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, for their personal use only;"

Extension of measures for a further period of twelve months

UN Security Council Resolution 1478 (6 May 2003)

Op. Paragraph 10:

"*Decides* that the measures imposed by paragraphs 5-7 of resolution 1343 (2001) shall be extended for a further period of 12 months..."

Exemption for arms and materiel intended for use by the Multinational force

UN Security Council Resolution 1497 (1 August 2003)

Op. Paragraph 8:

"Decides that the measures imposed by paragraphs 5(a) and 5(b) of resolution 1434 (2001) shall not apply to supplies of arms and related materiel and technical training and assistance intended solely for support of or use by the Multinational Force;"

Exemption for arms and materiel intended for use by UNMIL

UN Security Council Resolution 1509 (19 September 2003)

Op. Paragraph 8:

"Decides that the measures imposed by paragraphs 5(a) and 5(b) of resolution 1434 (2001) shall not apply to supplies of arms and related materiel and technical training and assistance intended solely for support of or use by the UNMIL;"

UN Security Council Resolution 1521 (22 December 2003)

Op. Paragraph B.2

"(a) *Decides* that all States shall take the necessary measures to prevent the sale or supply to Liberia, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, whether or not originating in their territories;

(b) *Decides* that all States shall take the necessary measures to prevent any provision to Liberia by their nationals or from their territories of technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items in subparagraph (a) above;

(c) *Reaffirms* that the measures in subparagraphs (a) and (b) above apply to all sales or supply of arms and related materiel destined for any recipient in Liberia, including all non-State actors, such as LURD and MODEL, and to all former and current militias and armed groups;

(d) *Decides* that the measures imposed by subparagraphs (a) and (b) above shall not apply to supplies of arms and related materiel and technical training and assistance intended solely for support of or use by UNMIL;

(e) *Decides* that the measures imposed by subparagraphs (a) and (b) above shall not apply to supplies of arms and related materiel and technical training and assistance intended solely for support of or use in an international training and reform programme for the Liberian armed forces and police, as approved in advance by the Committee established by paragraph 21 below ("the Committee");

(f) *Decides* that the measures imposed by subparagraphs (a) and (b) above shall not apply to supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, and related technical assistance or training, as approved in advance by the Committee;

(g) *Affirms* that the measures imposed by subparagraph (a) above do not apply to protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Liberia by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel, for their personal use only;"

Renewal of measures on arms for a further period of twelve months

UN Security Council Resolution 1647 (20 December 2005)

Op. Paragraph 1 (a)

"1. *Decides*, on the basis of its assessment of progress made to date towards meeting the conditions for lifting the measures imposed by resolution 1521 (2003):

(a) To renew the measures on arms and travel imposed by paragraphs 2 and 4 of resolution 1521 (2003) for a further period of 12 months from the date of adoption of this resolution;

Exemptions for weapons and ammunitions already provided to members of the SSS nor to limited supplies of weapons and ammunitions for use by members of the police and security forces

UN Security Council Resolution 1683 (13 June 2006)

Op. Paragraphs 1 and 2

"1. *Decides* that the measures imposed by paragraph 2 (a) and (b) of resolution 1521 (2003) shall not apply to the weapons and ammunition already provided to members of the Special Security Service (SSS) for training purposes pursuant to advance approval under paragraph 2 (e) by the Committee established by paragraph 21 of that resolution and that those weapons and ammunition may remain in the custody of the SSS for unencumbered operational use;

2. *Further decides* that the measures imposed by paragraph 2 (a) and (b) of resolution 1521 (2003) shall not apply to limited supplies of weapons and ammunition, as approved in advance on a case-by-case basis by the Committee, intended for use by members of the Government of Liberia police and security forces who have been vetted and trained since the inception of the United Nations Mission in Liberia (UNMIL) in October 2003;

Renewal for a further twelve months and additional exemptions

UN Security Council Resolution 1731 (20 December 2006)

Op. Paragraphs 1(a) and (b)

"1. *Decides*, on the basis of its assessment of progress made to date towards meeting the conditions for lifting the measures imposed by resolution 1521 (2003):

(a) To renew the measures on arms imposed by paragraph 2 of resolution 1521 (2003) and modified by paragraphs 1 and 2 of resolution 1683 (2006) and to renew the measures on travel imposed by paragraph 4 of resolution 1521 (2003) for a further period of 12 months from the date of adoption of this resolution;

(b) That the measures on arms imposed by paragraph 2 (a) and (b) of resolution 1521 (2003) shall not apply to supplies of non-lethal military equipment, excluding non-lethal weapons and ammunition, as notified in advance to the Committee established by paragraph 21 of resolution 1521 (2003), intended solely for use by members of the Government of Liberia police and security forces who have been vetted and trained since the inception of the United Nations Mission in Liberia (UNMIL) in October 2003;

UN Security Council Resolution 1792 (19 December 2007)

1. Decides, on the basis of its assessment of progress made to date towards meeting the conditions for lifting the measures imposed by resolution 1521 (2003):

(a) To renew the measures on arms imposed by paragraph 2 of resolution 1521 (2003) and modified by paragraphs 1 and 2 of resolution 1683 (2006) and by paragraph 1 (b) of resolution 1731 (2006) and to renew the measures on travel imposed by paragraph 4 of resolution 1521 (2003) for a further period of 12 months from the date of adoption of this resolution;

(b) That Member States shall notify the Committee established by paragraph 21 of resolution 1521 (2003) ("the Committee") upon delivery of all arms and related materiel supplied in accordance with paragraph 2 (e) or 2 (f) of resolution 1521 (2003), paragraph 2 of resolution 1683 (2006), or paragraph 1 (b) of resolution 1731;

UN Security Council Resolution 1854 (19 December 2008)

"1. *Decides*, on the basis of its assessment of progress made to date towards meeting the conditions for lifting the measures imposed by resolution 1521 (2003):

(a) To renew the measures on arms imposed by paragraph 2 of resolution 1521 (2003) and modified by paragraphs 1 and 2 of resolution 1683 (2006) and by paragraph 1 (b) of resolution 1731 (2006) and to renew the measures on travel imposed by paragraph 4 of resolution 1521 (2003) for a further period of 12 months from the date of adoption of this resolution;

(b) That Member States shall notify the Committee established by paragraph 21 of resolution 1521 (2003) ("the Committee") upon delivery of all arms and related materiel supplied in accordance with paragraph 2 (e) or 2 (f) of resolution 1521 (2003), paragraph 2 of resolution 1683 (2006), or paragraph 1 (b) of resolution 1731;"

UN Security Council Resolution 1903 (17 December 2009)

"1. *Decides* to renew the measures on travel imposed by paragraph 4 of resolution 1521 (2003) for a period of 12 months from the date of adoption of this resolution;

4. *Decides* that all States shall take the necessary measures to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer, from their territories or by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, of arms and any related materiel and the provision of any assistance, advice or training related to military activities, including financing and financial assistance, to all non-governmental entities and individuals operating in the territory of Liberia for a period of 12 months from the date of adoption of this resolution;"

SIERRA LEONE

Embargo on the sale or supply of arms and related materiel to non-governmental forces in Sierra Leone.

UN Security Council Resolution 1171 (5 June 1998)

Op. Paragraphs 2 and 3:

"2. *Further decides*, with a view to prohibiting the sale and supply of arms and related materiel to non-governmental forces in Sierra Leone, that all States shall prevent the sale or supply, by their nationals or from their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, to Sierra Leone other than to the Government of Sierra Leone through named points of entry on a list to be supplied by that Government to the Secretary-General, who shall promptly notify all Members of the United Nations of the list;

3. *Decides* also that the restrictions referred to in paragraph 2 above shall not apply to the sale or supply of arms and related materiel for the sole use in Sierra Leone of the Military Observer Group of the Economic Community of West African States (ECOMOG) or the United Nations;"

Exemption for Member States cooperating with UNASMIL and the Government of Sierra Leone
UN Security Council Resolution 1299 (19 May 2000)

Op. Paragraph 3:

"*Decides*, acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, that the restrictions set out in paragraph 2 of its resolution 1711 (1998) of 5 June 1998 do not apply to the sale or supply of arms and related materiel for the sole use in Sierra Leone of the Member States cooperating with UNASMIL and the Government of Sierra Leone;"

SOMALIA

General and complete embargo on all deliveries of weapons and military equipment.

UN Security Council Resolution 733 (23 January 1992)

Op. Paragraph 5 :

"*Decides*, under Chapter VII of the Charter of the United Nations, that all States shall, for the purposes of establishing peace and stability in Somalia immediately implement a general and complete embargo on all deliveries of weapons and military equipment to Somalia until the Security Council decides otherwise."

Reiteration of obligation to comply with measures imposed by resolution 733 (1992) and introduction of exceptions in certain circumstances for protective clothing and non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use.

UN Security Council Resolution 1356 (19 June 2001)

Op. Paragraphs 1, 2 and 3:

"1. Reiterates to all States their obligation to comply with the measures imposed by resolution 733 (1992), and urges each States to take the necessary steps to ensure full implementation and enforcement of the arms embargo;

2. *Decides* that the measures imposed by paragraph 5 of resolution 733 (1992) shall not apply to protective clothing, including flak jackets and military helmets, temporarily exported to Somalia by United Nations personnel, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel for their personal use only;

3. *Decides* also that the measures imposed by paragraph 5 of resolution 733 (1992) shall not apply to supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian or protective use, as approved in advance by the Committee established pursuant to resolution 751 (1992) (the Committee);"

Reiteration of call on all States to comply scrupulously with arms embargo, and decision that the arms embargo prohibits the direct or indirect supply of technical advice .. and other assistance and training related to military activities

UN Security Council Resolution 1425 (22 July 2002)

Op. Paragraph 2:

"2. *Decides* that the arms embargo prohibits the direct or indirect supply to Somalia of technical advice, financial and other assistance, and training relating to military activities;"

Exemption for supplies of weapons, military equipment and technical training and assistance solely for use by IGAD

UN Security Council Resolution 1725 (6 December 2006)

Op. Paragraph 5:

" 5. *Decides* that the measures imposed by paragraph 5 of resolution 733 (1992) and further elaborated in paragraphs 1 and 2 of resolution 1425 (2002) shall not apply to supplies of weapons and military equipment and technical training and assistance intended solely for the support of or use by the force referred to in paragraph 3 above;"

Exemptions for military equipment and technical training and assistance to African Union mission established in accordance with paragraph 4 of the resolution

UN Security Council Resolution 1744 (20 February 2007)

Op. Paragraphs 6 and 7:

"6. *Decides* that the measures imposed by paragraph 5 of resolution 733 (1992) and further elaborated in paragraphs 1 and 2 of resolution 1425 (2002) shall not apply to:

(a) Supplies of weapons and military equipment, technical training and assistance intended solely for the support of or use by the mission referred to in paragraph 4 above; or

(b) Such supplies and technical assistance by States intended solely for the purpose of helping develop security sector institutions, consistent with the political process set out in paragraphs 1, 2 and 3 above and in the absence of a negative decision by the Committee established pursuant to resolution 751 (1992) within five working days of receiving the notification described in paragraph 7 below;

7. *Decides* that States providing supplies or technical assistance in accordance with paragraph 6 (b) above shall notify the Committee established pursuant to resolution 751 (1992) in advance and on a case-by-case basis;"

UN Security Council Resolution 1772 (20 August 2007)

Op. Paragraph 13:

"13. Emphasizes the continued contribution made to Somalia's peace and security by the arms embargo, demands that all Member States, in particular those of the region, fully comply with it, reiterates its intention to consider urgently ways to strengthen its effectiveness, including through targeted measures in support of the arms embargo, and requests that the Committee established pursuant to resolution 751 (1992) report to the Council within 60 days of the adoption of this resolution on possible measures that might be taken and how they might be implemented;"

UN Security Council Resolution 1801 (20 February 2008)

Op. Paragraph 11:

11. Emphasizes the continued contribution made to Somalia's peace and security by the arms embargo imposed by resolution 733 (1992), as elaborated and amended by subsequent resolutions, demands that all Member States, in particular those of the region, comply fully with it, and reiterates its intention to consider ways to strengthen its effectiveness;

UN Security Council Resolution 1811 (29 April 2008)

Op. Paragraph 3:

"3. Decides to extend the mandate of the Monitoring Group referred to in paragraph 3 of resolution 1558 (2004), and requests the Secretary-General to take the necessary administrative measures as expeditiously as possible to re-establish the Monitoring Group for a further six months, drawing, as appropriate, on the expertise of the members of the Monitoring Group established pursuant to resolution 1766 (2007) and appointing new members as necessary in consultation with the Committee, this mandate being as follows:

(...)

(b) to continue to investigate, in coordination with relevant international agencies, all activities, including in the financial, maritime and other sectors, which generate revenues used to commit arms embargo violations;

(c) to continue to investigate any means of transport, routes, seaports, airports and other facilities used in connection with arms embargo violations;

(...)

(f) to work closely with the Committee on specific recommendations for additional measures to improve overall compliance with the arms embargo;

(g) to assist in identifying areas where the capacities of States in the region can be strengthened to facilitate the implementation of the arms embargo;

(...)

6. Requests the Committee, in accordance with its mandate and in consultation with the Monitoring Group and other relevant United Nations entities, to consider the recommendations in the reports of the Monitoring Group dated 5 April 2006, 16 October 2006, 17 July 2007 and 24 April 2008 and recommend to the Council ways to improve implementation of and compliance with the arms embargo, in response to continuing violations;"

UN Security Council Resolution 1844 (20 November 2008)

Op. Paragraph 6:

"6. Reaffirms the general and complete arms embargo against Somalia imposed by resolution 733 (1992), as elaborated and amended by resolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) and 1772 (2007);"

UN Security Council Resolution 1907 (23 December 2009)

" *Recalling* its resolution 1844 (2008) in which it decided to impose measures against individuals or entities designated as engaging in or providing support to acts that threaten peace, security and stability in Somalia, acting in violation of the arms embargo or obstructing the flow of humanitarian assistance to Somalia,"

Op. Paragraphs 1 and 7:

1. *Reiterates* that all Member States, including Eritrea, shall comply fully with the terms of the arms embargo imposed by paragraph 5 of resolution 733 (1992), as elaborated and amended by resolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) and 1772 (2007) on Somalia and the provisions of resolution 1844 (2008);

7. *Calls upon* all Member States to inspect, in their territory, including seaports and airports, in accordance with their national authorities and legislation, and consistent with international law, all cargo to and from Somalia and Eritrea, if the State concerned has information that provides reasonable grounds to believe the cargo contains items the supply, transfer, or export of which is prohibited by paragraphs 5 and 6 of this resolution or the general and complete arms embargo to Somalia established pursuant to paragraph 5 of resolution 733 (1992) and elaborated and amended by subsequent resolutions for the purpose of ensuring strict implementation of those provisions;"

UN Security Council Resolution 1916 (19 March 2010)

Op. Paragraphs 1 and 3:

1. Stresses the obligation of all States to comply fully with the measures imposed by resolution 733 (1992) as elaborated and amended by subsequent relevant resolutions, as well as resolution 1844 (2008) and resolution 1907 (2009);

3. Decides that paragraphs 11 (b) and 12 of resolution 1772 (2007) also apply to supplies and technical assistance by international, regional and subregional organizations;

SUDAN

Embargo on sale or supply of weapons and military equipment to non-governmental entities and individuals

UN Security Council Resolution 1556 (30 July 2004)

Op. Paragraphs 7, 8 and 9:

"7. *Decides* that all states shall take the necessary measures to prevent the sale or supply, to all non-governmental entities and individuals, including the Janjaweed, operating in the states of North Darfur, South Darfur and West Darfur, by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, whether or not originating in their territories;

8. *Decides* that all states shall take the necessary measures to prevent any provision to the non-governmental entities and individuals identified in paragraph 7 operating in the states of North Darfur, South Darfur and West Darfur by their nationals or from their territories of technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of the items listed in paragraph 7 above;

9. *Decides* that the measures imposed by paragraphs 7 and 8 above shall not apply to:

- supplies and related technical training and assistance to monitoring, verification or peace support operations, including such operations led by regional organizations, that are authorized by the United Nations or are operating with the consent of the relevant parties;
- supplies of non-lethal military equipment intended solely for humanitarian, human rights monitoring or protective use, and related technical training and assistance; and
- supplies of protective clothing, including flak jackets and military helmets, for the personal use of United Nations personnel, human rights monitors, representatives of the media and humanitarian and development workers and associated personnel;"

Reaffirmation and extension of embargo on sale or supply of weapons and military equipment to non-governmental entities and individuals

UN Security Council Resolution 1591 (29 March 2005)

Op. paragraph 7:

7. *Reaffirms* the measures imposed by paragraphs 7 and 8 of resolution 1556 (2004), and decides that these measures shall immediately upon adoption of this resolution, also apply to all the parties to the N'djamena Ceasefire Agreement and any other belligerents in the states of North Darfur, South Darfur and West Darfur; decides that these measures shall not apply to the supplies and related technical training and assistance listed in paragraph 9 of resolution 1556 (2004); decides that these measures shall not apply with respect to assistance and supplies provided in support of implementation of the Comprehensive Peace Agreement; further decides that these measures shall not apply to movements of military equipment and supplies into the Darfur region that are approved in advance by the Committee established under paragraph 3 (a) upon a request by the Government of Sudan; and invites the African Union Ceasefire Commission to share pertinent information as appropriate in this regard with the Secretary-General, the Committee, or the Panel of Experts established under paragraph 3 (b);"

OSCE ARMS EMBARGOES**ARMENIA AND AZERBAIJAN**

Imposition of an immediate embargo on all deliveries of weapons and munitions to forces engaged in combat in the Nagorno-Karabakh area;

Statement by Committee of Senior Officials of the Conference on Security and Co-operation in Europe, Annex 2 to Journal of the Eighth Meeting of the Committee, 13 March 1992 (confirming decision of CSO of 28 February 1992)

Op. paragraph 9 :

"Reiterates its request that all participating States and all States in the region impose an immediate embargo on all deliveries of weapons and munitions to forces engaged in combat in the Nagorno-Karabakh area, and that all participating States inform the Conflict Prevention Centre of steps taken in this respect;"

65^ SESSIONE ASSEMBLEA GENERALE ONU: RISOLUZIONI PAESE

A seguito della 65ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni unite di New York (settembre-dicembre 2010), si elencano qui di seguito i Paesi oggetto di una specifica Risoluzione che esprime la preoccupazione della Comunità Internazionale sulla situazione dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali.

MYANMAR (Birmania): con la Risoluzione A/RES/65/241 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stata espressa grave e profonda preoccupazione per la situazione dei diritti e delle libertà fondamentali (soprattutto con riferimento alle sparizioni forzate, alle violenze contro i manifestanti pacifici, alle torture e detenzioni arbitrarie) ed un linguaggio critico è stato espresso anche circa lo svolgimento del processo elettorale. Il testo è stato approvato dalla Terza Commissione dell'Assemblea Generale e poi dalla plenaria il 24 dicembre 2010 con 85 voti a favore, 26 contrari e 46 astensioni.

IRAN: profonda preoccupazione è stata espressa dalla Comunità Internazionale sulla situazione dei Diritti Umani in Iran, soprattutto con riferimento al ricorso ad esecuzioni in pubblico, tortura e trattamenti inumani e degradanti, lapidazioni e discriminazioni nei confronti delle donne e delle minoranze. La Risoluzione A/RES/65/226 è stata approvata dalla Terza Commissione dell'Assemblea Generale e poi dalla plenaria il 21 dicembre 2010 con 78 voti favorevoli, 45 contrari e 59 astenuti.

COREA DEL NORD (Repubblica Popolare Democratica): l'Assemblea Generale ha espresso profonda e seria preoccupazione per la situazione dei Diritti Umani e le libertà fondamentali in Corea del Nord, soprattutto con riguardo alla sistematica e diffusa violazione dei diritti fondamentali e allo stato di impunità vigente nel Paese. La Risoluzione A/RES/65/225 è stata approvata dalla Terza Commissione dell'Assemblea Generale e poi dalla plenaria il 21 dicembre 2010 con 106 voti a favore, 20 contrari e 57 astenuti.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI
PROGRAMMI DI COPRODUZIONE INTERNAZIONALE


NR.	PROGRAMMA	TIPOLOGIA	PAESI PARTECIPANTI	DITTE ITALIANE PARTECIPANTI
1	EFA	VELIVOLO MULTIRUOLO	ITALIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, SPAGNA, AUSTRIA	AEREA, ALENIA AERMACCHI, SELEX GALILEO, AGUSTA, ELETTRONICA, ELETTRONICA ASTER, A.S.E., AVIO, NORTHROP- GRUMMAN ITALIA, LOGIC, SELEX COMMUNICATIONS, MICROTECNICA, OMA, SECONDO MONA, SICAMB, SIMMEL DIFESA, SIRIO PANEL, FIMAC, NOVURANIA, SELEX SISTEMI INTEGRATI, M.B.D.A., MES, JOINTEK, ALENIA AERONAUTICA, TESEO, OTO MELARA, THALES ITALIA
2	EH 101	ELICOTTERO TRASPORTO	ITALIA, GRAN BRETAGNA	AEREA, AVIO, AGUSTA, ELETTRONICA, SELEX COMMUNICATIONS, MICROTECNICA, OMA, SICAMB, SECONDO MONA, PIAGGIO AEROINDUSTRIES, SELEX SISTEMI INTEGRATI, SELEX GALILEO, NORTHROP GRUMMAN ITALIA, M.B.D.A., LOGIC
3	FSAF	MISSILE DIFESA S/A	ITALIA, FRANCIA	SELEX SISTEMI INTEGRATI, AVIO, RHEINMETALL ITALIA, NORTHROP GRUMMAN ITALIA, MES, I.S.I. GEIE, SIMMEL DIFESA, SELEX GALILEO, OTO MELARA, M.B.D.A.
4	HAWK VIABILITY	SISTEMA MISSILISTICO TERRA/ARIA	ITALIA, FRANCIA, USA	SELEX SISTEMI INTEGRATI, MES, VITROCISSET, GAROFOLI, SELEX GALILEO, M.B.D.A.

5	IRIS-T	MISSILE ARIA/ARIA	GERMANIA, ITALIA, SVEZIA, NORVEGIA, GRECIA, SPAGNA	NORTHROP GRUMMAN ITALIA, SELEX SISTEMI INTEGRATI, AVIO, M.B.D.A., MAGNAGHI AERONAUTICA, SIMMEL DIFESA
6	MEADS	SISTEMA MISSILISTICO DIFESA AEREA	ITALIA, USA, GERMANIA	SELEX SISTEMI INTEGRATI, SELEX GALILEO, M.B.D.A., NORTHROP GRUMMAN ITALIA, OTO MELARA
7	METEOR	SISTEMA DI COMBATTIMENTO ARIA/ARIA	ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, SVEZIA, REGNO UNITO	M.B.D.A., NORTHROP GRUMMAN ITALIA
8	MIDS	SISTEMA COMANDO E CONTROLLO	ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, USA	SELEX COMMUNICATIONS
9	MU – 90	SILURO LEGGERO	ITALIA, FRANCIA	WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBAQUEI, I.S.I.- GEIE, AVIO, MICROTECNICA
10	NAEW&C	SISTEMA TIPO AWACS	ITALIA, BELGIO, CANADA, DANIMARCA, GERMANIA, GRECIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, NORVEGIA, PORTOGALLO, TURCHIA, USA	ALENIA AERMACCHI, ELETTRONICA ASTER, SELEX COMMUNICATIONS, LOGIC, SELEX SISTEMI INTEGRATI, SELEX GALILEO, AGUSTA
11	NH – 90	ELICOTTERO	ITALIA, GERMANIA, FRANCIA, OLANDA, PORTOGALLO, BELGIO	AEREA, AGUSTA, ELETTRONICA, AVIO, LOGIC, MAGNAGHI AERONAUTICA, SELEX COMMUNICATIONS, MICROTECNICA, OMA, SECONDO MONA, SICAMB, SIRIO PANEL, PIAGGIO AERO INDUSTRIES, MES, SELEX GALILEO, SELEX SISTEMI INTEGRATI, M.B.D.A., WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBAQUEI, ELETTRONICA ASTER, SALVER
12	NATO – ACCS	SISTEMA		

		COMANDO E CONTROLLO	ITALIA, BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, DANIMARCA, GRAN BRETAGNA, NORVEGIA, OLANDA, SPAGNA, TURCHIA	SELEX SISTEMI INTEGRATI
13	ORIZZONTE	UNITA' NAVALI ANTIAEREE	ITALIA, FRANCIA, GRAN BRETAGNA	ORIZZONTE SISTEMI NAVALI, ELETTRONICA, CONSORZIO SIGEN, SELEX COMMUNICATIONS, CISDEG, SELEX SISTEMI INTEGRATI, WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBACQUEI, OTO MELARA, FINCANTIERI, ELSAG DATAMAT, AVIO, I.F.E.N.
14	PAAMS	SISTEMA MISSILISTICO PER UNITA' HORIZON	ITALIA, FRANCIA GRAN BRETAGNA	SELEX SISTEMI INTEGRATI, ISI-GEIE, AVIO, OTO MELARA, SIMMEL DIFESA, NORTHROP GRUMMAN ITALIA, M.B.D.A., SELEX COMMUNICATIONS
15	SOSTAR	SISTEMA DI SORVEGLIANZA TERRESTRE AEROPORTATO	ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, PAESI BASSI	SELEX GALILEO
16	STAND-OFF (Storm Shadow)	SISTEMA ARMAMENTO ARIA/SUPERFICIE	ITALIA, GRAN BRETAGNA, FRANCIA	SELEX SISTEMI INTEGRATI, AVIO, AGUSTA, M.B.D.A., PIAGGIO AERO INDUSTRIES, L.M.A.
17	U 212 A	SOMMERGIBILE	ITALIA, GERMANIA	FINCANTIERI, WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBACQUEI, CALZONI, AVIO
18	FREMM	FREGATE	ITALIA, FRANCIA	ORIZZONTE SISTEMI NAVALI, CONSORZIO SIGEN, SELEX COMMUNICATIONS, SELEX SISTEMI INTEGRATI, WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBACQUEI, OTO MELARA, FINCANTIERI, I.D.S. INGEGNERIA DI SISTEMI, SELEX GALILEO, M.B.D.A., AVIO
19	JSF	VELIVOLO MULTIRUOLO	ITALIA, USA, GRAN BRETAGNA, OLANDA,	AEREA, ALENIA AERMACCHI, ALENIA AERONAUTICA, AVIO, ELETTRONICA, ELETTRONICA

			NORVEGIA, DANIMARCA, TURCHIA, CANADA, AUSTRALIA	ASTER, FORGITAL, SELEX GALILEO, GEMELLI, LOGIC, MAGNAGHI AERONAUTICA, MECAER AVIATION GROUP, MES, MICROTECNICA, MOOG, OMA, OTO MELARA, PIAGGIO AEROINDUSTRIES, PIETRO ROSA TBM, S3LOG, SECONDO MONA, SELEX COMMUNICATIONS, SICAMB, SIRIO PANEL, TCS GROUP, UMBRA CUSCINETTI, VITROCISSET.
20	VULCANO	MUNIZIONAMENTO	ITALIA, OLANDA, SPAGNA	OTO MELARA
21	ESSOR	SOFTWARE DEFINED RADIO	ITALIA, FINLANDIA, FRANCIA, POLONIA, SPAGNA, SVEZIA	SELEX COMMUNICATIONS


**Valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
verso i paesi NATO/UE e non NATO/UE (2.906,29 mln €) ***



* al netto delle autorizzazioni all'esportazione definitiva rilasciate nell'ambito dei Programmi Intergovernativi

anno 2010


**Valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
verso paesi NATO/UE (979,27 mln €)***




* al netto delle autorizzazioni all'esportazione definitiva rilasciate nell'ambito dei Programmi Intergovernativi

anno 2010


**Valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
nei Programmi Intergovernativi (332,6 mln €)**






Anno 2010

**Valori delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva
per aree geografiche (2.906,29 mln €)***



* al netto delle autorizzazioni all'esportazione definitiva rilasciate nell'ambito dei Programmi Intergovernativi


Valori delle OPERAZIONI di esportazione effettuate verso tutte le aree politiche (2.754,24 mln)



Fonte dati: Agenzia Dogane

anno 2010


Valori delle OPERAZIONI di esportazione effettuate verso paesi NATO/UE (1.613,89 mln €)



Fonte dati: Agenzia Dogane

anno 2010


Valori delle OPERAZIONI di esportazione effettuate verso paesi non NATO/UE (1.140,31 mln €)




Fonte dati: Agenzia Dogane


anno 2010

**Valori delle OPERAZIONI di esportazione
per aree geografiche (2.754,24 mln €)**




anno 2010






N.B. : Valori su scala logaritmica

**Andamento dei VALORI delle OPERAZIONI di esportazione*
(mln di € c.e. 2010)**



* Fonte dati: Agenzia delle Dogane


**Andamento dei VALORI delle OPERAZIONI di esportazione
temporanea nei Programmi Intergovernativi*
(mln di € c.e. 2010)**



* Fonte dati: Agenzia delle Dogane

Andamento delle AUTORIZZAZIONI all'esportazione definitiva e delle OPERAZIONI
di esportazione di materiali d'armamento nel periodo 1997 - 2010
(mln di € c.e. 2010)

Tabella 14



I valori storici delle autorizzazioni e delle operazioni sono stati rivalutati con i coefficienti ISTAT 2010

Ministero Affari Esteri - Unita' Autorizzazioni Materiali Armamento

ESPORTAZIONE DEFINITIVA (EX) : AUTORIZZAZIONI RILASCIATE NEL PERIODO 01/01/2008 - 31/12/2008 PER PAESE DI DESTINAZIONE - NO PROGRAMMI DI COOPERAZIONE

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Cat. Descrizione	Categorie Materiali
ALBANIA	5	3.153.655,31		
ALGERIA	16	343.087.142,01	011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
ARABIA SAUDITA	91	432.202.120,85	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			022	TECNOLOGIA PER SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
ARGENTINA	7	577.204,92	010	AEROMOBILI
AUSTRALIA	23	79.579.786,45	001	ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM
			002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			009	NAVI DA GUERRA
			010	AEROMOBILI
			015	APPARECCHIATURE PER LA VISIONE D'IMMAGINI
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
AUSTRIA	11	1.683.374,06	004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			016	PEZZI FORGIATI, PEZZI FUSI E SEMILAVORATI
BAHREIN	5	204.852,92	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Cat. Descrizione	Categorie Materiali
BANGLADESH	1	154.685,00	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			007	AGENTI TOSSICI, CHIMICI O BIOLOGICI, GAS LACRIMOGENI, MATERIALI RADIOATTIVI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
BELGIO	50	11.740.350,50	001	ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			006	VEICOLI TERRESTRI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			013	CORAZZATURE O EQUIPAGGIAMENTI DI PROTEZIONE E COSTRUZIONI
			016	PEZZI FORGIATI, PEZZI FUSI E SEMILAVORATI
			021	SOFTWARE
BRASILE	24	19.135.690,96	004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			006	VEICOLI TERRESTRI
			007	AGENTI TOSSICI, CHIMICI O BIOLOGICI, GAS LACRIMOGENI, MATERIALI RADIOATTIVI
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
BRUNEI	1	4.700,00		
BULGARIA	3	26.568.000,00		
CANADA	5	518.078,66	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			006	VEICOLI TERRESTRI
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
CILE	6	3.767.645,86	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			009	NAVI DA GUERRA
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Cat.	Descrizione	Categorie Materiali
CINA	2	657.743,32	010	AEROMOBILI	
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	
CIPRO	4	725.370,00	005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO	
COLOMBIA	1	0,00			
COREA DEL SUD	18	21.821.029,97	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM	
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO	
			010	AEROMOBILI	
			015	APPARECCHIATURE PER LA VISIONE D'IMMAGINI	
			017	APPARECCHIATURE VARIE, MATERIALI E BIBLIOTECHE	
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO	
CROAZIA	1	1.200,00			
DANIMARCA	9	1.047.889,53	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM	
			003	MUNIZIONI	
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI	
			006	VEICOLI TERRESTRI	
			010	AEROMOBILI	
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	
			021	SOFTWARE	
ECUADOR	3	19.374.904,70	005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO	
EGITTO	15	10.947.522,33	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM	
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI	
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO	
			006	VEICOLI TERRESTRI	
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	
			014	APPARECCHIATURE SPECIALIZZATE PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE O PER LA SIMULAZIONE DI SCENARI MILITARI	
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO	

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Cat.	Descrizione Categorie Materiali
EMIRATI ARABI UNITI	27	477.067.022,16	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
FINLANDIA	6	901.510,37	001	ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			009	NAVI DA GUERRA
			010	AEROMOBILI
			015	APPARECCHIATURE PER LA VISIONE D'IMMAGINI
			016	PEZZI FORGIATI, PEZZI FUSI E SEMILAVORATI
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
FRANCIA	57	50.568.413,63	001	ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM
			002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			008	ESPLOSIVI E COMBUSTIBILI MILITARI
			009	NAVI DA GUERRA
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			016	PEZZI FORGIATI, PEZZI FUSI E SEMILAVORATI
			021	SOFTWARE
			022	TECNOLOGIA PER SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Cat.	Descrizione Categorie Materiali
GERMANIA	76	121.796.214,88	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			006	VEICOLI TERRESTRI
			009	NAVI DA GUERRA
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			015	APPARECCHIATURE PER LA VISIONE D'IMMAGINI
			022	TECNOLOGIA PER SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE
080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO			
GIAPPONE	7	1.685.433,62	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			014	APPARECCHIATURE SPECIALIZZATE PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE O PER LA SIMULAZIONE DI SCENARI MILITARI
GRECIA	29	56.538.369,44	001	ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM
			002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			009	NAVI DA GUERRA
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			014	APPARECCHIATURE SPECIALIZZATE PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE O PER LA SIMULAZIONE DI SCENARI MILITARI
			015	APPARECCHIATURE PER LA VISIONE D'IMMAGINI
080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO			

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Cat.	Descrizione Categorie Materiali
INDIA	67	147.486.601,66	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			008	ESPLOSIVI E COMBUSTIBILI MILITARI
			009	NAVI DA GUERRA
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			015	APPARECCHIATURE PER LA VISIONE D'IMMAGINI
			021	SOFTWARE
			022	TECNOLOGIA PER SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE
080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO			
INDONESIA	1	10.722.087,00	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			017	APPARECCHIATURE VARIE, MATERIALI E BIBLIOTECHE
IRLANDA	1	1.261.005,38	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
ISRAELE	17	1.315.520,57	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			010	AEROMOBILI
KENYA	1	7.963.000,00	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
KUWAIT	18	33.088.870,49	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			018	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Cat.	Descrizione	Categorie Materiali
LIBIA	4	37.991.050,00	006	VEICOLI TERRESTRI	
			010	AEROMOBILI	
LITUANIA	3	88.000,00	010	AEROMOBILI	
LUSSEMBURGO	8	1.432.521,90	005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO	
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	
MALAYSIA	15	6.020.769,87	001	ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM	
			002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM	
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI	
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO	
			009	NAVI DA GUERRA	
			010	AEROMOBILI	
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	
			014	APPARECCHIATURE SPECIALIZZATE PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE O PER LA SIMULAZIONE DI SCENARI MILITARI	
			018	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE	
080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO				
MAROCCO	7	10.867.167,11	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM	
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI	
			010	AEROMOBILI	
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	
MESSICO	7	2.492.706,14	001	ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM	
			003	MUNIZIONI	
NIGERIA	2	3.302.787,00			
NORVEGIA	13	2.119.278,81	003	MUNIZIONI	
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI	
			014	APPARECCHIATURE SPECIALIZZATE PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE O PER LA SIMULAZIONE DI SCENARI MILITARI	
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO	

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Cat.	Descrizione	Categorie Materiali
NUOVA ZELANDA	4	219.702,40	004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI	
			014	APPARECCHIATURE SPECIALIZZATE PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE O PER LA SIMULAZIONE DI SCENARI MILITARI	
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO	
OMAN	17	79.343.974,19	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM	
			010	AEROMOBILI	
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	
PAESI BASSI	12	10.486.701,00	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM	
			003	MUNIZIONI	
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI	
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO	
			009	NAVI DA GUERRA	
			010	AEROMOBILI	
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	
			021	SOFTWARE	
PAESI NATO (*)	4	5.567.495,36	010	AEROMOBILI	
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO	
PAKISTAN	19	10.550.926,83	003	MUNIZIONI	
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI	
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO	
			006	VEICOLI TERRESTRI	
			009	NAVI DA GUERRA	
			010	AEROMOBILI	
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	
			018	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE	
			021	SOFTWARE	
			022	TECNOLOGIA PER SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE	
080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO				

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Cat.	Descrizione Categorie Materiali
PERU'	3	16.852.499,46	003	MUNIZIONI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			010	AEROMOBILI
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
POLONIA	12	29.996.498,45	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			006	VEICOLI TERRESTRI
			010	AEROMOBILI
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
PORTOGALLO	8	23.549.935,03	011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
QATAR	1	5.650,05	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
REGNO UNITO	82	199.902.262,73	001	ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			006	VEICOLI TERRESTRI
			008	ESPLOSIVI E COMBUSTIBILI MILITARI
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			014	APPARECCHIATURE SPECIALIZZATE PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE O PER LA SIMULAZIONE DI SCENARI MILITARI
			015	APPARECCHIATURE PER LA VISIONE D'IMMAGINI
			016	PEZZI FORGIATI, PEZZI FUSI E SEMILAVORATI
			018	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE
			021	SOFTWARE
			022	TECNOLOGIA PER SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
REPUBBLICA CECA	8	5.234.895,88	001	ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			017	APPARECCHIATURE VARIE, MATERIALI E BIBLIOTECHE

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Cat.	Descrizione	Categorie Materiali
ROMANIA	6	609.815,60	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM	
			003	MUNIZIONI	
			006	VEICOLI TERRESTRI	
			007	AGENTI TOSSICI, CHIMICI O BIOLOGICI, GAS LACRIMOGENI, MATERIALI RADIOATTIVI	
			010	AEROMOBILI	
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	
			013	CORAZZATURE O EQUIPAGGIAMENTI DI PROTEZIONE E COSTRUZIONI	
			017	APPARECCHIATURE VARIE, MATERIALI E BIBLIOTECHE	
			018	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE	
			021	SOFTWARE	
RUSSIA	1	59.720,00	011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	
SAN MARINO (REPUBBLIC	1	896,70			
SINGAPORE	24	82.675.325,50	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM	
			003	MUNIZIONI	
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI	
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO	
			010	AEROMOBILI	
			014	APPARECCHIATURE SPECIALIZZATE PER L'ADDESTRAMENTO MILITARE O PER LA SIMULAZIONE DI SCENARI MILITARI	
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO	

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Cat.	Descrizione Categorie Materiali
SPAGNA	56	50.117.429,16	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			006	VEICOLI TERRESTRI
			007	AGENTI TOSSICI, CHIMICI O BIOLOGICI, GAS LACRIMOGENI, MATERIALI RADIOATTIVI
			008	ESPLOSIVI E COMBUSTIBILI MILITARI
			009	NAVI DA GUERRA
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			016	PEZZI FORGIATI, PEZZI FUSI E SEMILAVORATI
			022	TECNOLOGIA PER SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
STATI UNITI D'AMERICA	78	301.353.239,76	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			006	VEICOLI TERRESTRI
			009	NAVI DA GUERRA
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			013	CORAZZATURE O EQUIPAGGIAMENTI DI PROTEZIONE E COSTRUZIONI
			022	TECNOLOGIA PER SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE
SUD AFRICA	10	1.758.187,27	009	NAVI DA GUERRA
			010	AEROMOBILI
SVEZIA	15	11.863.305,81	001	ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM
			003	MUNIZIONI
			010	AEROMOBILI
			022	TECNOLOGIA PER SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Cat. Descrizione	Categorie Materiali
SVIZZERA	6	28.212.380,05	005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			017	APPARECCHIATURE VARIE, MATERIALI E BIBLIOTECHE
TAIWAN	2	5.163.788,36	010	AEROMOBILI
THAILANDIA	11	9.812.716,35	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
TUNISIA	1	4.261,00	003	MUNIZIONI
TURCHIA	34	60.446.170,95	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			009	NAVI DA GUERRA
			010	AEROMOBILI
			011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			022	TECNOLOGIA PER SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE
TURKMENISTAN	2	8.856.650,59		
VENEZUELA	1	0,00	009	NAVI DA GUERRA
ZAMBIA	1	11.983.000,00	010	AEROMOBILI
Totale:	1.086	2.906.288.705,85		

Ministero Affari Esteri - Unita' Autorizzazioni Materiali Armamento

ESPORTAZIONE DEFINITIVA (EX) : AUTORIZZAZIONI RILASCIATE NEL PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010 PER PAESE DI DESTINAZIONE - PROGRAMMI DI COOPERAZIONE

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Prog. Cooperazione	Cat. Descrizione	Categorie Materiali
ARABIA SAUDITA	18	3.081.128,11			
AUSTRIA	16	9.766.633,44			
FRANCIA	20	75.142.869,98	HAWK -VIABILITY	004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			NH-90	010	AEROMOBILI
			PAAMS	004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			STORM SHADOW	016	PEZZI FORGIATI, PEZZI FUSI E SEMILAVORATI
GERMANIA	72	61.461.875,73	EFA	002	ARMI O SISTEMI D'ARMA DI CALIBRO SUPERIORE A 12,7 MM
			EFA	005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			EFA	010	AEROMOBILI
			EFA	011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			IRIS-T	004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			TORNADO	005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			TORNADO	010	AEROMOBILI
LUSSEMBURGO	1	222.550,00			
PAESI NATO(*)	136	79.398.056,54	EFA	010	AEROMOBILI
			EFA	080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO

Paese di Destinazione	n. Aut.	Valore (EURO)	Prog. Cooperazione	Cat. Descrizione	Categorie Materiali
REGNO UNITO	79	79.997.075,28	EFA	005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			EFA	010	AEROMOBILI
			EFA	011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
			EFA	018	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE
			EFA	080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
			EH-101	001	ARMI ED ARMI AUTOMATICHE DI CALIBRO UGUALE O INFERIORE A 12,7 MM
			EH-101	010	AEROMOBILI
			TORNADO	005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			TORNADO	010	AEROMOBILI
			TORNADO	018	APPARECCHIATURE E TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE
			TORNADO	080	ATTREZZATURE APPOSITAMENTE PROGETTATE PER INSTALLAZIONE, MESSA A PUNTO, PROVE E COLLAUDO
			METEOR	004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
			STORM SHADOW	004	BOMBE, SILURI, RAZZI, MISSILI ED ACCESSORI
SPAGNA	44	25.167.846,35	EFA	005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			EFA	010	AEROMOBILI
			EFA	011	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
STATI UNITI D'AMERICA	20	11.192.537,96	JSF	005	APPARECCHIATURE PER LA DIREZIONE DEL TIRO
			JSF	010	AEROMOBILI
Totale:	406	345.430.573,38			

(*) Esportazioni verso più paesi derivanti da programmi di cooperazione/accordi intergovernativi